

AMPLIAMENTO DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA

# ALLEGATI

dello

## studio di incidenza

del progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella di Rivignano Teor sulla ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella

e del

## rapporto ambientale

per la VAS del progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella di Rivignano Teor

ELABORATO N.

**AL1**

**AL2**

VERS. **02**

REV. **00**

PROFESSIONISTI INCARICATI

COMMITTENTE

DATA

dott. for. Enrico Siardi

arch. Paola Cigalotto

Comune di Rivignano Teor

dott. geol. Luca Bincoletto

dott. for. Giulio Cosola


**06.03.2018**

## ELENCO ALLEGATI

- Progetto di ampliamento del parco comunale dello Stella di Rivignano Teor
- All. 01 Inquadramento territoriale
- All. 01a Inquadramento di dettaglio dell'area ZSC interessata dal piano
- All. 02 Principali modifiche al perimetro del parco
- All. 03 Legende delle zonizzazioni regolamentari del parco vigente e della variante
- All. 04 Normativa del parco vigente
- All. 04a carta di progetto del parco vigente NORD
- All. 04b carta di progetto del parco vigente SUD
- All. 05 Modifiche alla zonizzazione urbanistica
- All. 06 Estratto del Piano Paesaggistico Regionale
- All. 07 Rapporti con le altre aree tutelate
- All. 08 Ormezzi: localizzazione e habitat interessati
- All. 09 Parchi strutturati/aree di sosta: localizzazione e habitat interessati
- All. 10 Percorsi: localizzazione e habitat interessati
- All. 11 Carta della fauna/vocazionalità faunistica
- All. 12 Questionario on line
- All. 13 Opinioni del pubblico e dei portatori di interesse
- All. 14 Nota A.A.S. 2 di verifica di assoggettabilità a VAS
- All. 15 Parere geologico
- All. 16 Nota A.R.P.A. di verifica di assoggettabilità a VAS
- All. 17 Nota della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali di verifica di assoggettabilità a VAS
- All. 18 Decreto della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali di verifica di assoggettabilità a VINCA
- All. 19 Risposta alle osservazioni della Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio valutazioni ambientali del 21.12.2017
- All. 20 Risposta alle osservazioni dell'A.R.P.A. del 21.12.2017
- All. 21 Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 04.02.2019
- All. 22 Decreto VINCA
- All. 23 Parere VAS ARPA


# INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Inquadramento territoriale del nuovo parco.



**Legenda**

-  confine nuovo parco
-  ZSC IT 3320026 Risorgive dello Stella



**Legenda**

-  Parco comunale dello Stella
-  ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella
-  confini comunali

STUDIO DI INCIDENZA DELL'AMPLIAMENTO DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA  
DI RIVIGNANO TEOR

**Inquadramento di dettaglio dell'area ZSC  
interessata dal piano**

scala 1 : 10.000

ELABORATO N.

**All.  
01a**

VER. 01  
REV. 00


DATA  
**28.02.2018**

PROFESSIONISTI INCARICATI  
dott. for. Enrico Siardi    dott. arch. Paola Cigalotto  
dott. for. Giulio Cosola    dott. geol. Luca Bincoletto

COMMITTENTE  
Comune di Rivignano

**PRINCIPALI MODIFICHE  
AL PERIMETRO DEL PARCO**

**Modifiche al perimetro esterno del parco**




**Legenda**

variante di parco  
 parco attuale

**A** principali modifiche apportate

# Modifiche al perimetro esterno del parco (zona A)




Legenda

-  variante di parco
-  parco attuale

1:5.000

# Modifiche al perimetro esterno del parco (zona B)





## Legenda

-  variante di parco
-  parco attuale
-  ZSC IT3220026 Risorgive dello Stella

1:5.000

# Modifiche al perimetro esterno del parco (zone C e D)



Legenda

1:5.000

-  variante di parco
-  parco attuale
-  ZSC IT3220026 Risorgive dello Stella


# LEGENDE DELLE ZONIZZAZIONI REGOLAMENTARI DEL PARCO VIGENTE E DELLA VARIANTE

## Legenda della zonizzazione regolamentare (parco vigente)

### PERIMETRI DI RIFERIMENTO NORMATIVO

	perimetro del parco comunale dello Stella
	perimetro del biotopo "Risorgive di Zarnicco"
	perimetro dell'area di reperimento "Risorgive dello Stella"
	perimetro del S.I.C. "Risorgive dello Stella"

### ELEMENTI SOGGETTI A GESTIONE ORDINARIA

	boschi ad evoluzione guidata
	boschette agrarie
	arbusteti lasciati alla libera evoluzione
	prati stabili da mantenere o recuperare
	prati da sfalcio e pascoli
	vegetazione palustre
	terreni incolti o cespugliati da recuperare a seminativo, a prato stabile, a bosco o a vegetazione a mosaico
	zone a verde ornamentale
	corsi d'acqua, risorgenze
	fasce boscate agrarie
	fasce boscate ripariali
	alberi notevoli

## ZONE DI INTERVENTO SPECIFICO



parchi strutturati, aree di sosta



zone preferenziali di rinaturazione




zone di completamento dei corridoi ecologici



bacini di decantazione e depurazione delle acque di scarico delle peschiere



area archeologica



approdi

## VIABILITÀ ESISTENTE

(ordinaria manutenzione / adeguamento funzionale)



strade asfaltate



strade bianche



capezzagne a fondo naturale




percorsi ciclabili già realizzati

## VIABILITÀ E SENTIERISTICA DI PROGETTO

(nuove realizzazioni)



percorsi ciclabili previsti dal Piano del traffico e della viabilità ciclistica di Rivignano



altri pedonali/ciclabili di progetto



sentieristica ricreativa e di interpretazione ambientale

## Legenda della zonizzazione regolamentare (variante)

### PERIMETRI DI RIFERIMENTO NORMATIVO




### ELEMENTI NATURALI SOGGETTI A GESTIONE ORDINARIA

#### CON VINCOLI SOVRAORDINATI



#### CON GESTIONE CONCORDATA CON IL COMUNE



#### A POTENZIALE GESTIONE CONCORDATA



## ZONE DI INTERVENTO

	parchi strutturati, aree di sosta
	zone di visita progetto LIFE "STAR"
	bacini di depurazione delle acque di scarico delle peschiere
	zone di completamento dei corridoi ecologici
	zone preferenziali di rinaturazione

## PERCORSI PER LA FRUIZIONE/MANUTENZIONE

	ciclo-pedonale esistente
	sentiero esistente
	ciclo-pedonale di progetto
	sentiero di progetto
	percorso fuori parco
	attraversamenti ciclo-pedonali

## ELEMENTI PUNTUALI

### ESISTENTI

	approdi
	area archeologica
	parcheggi

### IN PREVISIONE

	approdi
	parcheggi

## Recepimento RE1



62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia




6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae



7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae



7230 - Torbiere basse alcaline



altri habitat di interesse comunitario



INVENTARIO\_PRATI\_STABILIPolygon

## Recepimento RE2




habitat umidi

15



corsi d'acqua tutelati dal piano della ZSC (corpi idrici del Piano regionale tutela delle acque,



altri corsi d'acqua tutelati dal piano della ZSC

# NORMATIVA REGOLAMENTARE E URBANISTICA DEL PARCO VIGENTE

## INDICE

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>2. ZONIZZAZIONI DI RIFERIMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1. Zone del Parco Comunale dello Stella soggette ad interventi specifici .....</b>	<b>2</b>
2.1.1. ZONE PREFERENZIALI DI RINATURAZIONE .....	2
2.1.2. ZONE DI COMPLETAMENTO DEI CORRIDOI ECOLOGICI .....	2
2.1.3. PARCHI STRUTTURATI, AREE DI SOSTA.....	3
2.1.4. BACINI DI DECANTAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DELLE PESCHIERE.....	3
<b>2.2. Altre zone soggette ad interventi ordinari .....</b>	<b>3</b>
<b>2.3. Zone della variante n. 15 al P.R.G.C.....</b>	<b>4</b>
2.3.1. ZONA F4 A – DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA .....	4
2.3.2. ZONA E9 - DEGLI INSEDIAMENTI AGRICOLI TRADIZIONALI, RESIDENZIALI ED ARTIGIANALI ESISTENTI DEL PARCO DELLO STELLA.....	4
2.3.3. ZONE DEI PARCHI STRUTTURATI, AREE DI SOSTA.....	4
2.3.4. ZONE INVARIATE .....	5
<b>2.4. Biotopo “Risorgive di Zarnicco” .....</b>	<b>5</b>
<b>2.5. Area di reperimento “Risorgive dello Stella”.....</b>	<b>5</b>
<b>2.6. Zona S.I.C. “Risorgive dello Stella”.....</b>	<b>5</b>
<b>2.7. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico Dlgs n. 490/99.....</b>	<b>6</b>
<b>3. NORMATIVA DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1. Norme generali.....</b>	<b>7</b>
3.1.1. ATTIVITÀ AGRICOLA .....	7
3.1.2. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.....	7
3.1.3. PASCOLO E ALLEVAMENTO BRADO .....	8
3.1.4. RECINZIONI.....	9
3.1.5. FOSSI DI SCOLO.....	9
3.1.6. VIABILITÀ CAMPESTRE E PISTE FORESTALI .....	10
3.1.7. PARCHEGGI.....	11
3.1.8. NORME PER LA FRUIZIONE RICREATIVA DEL PARCO .....	11
3.1.9. PISTE CICLABILI.....	11
3.1.10. SENTIERI.....	12
3.1.11. NAVIGAZIONE SUI CORSI D’ACQUA .....	12

3.1.12. ACCENSIONE DI FUOCHI .....	13
3.1.13. RIFIUTI.....	13
3.1.14. RETI TECNOLOGICHE, ANTENNE PER LA TELEFONIA .....	13
3.1.15. INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA.....	14
3.1.16. IMPIANTO DI SPECIE ALLOCTONE .....	14
3.1.17. TUTELA DELLE SPECIE ERBACEE .....	14
3.1.18. TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI .....	14
3.1.19. RICERCA SCIENTIFICA.....	15
3.1.20. SCAVI ARCHEOLOGICI .....	15
<b>3.2. Norme specifiche per i tipi vegetazionali cartografati.....</b>	<b>16</b>
3.2.1. BOSCHI .....	16
3.2.1.1. Boschi ad evoluzione guidata .....	16
3.2.1.2. Boschette agrarie.....	17
3.2.2. FASCE BOScate.....	17
3.2.2.1. Fasce boscate agrarie .....	18
3.2.2.2. Fasce boscate ripariali.....	18
3.2.3. ALBERI NOTEVOLI .....	19
3.2.4. TERRENI INCOLTI E CESPUGLIATI .....	19
3.2.5. ARBUSTETI LASCIATI ALLA LIBERA EVOLUZIONE .....	20
3.2.6. PRATI STABILI.....	20
3.2.7. PRATI DA SFALCIO E PASCOLI.....	20
3.2.8. ZONE A VERDE ORNAMENTALE .....	21
3.2.9. VEGETAZIONE PALUSTRE .....	21
3.2.10. CORSI D'ACQUA .....	21
3.2.11. RISORGENZE .....	22
<b>3.3. Norme tecniche standard .....</b>	<b>23</b>
<b>3.4. Interventi eseguiti in assenza di autorizzazione o in difformità .....</b>	<b>23</b>
<b>3.5. Sanzioni.....</b>	<b>24</b>
<b>3.6. Accesso ai contributi comunali .....</b>	<b>24</b>
<b>3.7. Piani di coltura.....</b>	<b>25</b>
<b>3.8. Programma di sviluppo del parco .....</b>	<b>25</b>
<b>4. NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE N. 15 AL PRGC .....</b>	<b>27</b>
4.1. Definizioni.....	27
4.2. Zona F4 A – di tutela ambientale e paesaggistica del Parco dello Stella .....	27
4.3. Zona E 9 degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella .....	28

<b>4.4. Zone dei parchi strutturati, aree di sosta.....</b>	<b>30</b>
<b>4.5. Zone invariate .....</b>	<b>31</b>
<b>ALLEGATO A: taglio del bosco.....</b>	<b>32</b>
<b>ALLEGATO B: abbattimento di alberi notevoli (<math>\varnothing_{1.30} &gt; 60</math> cm).....</b>	<b>33</b>
<b>ALLEGATO C: semina, mantenimento o recupero di prati stabili.....</b>	<b>34</b>
<b>ALLEGATO D: vasca di fitodepurazione e sedimentazione.....</b>	<b>35</b>

## 1. PREMESSA

L'obiettivo generale della presente normativa è quello di convogliare le attività esercitate nel parco all'interno di un quadro di sostenibilità e di coordinamento delle stesse.

A tale scopo risulta fondamentale la conoscenza da parte dell'ente gestore delle attività che i proprietari (o gli utilizzatori) dei fondi intendono svolgere entro il parco medesimo. Tale conoscenza consente infatti:

- l'individuazione più dettagliata degli elementi naturali di pregio esistenti e la loro tutela;
- la compensazione economica delle eventuali limitazioni imposte;
- l'organizzazione del reperimento di fondi comunitari, statali o regionali ritenuti adeguati allo sviluppo del parco.

Le norme spingono quindi verso la formazione di accordi iniziali (*Piani di coltura*, ...) tra ente gestore e proprietari, in modo da consentire a questi ultimi un utilizzo futuro dei fondi già concordato e libero da obblighi burocratici (richieste di autorizzazione per il taglio dei boschi, ecc. ...).

Le norme fissano inoltre alcuni parametri tecnici (es. per il tombamento dei fossi, ecc.) da rispettare per uniformare le modalità di intervento e tutelare il corretto uso del territorio.

## 2. ZONIZZAZIONI DI RIFERIMENTO NORMATIVO

### 2.1. Zone del Parco Comunale dello Stella soggette ad interventi specifici

Il limite del Parco Comunale dello Stella costituisce il riferimento territoriale per l'applicazione della normativa del parco, la quale assume valore regolamentare.

Nel caso vengano eseguiti degli interventi a cavallo del confine del parco le norme regolamentari, come anche l'erogazione di eventuali contributi, possono essere estese anche all'esterno del parco nelle aree funzionalmente connesse all'intervento in base alle valutazioni nel merito effettuate da parte dell'ente gestore.

Le zone individuate all'interno del parco, qualora non specificate anche a livello di zonizzazione di PRGC, non hanno valore discriminante dal punto di vista normativo urbanistico ma individuano unicamente delle destinazioni d'uso preferenziali:

#### 2.1.1. Zone preferenziali di rinaturazione

Le aree indicate nella *Carta di progetto* come *Zone preferenziali di rinaturazione* costituiscono, per vocazione o localizzazione, i terreni sui quali dovranno incentrarsi gli interventi di riconversione delle aree agricole in aree naturali. Tale riconversione dovrà avvenire preferibilmente tramite accordi con i proprietari, con la corresponsione di un contributo per i mancati redditi, o in alternativa tramite esproprio.

I progetti di rinaturazione dovranno mirare *in primis* alla protezione degli ambienti naturali limitrofi e all'espansione dei contenuti naturalistici ivi presenti. In seconda battuta, dipendentemente dalla localizzazione della zona su cui intervenire, avranno contenuti più paesistici quali la ricostruzione del paesaggio a campi chiusi o di quello prativo di ampia scala.

L'estensione delle zone riportate in cartografia potrà essere ampliata a giudizio dell'ente gestore a zone limitrofe, le quali potranno anch'esse beneficiare dei relativi contributi.

#### 2.1.2. Zone di completamento dei corridoi ecologici

Queste zone, individuate nella *Carta di progetto*, costituiscono le aree adiacenti i corsi d'acqua che sono state in passato dissodate e portate a coltura agraria, interrompendo in tal modo la continuità del

sistema ecologico ripariale. Queste zone dovranno essere ricondotte verso formazioni vegetazionali naturali e più in particolare dovranno venire nella generalità dei casi rimboschite, salvo formare delle aree prative di limitata lunghezza di affaccio al fiume. La profondità media delle fasce di completamento lungo i corsi d'acqua non potrà essere inferiore a 10 m.

Gli interventi si attueranno preferibilmente tramite accordi con i proprietari, con la corresponsione di un contributo per i mancati redditi, o in alternativa tramite esproprio.

### 2.1.3. Parchi strutturati, aree di sosta

Nelle aree identificate in carta come *Parchi strutturati, aree di sosta* potranno essere realizzati gli elementi di arredo, le strutture e infrastrutture necessarie a concentrare la maggior parte del carico dei visitatori in tali zone.

Sporadici elementi di arredo, quali panchine, rastrelliere per cicli e simili manufatti di limitato impatto, potranno essere realizzati anche all'esterno di queste zone, lungo la viabilità campestre o pedonale.

### 2.1.4. Bacini di decantazione e depurazione delle acque di scarico delle peschiere

Le aree identificate nella cartografia del piano come *Bacini di decantazione e depurazione delle acque di scarico delle peschiere* costituiscono le aree preferenziali ove realizzare gli interventi di rinaturazione rivolti a minimizzare gli effetti negativi legati alla presenza delle vasche di allevamento ittico. Più in particolare i progetti dei bacini, che potranno avere anche estensione diversa da quanto specificato in cartografia, dovranno prevedere dei sistemi di sedimentazione e depurazione dei metaboliti e delle sostanze utilizzate per gli allevamenti ed impedire inoltre il passaggio dei pesci di allevamento al corso d'acqua a valle. Ciò dovrà possibilmente essere realizzato tramite una rete di vasche in serie con quote di fondo differenziate, ricoperte da vegetazione acquatica, palustre o igrofila e con arginature tali da impedire l'allagamento delle vasche nel corso delle esondazioni dei corsi d'acqua limitrofi. Si dovrà evitare, ad eccezione dei piccoli manufatti necessari al funzionamento idraulico del sistema, l'uso di materiali non naturali come ad esempio teli impermeabili o geotessuti in PE.

## **2.2. Altre zone soggette ad interventi ordinari**

La restante parte del territorio compreso nel parco è costituita da quelle zone ove le attività prevalenti sono quelle agricole o forestali ordinarie. Entro queste aree possono comunque essere realizzati anche

gli interventi specificati per le altre zone del parco, previa autorizzazione dell'ente parco, fermo restando il rispetto delle specifiche norme di zona di PRGC.

### **2.3. Zone della variante n. 15 al P.R.G.C.**

Entro i limiti del Parco Comunale dello Stella, oltre alle norme regolamentari del parco, vigono le norme di PRGC così come modificate dalla specificazione azzonativa e normativa apportata con il presente progetto di Parco Comunale che costituisce variante al PRGC ai sensi dell' art. 6 della L.R. 42/96 nonché piano attuativo dello stesso ambito ai sensi dell'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente PRGC..

Entro i limiti del Parco Comunale sono state individuate le seguenti zone:

#### 2.3.1. Zona F4 A – di tutela ambientale e paesaggistica del Parco Comunale dello Stella

Comprende la quasi totalità del territorio del parco, ed include al suo interno tutti gli elementi naturali ritenuti caratterizzanti (boschi, prati stabili, acque, ...) e le aree agricole limitrofe.

La zona F4A assume a livello urbanistico un valore di tutela generale, con l'obiettivo di prevenire la distruzione degli ambienti naturali di pregio esistenti e le alterazioni paesaggistiche di maggior rilievo. Tale obiettivo viene perseguito tramite le norme regolamentari del parco, miranti alla protezione e alla corretta gestione degli elementi naturali, e tramite il divieto di edificazione e di realizzazione di infrastrutture (qualora non rivolte alla fruizione del parco).

#### 2.3.2. Zona E9 - degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella

Sono qui compresi gli edifici esistenti e le relative pertinenze. Nel caso di edifici adibiti all'attività agricola tradizionale le aree ritenute pertinenziali sono state estese ai terreni funzionalmente connessi ai centri aziendali. L'obiettivo è quello di concentrare in queste zone gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove edificazioni connesse allo sviluppo agricolo ed agrituristico delle aziende in un'ottica di integrazione tra attività agricola e gestione del parco.

#### 2.3.3. Zone dei parchi strutturati, aree di sosta

Comprende le zone ritenute idonee a concentrare un eventuale carico di visitatori senza danneggiare l'ambiente circostante. Tali zone interessano prevalentemente le aree di proprietà pubblica già utilizzate (o potenzialmente utilizzabili) a tale scopo ed alcune aree private di limitata estensione disposte lungo lo sviluppo del parco.

#### 2.3.4. Zone invariate

Il restante territorio del parco non compreso nelle tre zone sopra specificate mantiene il tipo di zona e la relativa normativa del PRGC vigente. Tale territorio è stato indicato in cartografia con la dicitura “*Zone invariate*”.

#### 2.4. Biotopo “Risorgive di Zarnicco”

Entro i confini del biotopo Risorgive di Zarnicco vigono in aggiunta alle presenti norme le norme regionali di tutela di cui al decreto n.236/Pres del 23.6.98, di cui si riporta copia nelle pagine seguenti fuori testo.

#### 2.5. Area di reperimento “Risorgive dello Stella”

Entro il perimetro dell’area di reperimento “Risorgive dello Stella” vigono le norme di tutela di cui agli artt.69 e 70 della L.R. n.42/96<sup>1</sup>.

#### 2.6. Zona S.I.C. “Risorgive dello Stella”

I piani territoriali, urbanistici e di settore ed i progetti di interventi di cui al DPCM 10 agosto 1988 n. 377 che interessino il Sito di Importanza Comunitaria IT3320026 “Risorgive dello Stella” devono essere accompagnati da una relazione che specifichi l’incidenza dell’intervento sulla tutela delle specie e degli habitat indicati nella scheda descrittiva del SIC al fine di consentire all’amministrazione regionale la predisposizione della Valutazione di incidenza.

---

<sup>1</sup> Si riportano le norme citate a puro titolo di comodità:

Art.70 della L.R. n.42/96 Comma 3:

“Entro i perimetri di cui al comma 2, vigono le norme di salvaguardia di cui all’art. 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2.L’attività venatoria è disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Art.69 della L.R. n.42/96 Comma 1, lettere a) e b):

“a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l’esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d’acqua o la morfologia dei suoli, salvo l’esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine l’opera si intende assentita;

b) non è consentita l’adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l’estensione delle aree edificabili, nonché all’interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche;”

**2.7. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico Dlgs n. 490/99**

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale di cui al Dlgs n. 490/99 vigono le norme dell'art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente.

### 3. NORMATIVA DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA

La normativa del Parco comunale dello Stella si applica all'interno del parco in base alla tipologia vegetazionale interessata dagli interventi o al tipo di attività o intervento da eseguirsi.

La presente normativa, per gli aspetti non costituenti variante urbanistica e come tali specificati nell'apposito capitolo, assume valore di Regolamento comunale.

#### 3.1. Norme generali

##### 3.1.1. Attività agricola

Definizione: per attività agricola si intende il complesso delle lavorazioni connesse alla coltivazione dei fondi agricoli.

Interventi ammessi o vietati:

- esercizio dell'attività agricola: è consentita la normale pratica agricola sui terreni attualmente a seminativo e a legnose agrarie (pioppeti e arboreti inclusi, boschi esclusi);
- pioppicoltura: non è consentita la piantagione di pioppeti nelle zone indicate dal piano come *Zone preferenziali di rinaturazione*, né a distanze inferiori a 10 m dalla sponda dei fiumi Stella e Taglio, in osservanza alle norme del Regolamento di polizia rurale
- attività agricola nelle fasce adiacenti la viabilità campestre e le acque pubbliche: le lavorazioni del terreno sono consentite secondo le distanze riportate nel Regolamento di polizia rurale;
- attività agricola nelle fasce adiacenti i boschi: le lavorazioni del terreno sono consentite a partire da 3 m dal colletto delle piante arboree od arbustive di margine. Tali fasce devono essere mantenute a prato polifita o utilizzate quali carrarecce. Tale limitazione all'esercizio agricolo diviene operativa nel momento in cui l'ente gestore provvede all'erogazione del risarcimento dovuto ai proprietari.

##### 3.1.2. Interventi di miglioramento fondiario

Definizione: nella presente normativa si intendono per *interventi di miglioramento fondiario* gli interventi di trasformazione colturale che contemplino la modificazione dell'idrografia

superficiale o della morfologia del terreno o dell'uso del suolo degli appezzamenti coinvolti.

Interventi ammessi o vietati:

- esecuzione di interventi di miglioramento fondiario: sono ammessi gli interventi di miglioramento fondiario nel caso in cui questi non interrompano la continuità degli ecosistemi acquatici, prativi o forestali e, qualora prevedano la modifica della rete scolante, nel solo caso in cui venga dimostrato che il nuovo assetto idraulico:
  - non pregiudichi il normale scolo delle acque nelle proprietà limitrofe;
  - non alteri in senso peggiorativo l'assetto naturalistico degli ecosistemi interessati dall'intervento di miglioramento fondiario;
  - preveda delle vasche di decantazione dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura (come indicato nell'allegato **D** o con metodologie diverse purché ritenute adeguate dall'Ente gestore).
  
- riporti di terreno: negli interventi di miglioramento fondiario è ammesso il rimodellamento del terreno esistente mentre non è consentito il riporto di terreno proveniente da zone esterne all'area di intervento se non per la realizzazione di rilevati arginali o di nuova viabilità o per interventi di rinaturazione.

### 3.1.3. Pascolo e allevamento brado

Interventi ammessi o vietati:

- localizzazione: il pascolo e l'allevamento brado sono consentiti negli appezzamenti agricoli attualmente a seminativo o a colture legnose agrarie, purché esercitati ad una distanza maggiore di 30 m dalle aree di risorgenza e di 10 m dai fossi che convogliano, direttamente o indirettamente, le acque meteoriche in tali aree. In deroga alla presente norma è consentito il pascolo a distanze inferiori qualora vengano attuati tutti gli accorgimenti necessari ad impedire il dilavamento nei periodi di pioggia delle deiezioni verso tali aree. L'esercizio del pascolo è ammesso solo previa presentazione del piano aziendale e convenzione con l'ente gestore. Tale piano dovrà indicare il numero di capi e il tipo di animale allevato, le superfici coinvolte, il tipo di strutture mobili o fisse impiegate e gli interventi previsti per minimizzare gli impatti gli eventuali effetti deteriori sull'ambiente e sul paesaggio.

- pascolo in aree prative o boscate: l'esercizio del pascolo all'interno dei prati stabili o delle aree boscate e cespugliate è consentito unicamente previa autorizzazione dell'ente gestore e solo in un'ottica di sperimentazione gestionale delle aree naturali. In caso di concessione della autorizzazione dovrà essere redatto in accordo con il richiedente un *Piano di pascolo* che preveda il carico massimo ammissibile e il monitoraggio nel tempo delle conseguenze del pascolo sulla vegetazione.

#### 3.1.4. Recinzioni

Definizione: nella presente normativa si intendono per *recinzioni* le strutture realizzate con qualsiasi materiale per impedire l'accesso o delimitare i fondi agricoli.

Interventi ammessi o vietati:

- nuove recinzioni: la posa di recinzioni deve essere autorizzata dall'ente gestore il quale può definire la tipologia da utilizzare in base agli scopi e al contesto paesaggistico. In zona F4 A sono ammesse solo le recinzioni con siepe viva. Limitatamente alle strette pertinenze degli edifici, delle strutture leggere e delle infrastrutture minori sono consentite le recinzioni con reti metalliche e pali in legno o ferro, ad esclusione degli accessi carrai;
- limitazioni: è vietata la realizzazione di recinzioni all'interno dei boschi e dei prati stabili. Se una recinzione interseca la viabilità campestre o la sentieristica esistenti essa deve consentire il passaggio a pedoni, biciclette e ai mezzi connessi all'esercizio dell'attività agricola o alle attività gestionali del parco.

#### 3.1.5. Fossi di scolo

Definizione: vengono qui considerati come *fossi di scolo* i fossi permanenti che convogliano le acque meteoriche dagli appezzamenti agricoli ai corsi d'acqua.

Interventi ammessi o vietati:

- coltivazione delle fasce adiacenti i fossi: per contenere il dilavamento della terra fine e dei residui chimici verso i corsi d'acqua sono vietati il dissodamento e le lavorazioni periodiche (per attività agricole o di altro tipo) del terreno adiacente i fossi di scolo per una fascia di larghezza pari a 1 m misurata dalle sponde. Tale fascia deve essere mantenuta a prato stabile polifita o piantumata con specie arboree od arbustive autoctone;

- modifica dei fossi di scolo: è vietato l'approfondimento e l'allargamento dei fossi di drenaggio entro un raggio di 50 m dalle zone umide di risorgiva.

### 3.1.6. Viabilità campestre e piste forestali

Definizione: nella dicitura “*viabilità campestre*” nel presente progetto si comprendono sia le strade bianche a fondo stabilizzato che quelle a fondo naturale di servizio agli appezzamenti agricoli o forestali riportate in cartografia.

Per “*piste forestali*” si intendono i varchi temporanei aperti nella vegetazione arborea o arbustiva per consentire le operazioni selvicolturali.

Interventi ammessi o vietati:

- manutenzione ordinaria: è ammessa senza necessità di autorizzazione da parte dell'ente gestore la manutenzione ordinaria della viabilità campestre alle seguenti condizioni:
  - che lo strato superficiale sia costituito da misto di cava o altro tipo di inerti con dimensioni < 2 cm;
  - che non vengano interrotti o interrati i fossi laterali eventualmente presenti;
  - che non vengano modificati né il tracciato né la larghezza della strada.
- nuova viabilità campestre e modifiche alla viabilità esistente: l'apertura di nuova viabilità campestre, la modifica del tracciato o dello strato di finitura della viabilità esistente deve essere autorizzata dall'ente gestore.
- piste forestali: l'apertura di piste forestali non necessita dell'autorizzazione dell'ente gestore purché queste vengano utilizzate per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle pratiche selvicolturali. Al termine delle operazioni selvicolturali il fondo delle piste forestali deve essere smosso tramite benna o erpice o altra modalità per ripristinare la struttura del suolo forestale compattato dal passaggio dei mezzi meccanici.
- transito sulla viabilità campestre: lungo la viabilità campestre, in ottemperanza al Regolamento di polizia rurale, il passaggio è pubblico e senza limitazioni nelle strade vicinali mentre in quelle interpoderali l'accesso è consentito agli aventi diritto ed ai mezzi debitamente autorizzati. Il transito dei veicoli di soccorso, di tutela dell'ordine pubblico e di quelli coinvolti nella gestione del parco è sempre ammesso.

### 3.1.7. Parcheggi

La realizzazione di parcheggi per autovetture è consentita unicamente nelle aree individuate in cartografia come *Parchi strutturati*, *aree di sosta* e presso i centri aziendali agricoli e le loro strette pertinenze.

Il dimensionamento dei parcheggi dovrà essere, a insindacabile giudizio dell'ente gestore, compatibile con il carico di visitatori ammissibile per le zone servite dal parcheggio.

### 3.1.8. Norme per la fruizione ricreativa del parco

Attività ammesse o vietate:

- transito sulla viabilità campestre a fondo naturale: lungo la viabilità campestre a fondo naturale è vietato il transito ai veicoli a motore non autorizzati dai proprietari dei fondi interessati o dall'ente gestore.
- transito fuori pista e parcheggio: al di fuori della viabilità campestre sono vietati il transito e il parcheggio dei veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi utilizzati per le attività agricole e selvicolturali e di quelli autorizzati dall'ente gestore.
- transito al di fuori dei sentieri: nelle zone specificatamente segnalate la fruizione dell'ambiente naturale è consentita solo lungo i sentieri e la viabilità campestre; in particolare è sempre vietato allontanarsi dai percorsi realizzati con passerelle in legno.
- carico turistico: per la visita al parco di gruppi con più di 30 persone è necessaria l'autorizzazione dell'ente gestore. Tali gruppi devono essere accompagnati da una guida naturalistica o altra persona autorizzata, salvo deroghe particolari stabilite caso per caso dall'ente gestore. Questa norma non si applica alla fruizione degli spazi appositamente attrezzati per la sosta ed alle aree di ristorazione dei complessi agrituristici.
- campeggio: è vietato il campeggio al di fuori degli spazi che verranno eventualmente deputati a tale scopo dall'ente gestore.

### 3.1.9. Piste ciclabili

Definizione: nella presente normativa per *piste ciclabili* si intendono quelle destinate esclusivamente all'uso ciclabile.

Interventi ammessi o vietati:

- transito sulle piste ciclabili: lungo le piste ciclabili è vietato il transito ai veicoli a motore, ad esclusione di quelli necessari alla loro manutenzione.

### 3.1.10. Sentieri

Definizione: nella presente normativa sono compresi tra i sentieri sia quelli a fondo naturale o stabilizzato che le passerelle in legno realizzate per la fruizione delle zone umide.

Interventi ammessi o vietati:

- transito lungo i sentieri: lungo i sentieri è consentito il solo transito pedonale. Il transito di cavalli a scopo ricreativo è consentito solo con andatura “al passo” nei sentieri a fondo naturale o stabilizzato previa autorizzazione da parte dell’ente gestore e previo accordo con i proprietari dei fondi su cui si sviluppano i sentieri;
- transito al di fuori dei sentieri: nelle zone specificatamente segnalate è vietato lasciare i sentieri; in particolare è sempre vietato allontanarsi dai percorsi realizzati con passerelle in legno.

### 3.1.11. Navigazione sui corsi d’acqua

Definizione: per natanti nella presente normativa si intendono tutti i mezzi utilizzati per la navigazione diportistica.

Interventi ammessi o vietati:

- zone percorribili dai natanti: è vietato l’uso di natanti a motore al di fuori delle zone consentite dai regolamenti di navigazione per le acque interne, ad esclusione dei mezzi di soccorso o dei mezzi utilizzati per la gestione del parco per i quali la navigazione a motore è ammessa;
- modalità d’uso dei natanti: è consentito l’uso di barche a remi, a pagaia o a spinta manuale con palo alle sole persone esperte all’uso sotto la propria responsabilità, le quali dovranno preventivamente informarsi sulle caratteristiche e sulla pericolosità dei tratti di fiume o roggia che intendono percorrere. Le persone poco esperte dovranno obbligatoriamente indossare dei

giubbotti di salvataggio ed essere accompagnate da persone capaci che ne saranno pienamente responsabili. I natanti a motore non possono procedere a velocità superiori a 3 nodi.

#### 3.1.12. Accensione di fuochi

Interventi ammessi o vietati:

- accensione di fuochi: è vietata la pratica del debbio e l'accensione di fuochi in prossimità delle zone a prato stabile o a bosco. Della propagazione anche accidentale del fuoco a zone ricoperte da vegetazione naturale (boschi, arbusteti, prati stabili, vegetazione palustre) sarà responsabile la persona che avrà acceso tale fuoco, la quale dovrà risarcire il danno ambientale causato.

#### 3.1.13. Rifiuti

Interventi ammessi o vietati:

- abbandono di rifiuti: è vietato lasciare rifiuti di qualsiasi natura e quantità all'interno del parco. È vietato altresì scaricare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi natura e quantità, ivi compresi i residui vegetali delle attività agricole e forestali.
- aree di compostaggio: l'ente gestore individuerà delle aree apposite per il conferimento dei materiali vegetali derivanti dalle operazioni agricole, selvicolturali e di sfalcio della vegetazione acquatica delle rogge, promuovendone il compostaggio.

#### 3.1.14. Reti tecnologiche, antenne per la telefonia

Interventi ammessi o vietati:

- nuovi interventi: è ammessa la posa delle sole reti tecnologiche interrato, qualora l'intervento non incida negativamente, a insindacabile parere dell'ente gestore, sulla funzionalità degli ecosistemi attraversati, con particolare riguardo alle conseguenze sulla circolazione idrica sotterranea o superficiale. I progetti di posa di reti tecnologiche interrato devono contenere le modalità di ripristino dei luoghi, ripristino che deve essere progettato e diretto da tecnici abilitati ed esperti in materia.

- installazione di antenne per la telefonia mobile: è vietata l'installazione, anche se temporanea, di antenne per la telefonia mobile.

#### 3.1.15. Interventi di estrema urgenza

Interventi ammessi o vietati:

- deroghe: gli interventi miranti a salvaguardare la pubblica incolumità possono derogare dalle norme del presente piano.

#### 3.1.16. Impianto di specie alloctone

Interventi ammessi o vietati:

- nuove piantagioni: è vietata la piantagione di alberi o arbusti non autoctoni a scopi ornamentali all'interno dell'area a parco, ad eccezione delle pertinenze degli edifici e all'interno dei parchi storici o giardini ad essi collegati.

#### 3.1.17. Tutela delle specie erbacee

Interventi ammessi o vietati:

- raccolta di piante: fatto salvo quanto prescritto dalla L.R.34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee al di fuori della normale attività agricola è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Armeria helodes*, *Centaurea forojuliensis*, *Euphrasia marchesettii*, *Gentiana pneumonanthe*, *Cirsium canum*, *Hottonia palustris*, *Senecio doria*, tutte le specie delle *Orchidaceae*.

#### 3.1.18. Tutela delle specie animali

Interventi ammessi o vietati:

- protezione delle specie animali: è vietato molestare, catturare od uccidere qualsiasi specie animale, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili e di quelle inerenti l'attività alieutica ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

### 3.1.19. Ricerca scientifica

Interventi ammessi o vietati:

- deroghe: le attività di ricerca scientifica espressamente autorizzate dall'ente gestore possono derogare dalla presente normativa.

### 3.1.20. Scavi archeologici

Interventi ammessi o vietati:

- esecuzione di scavi archeologici: gli scavi archeologici sono ammessi purché non pregiudichino la salvaguardia degli ecosistemi di pregio. Per l'esecuzione degli scavi deve essere presentato un apposito progetto di scavo con la delimitazione degli interventi, il quale deve venire approvato dall'ente gestore.

### 3.2. Norme specifiche per i tipi vegetazionali cartografati

Le presenti norme si applicano prendendo come riferimento la tipologia vegetazionale specificata nella *Carta di progetto* entro cui ricade l'intervento.

Nel caso si rilevi una discordanza tra quanto riportato in cartografia e la situazione reale rilevabile in campagna l'Ente gestore, anche su specifica richiesta dei privati, provvede agli accertamenti e all'eventuale rettifica della cartografia, senza per questo dover provvedere alla redazione di una variante al progetto di parco. Anche nel caso in cui, con il passare del tempo, le caratteristiche della vegetazione si siano modificate per evoluzione naturale o per l'esecuzione di interventi specifici, fino a diventare una tipologia vegetazionale diversa da quella di partenza (es.: da arbusteto a bosco, da vegetazione palustre ad arbusteto, ecc.) l'ente gestore provvede all'aggiornamento della cartografia del piano senza per questo dover procedere alla redazione di una variante.

Di seguito vengono riportati i tipi vegetazionali e la relativa normativa.

#### 3.2.1. Boschi

La distinzione tra boschi paraturali (aree boscate ad evoluzione guidata) e boschette agrarie viene desunta dalla cartografia del piano. Il proprietario che rilevi una discordanza tra le caratteristiche della sua proprietà boscata e la categoria di appartenenza identificata in cartografia può segnalarlo all'ente gestore che provvederà agli accertamenti del caso.

##### 3.2.1.1. *Boschi ad evoluzione guidata*

Definizione: sono considerati tali i boschi di origine naturale (es. boschi delle isole fluviali e delle golene, boschi derivanti dalla colonizzazione arborea ed arbustiva di prati incolti,...) e quelli di origine artificiale (es. piantagioni di platano per la produzione di legna, pioppeti incolti con le piante oltre il turno,...) in cui l'abbandono di ogni cura colturale abbia consentito il reingresso delle specie arboree, arbustive ed erbacee nemorali autoctone ed il cui aspetto fisionomico sia più simile a quello di un bosco che ad una piantagione.

Interventi ammessi o vietati:

- taglio del bosco, decespugliamenti: il taglio di piante arboree od arbustive è soggetto ad autorizzazione comunale secondo le modalità specificate nell'allegato A. L'autorizzazione

è associata ad un *Piano di coltura* del bosco redatto in accordo con il proprietario. Il *Piano di coltura* del bosco individua tra l'altro, in caso di ceduzione, le eventuali matricine che dovranno essere rilasciate in forma permanente preferibilmente lungo le carrarecce e i corsi d'acqua. Gli interventi futuri specificati nei *Piani di coltura* possono essere effettuati senza ulteriori autorizzazioni;

- riduzione di superficie boscata: la riduzione di superficie boscata è vietata. Per la realizzazione di strutture e infrastrutture rivolte alla fruizione ricreativa, per la creazione di piccole aperture di affaccio ai corsi d'acqua, per motivi di diversificazione ambientale o per scopi di studio e ricerca scientifica la riduzione di superficie boscata è consentita previa approvazione da parte dell'ente gestore e, se nell'area di reperimento, della giunta regionale, fermo restando che tale riduzione dovrà essere contenuta al minimo indispensabile. La temporanea riduzione di superficie boscata necessaria all'esecuzione di interventi generici è consentita qualora non interessi alberi notevoli e sia seguita da un immediato intervento di ripristino secondo un progetto approvato dall'ente gestore.

#### 3.2.1.2. *Boschette agrarie*

Definizione: sono considerate tali le formazioni derivanti dalla piantagione di specie arboree per la produzione di legna (pioppeti esclusi) su terreni precedentemente a prato o coltivo, in cui l'esecuzione costante delle cure colturali e la regolare utilizzazione del soprassuolo abbia impedito la crescita di specie arboree o arbustive autoctone in quantità rilevante e frenato l'evoluzione fisionomica verso un aspetto a bosco naturale.

Interventi ammessi o vietati:

- taglio del soprassuolo, decespugliamenti: è ammesso il taglio del soprassuolo e il decespugliamento senza autorizzazione comunale;
- riduzione di superficie boscata: la riduzione di superficie boscata è ammessa previa comunicazione all'ente gestore, il quale è tenuto a verificare con il richiedente l'eventuale disponibilità a trasformare la boschetta agraria in bosco ad evoluzione guidata.

#### 3.2.2. Fasce boscate

Definizione: sono considerate tali le formazioni arboree o arbustive lineari di larghezza inferiore a 10 m. La larghezza della fascia viene misurata rilevando la distanza media esistente tra il

colletto delle piante poste ai margini. Le fasce prospicienti i corsi d'acqua sono state indicate come *fasce ripariali*.

#### 3.2.2.1. *Fasce boscate agrarie*

Interventi ammessi o vietati:

- decespugliamento e abbattimento di alberi: è consentito il decespugliamento e l'abbattimento degli alberi delle fasce boscate presenti.
- dissodamento: è vietato il dissodamento delle fasce boscate in assenza di autorizzazione comunale. Tale autorizzazione può venir concessa:
  - nel caso in cui la fascia boscata non sia ritenuta fondamentale per il collegamento di parti distinte di un più ampio sistema di fasce boscate e zone a bosco;
  - previa esecuzione di un intervento compensativo di realizzazione, entro il perimetro del parco, di nuove superfici naturali di pari superficie (bosco, prati, fasce boscate,...) o di miglioramento di una superficie naturale esistente (conversione a fustaia, recupero di prati,...) di estensione doppia di quella occupata dalla fascia.

#### 3.2.2.2. *Fasce boscate ripariali*

Interventi ammessi o vietati:

- dissodamento: è vietato il dissodamento delle fasce boscate poste lungo le sponde dei corsi d'acqua (fiumi, rogge). In deroga al presente articolo è ammesso lungo le sponde il dissodamento delle fasce boscate unicamente se autorizzato dall'ente gestore e rivolto alla creazione di accessi al fiume per attività ricreative o sportive o qualora legato a interventi di rinaturazione o interventi di sistemazione idraulica. In questi casi deve essere assicurata la stabilità delle sponde con metodologie rispettose dell'ambiente e del paesaggio;
- decespugliamento: è consentito il decespugliamento;
- abbattimento di alberi: è vietato il taglio raso degli alberi presenti entro una distanza di 5 m dalle sponde. In tale fascia deve essere rilasciata al taglio almeno 1 pianta arborea con  $\varnothing_{1,30} > 20$  cm ogni 10 m. È sempre ammesso l'abbattimento delle piante ritenute instabili e la capitozzatura delle capitozze preesistenti. Nel caso di piante instabili con  $\varnothing_{1,30} > 60$  cm è necessaria l'autorizzazione dell'ente gestore.

### 3.2.3. Alberi notevoli

Definizione: sono considerati tali gli alberi individuati nella cartografia del parco e quelli comunque aventi un diametro del tronco misurato a 1,30 m da terra maggiore di 60 cm.

Interventi ammessi o vietati:

- abbattimento: è vietato in assenza di autorizzazione comunale l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi aventi un  $\varnothing_{1,30} > 60$  cm. Il provvedimento autorizzatorio segue le modalità specificate nell'allegato **B**. In caso di mancata autorizzazione il proprietario ha diritto ad un risarcimento pari al valore del legname ritraibile dal taglio o al valore ornamentale della pianta calcolato con il metodo parametrico svizzero, i cui parametri verranno stabiliti dall'ente gestore.

### 3.2.4. Terreni incolti e cespugliati

Definizione: sono considerati tali i terreni incolti in evoluzione avanzata verso formazioni arbustive o boschive paranaturali.

Interventi ammessi o vietati:

- coltivazione: gli incolti possono essere rimessi a coltura solo previa comunicazione dell'ente gestore, il quale valuta in base al grado di evoluzione raggiunto dalla vegetazione l'ammissibilità o meno dell'intervento, eventualmente fornendo delle prescrizioni operative e delle limitazioni al medesimo.
- decespugliamento: è vietato il decespugliamento andante delle zone arbustive. È ammesso il solo decespugliamento selettivo finalizzato a favorire la crescita della rinnovazione arborea o alla creazione di percorsi e accessi ai corsi d'acqua.
- piano di coltura: il recupero degli incolti e il decespugliamento devono essere inizialmente autorizzati dall'ente gestore. Tale autorizzazione è associata ad un *Piano di coltura* concordato con il proprietario che specifica la destinazioni d'uso dei terreni interessati e le eventuali modalità esecutive degli interventi. Gli interventi che verranno eseguiti in futuro seguendo il *Piano di coltura* potranno essere effettuati senza ulteriori autorizzazioni.

### 3.2.5. Arbusteti lasciati alla libera evoluzione

Definizione: sono considerati tali gli arbusteti a salice cinerino (*Salix cinerea*) insediati naturalmente nelle aree golenali e di risorgenza della falda.

Interventi ammessi o vietati:

- in tali formazioni è vietato qualsiasi intervento, con l'eccezione di quelli localizzati facenti parte di interventi più ampi di rinaturazione o di realizzazione di sentieri di interpretazione ambientale.

### 3.2.6. Prati stabili

Definizione: sono considerati tali i prati individuati nella cartografia del piano, i quali possiedono buone caratteristiche di naturalità in termini di composizione specifica, copertura del suolo e aspetto fisionomico, compresi i prati abbandonati in via di colonizzazione arborea od arbustiva.

Interventi ammessi o vietati:

- dissodamento e coltivazione: sono vietati il dissodamento, le lavorazioni superficiali, le trasemine e lo spandimento di reflui zootecnici nei prati stabili individuati nella cartografia del piano. Nei prati umidi non sono ammessi la concimazione né il pascolo. Il pascolo può essere ammesso in via sperimentale previo accordo con l'ente gestore ed esecuzione di un monitoraggio che ne verifichi gli esiti e la compatibilità;
- piantagioni: è vietata la piantagione di specie arboree o arbustive nei prati stabili cartografati.

### 3.2.7. Prati da sfalcio e pascoli

Definizione: sono considerati tali i prati di recente costituzione o i prati stabili sottoposti in passato a concimazioni, trasemine od altre lavorazioni del terreno che ne abbiano alterato la struttura e la composizione specifica.

Interventi ammessi o vietati:

- cambio di coltura: la trasformazione dei *prati da sfalcio* in altra qualità di coltura deve essere preventivamente comunicata all'ente gestore che verificherà la possibilità di stipulare degli accordi con i proprietari per la loro trasformazione a prato stabile.

### 3.2.8. Zone a verde ornamentale

Definizione: per verde ornamentale si intende la vegetazione alloctona (non appartenente al paesaggio naturale locale) o autoctona utilizzata con finalità prevalentemente estetiche.

Interventi ammessi o vietati:

- sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle zone a verde ornamentale e tutti gli interventi rivolti alla loro fruizione.

### 3.2.9. Vegetazione palustre

Definizione: nel presente progetto è considerata tale la vegetazione erbacea delle zone con falda costantemente affiorante e delle zone fluviali rimaneggiate dal divagare dei corsi d'acqua (anse interne, lanche). Sono esclusi i prati umidi.

Interventi ammessi o vietati:

- dissodamento e coltivazione: sono vietati il dissodamento, le lavorazioni superficiali e l'esecuzione di interventi che possano alterare l'altezza della falda idrica, ad eccezione di quelli legati all'esecuzione di interventi idraulici, di rinaturazione e di fruizione del parco qualora venga ridotto al minimo la riduzione di superficie di queste formazioni;
- sfalcio: è ammesso lo sfalcio della vegetazione palustre qualora si provveda alla rimozione del materiale di risulta.

### 3.2.10. Corsi d'acqua

Definizione: ai fini della presente normativa sono considerati come corsi d'acqua i fiumi, le rogge ed i fossi che presentino un deflusso d'acqua permanente. Sono qui comprese anche le lanche dei fiumi.

Interventi ammessi o vietati:

- interventi di modifica dei corsi d'acqua: fatte salve le previste autorizzazioni regionali nel merito degli interventi da eseguirsi sui corsi d'acqua pubblici, ogni opera che modifichi le sponde dei corsi d'acqua o delle rogge deve essere autorizzata dall'ente gestore. L'ente gestore può definire criteri e tipologie per la realizzazione di interventi di consolidamento o alterazione delle sponde.
- manutenzione dei corsi d'acqua: la pulizia della vegetazione acquatica e di quella spondale deve essere inizialmente autorizzata dall'ente gestore che ne prescrive le modalità e l'epoca di esecuzione. I successivi interventi eseguiti con i tempi e modi concordati con l'ente gestore non necessitano di ulteriori autorizzazioni.

### 3.2.11. Risorgenze

Definizione: nella presente normativa si intendono per risorgenze le acque di falda che emergono dal piano di campagna sia con modalità diffusa (lame d'acqua) che localizzata (olle, fontanili, ...). Sono considerate come zone di risorgenza gli specchi d'acqua e le aree ricoperte da vegetazione igrofila (vegetazione palustre, incolti arbustivi a *Salix cinerea*) indicate nella cartografia allegata.

Interventi ammessi o vietati:

- scarichi in falda emergente: è vietato lo scarico di acque di qualsiasi tipo (scarichi civili, agricoli, artigianali o industriali) nelle aree di emergenza della falda idrica;
- interventi presso le zone di risorgenza: fino ad una distanza di 50 m dalle aree di risorgenza è vietata, in assenza di autorizzazione da parte dell'ente gestore, l'esecuzione di interventi che possano alterare i livelli delle falde acquifere superficiali, quali l'apertura di fossi o rogge, il loro approfondimento, l'emungimento o la captazione di acque. L'ente gestore nella fase autorizzatoria verifica l'incidenza degli interventi sulla funzionalità degli ecosistemi coinvolti e ne determina la sostenibilità o meno.

### **3.3. Norme tecniche standard**

L'Ente gestore esprime parere vincolante sui progetti riguardanti l'ambito di Parco Comunale.

L'ente gestore si doterà di norme tecniche standard da utilizzare per la scelta dei materiali, l'esecuzione di interventi e l'esercizio di attività che influenzino l'ambiente e il paesaggio locali. La redazione di tali norme sarà graduale ed implementabile in base alle esigenze che emergeranno e alle esperienze gestionali maturate.

È fatto obbligo nell'esecuzione degli interventi osservare tali norme tecniche. Interventi e modalità esecutive diverse da quanto specificato nelle norme tecniche standard potranno essere autorizzate se ritenute migliorative o comunque adeguate al contesto ambientale e paesaggistico.

In assenza di tali norme l'Ente gestore, nel corso dell'esame dei progetti degli interventi da realizzarsi entro il perimetro del parco, potrà decidere autonomamente se le scelte progettuali proposte siano adeguate e compatibili con il contesto naturalistico e paesaggistico in cui si calano o se invece debbano essere modificate o rigettate.

Il diniego dell'approvazione o le eventuali prescrizioni dovranno essere sempre motivate e dovranno contestualmente fornire le indicazioni per la soluzione, se possibile, dei problemi riscontrati e l'indirizzo tecnico da seguire per interventi analoghi in futuro.

### **3.4. Interventi eseguiti in assenza di autorizzazione o in difformità**

Gli interventi eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore possono essere sanati, qualora tali interventi non siano in contrasto con la normativa del piano né con le norme sovraordinate, tramite un'oblazione di € 250,00 o l'esecuzione di un intervento di miglioramento ambientale di pari valore a giudizio dell'Ente gestore.

Nel caso in cui l'intervento non sia sanabile il proprietario dovrà provvedere al ripristino dei luoghi oltre a versare l'oblazione quantificata dall'ente gestore. In caso di inadempienza l'ente gestore provvederà ad effettuare il ripristino addebitandone al proprietario il costo.

Gli interventi eseguiti senza rispettare i criteri concordati nel *Piano di coltura* vengono considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione.

Per gli interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia sono fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti in materia di abuso edilizio.

### **3.5. Sanzioni**

La presente normativa assume valore di Regolamento Comunale e come tale comporta delle sanzioni di cui al R.D. 3 marzo 1934, n. 383 art. 106 fino ad un massimo di € 516, 46. L'ammontare della sanzione verrà quantificato caso per caso dall'ente gestore in base al danno ambientale causato.

Oltre alla sanzione verranno addebitati al trasgressore anche i costi sostenuti direttamente o indirettamente dall'ente gestore a seguito della violazione.

Il pagamento della sanzione non rimuove le eventuali ulteriori pendenze derivanti dall'inosservanza di altre norme comunali, regionali o nazionali in materia urbanistica, ambientale, forestale o di altro tipo.

### **3.6. Accesso ai contributi comunali**

I contributi comunali possono essere erogati unicamente a favore di chi abbia aderito al *Programma di sviluppo del parco* e abbia sottoscritto i *Piani di coltura* per gli appezzamenti in suo possesso all'interno del parco.

I contributi per la conversione all'alto fusto delle formazioni boscate sono erogati con le modalità specificate nell'allegato **A**.

L'eventuale mancata autorizzazione all'abbattimento di alberi notevoli da parte dell'Amministrazione comunale viene indennizzata con le modalità specificate nell'allegato **B**.

Solamente i prati stabili individuati nella cartografia del piano possono godere dei contributi comunali, comunitari, regionali o nazionali miranti a tutelare i prati stabili esistenti. Le modalità di richiesta di contributo seguono quanto specificato nell'allegato **C**.

Può essere richiesto da parte del proprietario di un fondo l'inserimento di un prato di nuovo impianto tra i prati stabili a condizione che il proprietario firmi una dichiarazione attestante l'impegno a mantenere a prato stabile l'appezzamento per un periodo di almeno 10 anni e a coltivarlo secondo le prescrizioni dettate nell'apposito *Piano di coltura* del prato predisposto dall'amministrazione comunale in accordo con il proprietario. Al termine del periodo di 10 anni il proprietario, previa comunicazione all'ente gestore, può riconvertire il prato ad altro tipo di coltura.

La costituzione di fasce a prato ai margini dei boschi viene indennizzata con le medesime modalità utilizzate per i prati stabili.

La quantificazione dei contributi viene definita dall'ente gestore, il quale provvede a stilare una lista delle tipologie di contribuzione, periodicamente aggiornata.

### **3.7. Piani di coltura**

I *Piani di coltura* sono il punto di incontro tra le esigenze dei proprietari dei fondi agricoli e quelle di tutela ambientale dell'ente gestore del parco. Consentono ai proprietari l'accesso alle facilitazioni fornite dall'ente parco (contributi, marchi, ...) e la sicurezza normativa necessaria per poter sviluppare programmi aziendali a medio-lungo termine. All'ente gestore permettono di rilevare nel dettaglio le emergenze ambientali esistenti e impostare adeguate azioni di tutela ambientale, definire le contribuzioni compensative e coordinare le attività di sviluppo del parco.

I *Piani di coltura* definiscono le modalità di utilizzo degli appezzamenti coinvolti in un arco minimo di 5 anni dipendentemente dal tipo di coltura presente.

L'adozione nel *Piano di coltura* di specifiche azioni di tutela ambientale onerose per il proprietario in termini di mancati redditi deve essere compensata con un contributo commisurato all'onere sostenuto dal proprietario. Nel caso di limitazioni o divieti non specifici del caso trattato ma di attribuzione generale (es.:divieto di dissodamento di superfici boscate o a prato stabile) non è dovuto al proprietario alcun contributo compensativo.

### **3.8. Programma di sviluppo del parco**

Il *Programma di sviluppo del parco* è costituito:

- dalla presente normativa;
- dalle linee guida per la gestione del parco definite annualmente dall'ente gestore;
- dall'elenco delle attività e degli interventi previsti annualmente dall'ente gestore;
- dalle *Norme tecniche standard*;
- dagli impegni che i sottoscrittori devono rispettare per contribuire alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo del parco secondo le linee guida e le attività descritte nei punti precedenti;
- dall'insieme dei *Piani di coltura* redatti in accordo con i proprietari dei fondi interessati.

L'adesione al *Programma di sviluppo del parco* è considerata condizione necessaria per poter usufruire dei contributi comunali, per essere inseriti in depliant informativi, siti web, ottenere eventuali marchi di qualità o di denominazione geografica creati *ad hoc* e comunque godere delle iniziative legate al parco.

Gli aderenti al programma si impegnano a contribuire attivamente allo sviluppo del parco e alla tutela del suo ambiente, sia rispettando le norme ed i Piani di coltura sottoscritti che mettendo a disposizione le proprie iniziative in un'ottica di coordinamento all'interno del parco.

#### 4. NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE N. 15 AL PRGC

Le seguenti norme integrano e specificano il PRGC vigente entro il perimetro di Parco Comunale dello Stella, costituendo la variante n 15 allo strumento urbanistico vigente, nonché piano di zona ad attuazione dello stesso PRGC ai sensi dell'art. 44 delle NTA del medesimo piano urbanistico generale.

##### 4.1. Definizioni

**Edificazione:** per *edificazione* nella presente normativa si intende la realizzazione di volumi fissi fuori terra; non è considerata edificazione la realizzazione di:

- strutture leggere (vedi definizione);
- piccoli manufatti per l'esercizio di servizi pubblici, per arredo o inerenti opere di regimazione idraulica, miglioramento ambientale o sistemazione delle infrastrutture minori;
- infrastrutture minori (vedi definizione);

**Strutture leggere:** per *strutture leggere* nella presente normativa si intendono le strutture di piccole dimensioni realizzate prevalentemente in legno, quali chioschi, tettoie, ricoveri per animali, osservatori, staccionate, cartelli e gli altri manufatti destinati alla fruizione ambientale a basso impatto, alla realizzazione di interventi di rinaturazione, all'esercizio dell'attività agricola o al ricovero temporaneo di animali allevati allo stato brado. Per la realizzazione delle strutture leggere è consentita l'esecuzione di modeste opere di fondazione non continua a sostegno di pali ed altri elementi portanti.

**infrastrutture minori:** per *infrastrutture minori* nella presente normativa si intendono le strade campestri, le strade e piste forestali, le piste ciclabili, i sentieri, i percorsi attrezzati, i ponti e le passerelle necessari alla fruizione ambientale del parco e all'esercizio dell'attività agricola e selvicolturale a carattere non industriale.

##### 4.2. Zona F4 A – di tutela ambientale e paesaggistica del Parco dello Stella

E' vietata l'*edificazione*.

E' consentita la realizzazione delle *infrastrutture minori* qualora queste siano necessarie alla gestione del parco e al suo sviluppo.

E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* di dimensioni inferiori a 20 m<sup>2</sup> di superficie coperta e 3 m di altezza finalizzate alla fruizione naturalistica del parco e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio.

E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* di dimensioni inferiori a 40 m<sup>2</sup> di superficie coperta e 3 m di altezza finalizzate all'attività agricola o al ricovero temporaneo di animali solo se ubicate entro 250 m di distanza dagli edifici aziendali e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio.

Gli interventi sopra elencati devono essere autorizzati dall'ente gestore del parco, il quale può dettare prescrizioni nel merito dell'ubicazione, delle dimensioni e della tipologia dei manufatti e degli interventi accessori di inserimento ambientale.

#### **4.3. Zona E 9 degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella**

A. Destinazioni d'uso e Indici.

##### **1°. OPERE PER RESIDENZA IN FUNZIONE DELLA CONDUZIONE DEI FONDI E DELLE ESIGENZE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE**

- a. Le opere rispettano i seguenti indici:
  - a. indice di fabbricabilità fondiaria: max m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> 0,03; per l'edificazione possono essere conteggiate anche le aree comprese in zona F4A per un indice fondiario massimo di 0,03 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>;
  - b. distanza dal confine: m 5,00 o pari a esistente se inferiore, fermi restando i limiti fissati dal Codice Civile;
  - c. distanza da ricovero di animali: min. m 20,00;
  - d. altezza:
    - d1. in genere: max m 7,00 o pari ad esistente per ampliamenti;
    - d2. a distanza da confine inferiore a m 5,00: max m 3,00, o pari a esistente se superiore.
- b. Ai fini della verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i terreni aventi destinazione agricola, di tutela ambientale e bosco in disponibilità del richiedente, anche se non catastalmente accorpati, purché funzionalmente contigui.
- c. Gli interventi di ampliamento e/o ristrutturazione degli edifici destinati alla residenza agricola possono comportare la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva da adibirsi alla residenza, purché vengano rispettate le condizioni di cui al comma 4 bis) dell'art.41 della L.R. 52/91.

- d. I rustici annessi alle residenze agricole sono passibili di interventi di risanamento conservativo con contestuale modificazione della destinazione d'uso in residenza agricola rispettando le condizioni di cui al comma precedente.
- e. La realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di unità residenziali, è soggetta alla corresponsione di tutti gli oneri previsti dalla vigente legislazione da parte del proprietario, ad esclusione del caso in cui questi sia imprenditore agricolo a titolo principale.
- 2°. OPERE PER ATTIVITA' AGRICOLA "STALLE, MAGAZZINI, ANNESSI RUSTICI, ECC."
- a. Le opere rispettano i seguenti indici:
- a. indice di fabbricabilità fondiaria:  $\max \text{ m}^3/\text{m}^2 \text{ } 0,05$ ; per l'edificazione possono essere conteggiate anche le aree comprese in zona F4A per un indice fondiario massimo di  $0,05 \text{ m}^3/\text{m}^2$ ;
- b. rapporto di copertura del lotto per edifici in genere:
- b1. in lotto di superficie inferiore a  $\text{m}^2 \text{ } 2.000$ :  $\max \text{ m}^2/\text{m}^2 \text{ } 0,30$ ;
- b2. in lotto di superficie superiore a  $\text{m}^2 \text{ } 2.000$ :  $\max \text{ m}^2/\text{m}^2 \frac{500}{\text{sup.lotto}} + 0,05$  ;
- c. rapporto di copertura del lotto per serre fisse:  $\max \text{ m}^2/\text{m}^2 \text{ } 0,5$ ; sono escluse dall'applicazione del rapporto di copertura le serre per utilizzazione diretta del suolo.
- d. distanza dal confine: min. m 5,00 o pari a esistente se inferiore, fermi restando i limiti fissati dal Codice Civile;
- e. distanza di nuovo ricovero di animali da abitazione di sorveglianza: min. m 20,00;
- f. altezza:
- f1. in genere:  $\max \text{ m } 7,00$ , o pari a esistente se superiore;
- f2. a distanza da confine inferiore a m 5,00:  $\max \text{ m } 3,50$ , o pari a esistente se superiore.
- b. Gli edifici per ricovero di animali rispettano inoltre le norme di cui al regolamento edilizio.
- 3°. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE FUNZIONALE PER MOTIVATE ESIGENZE DI EDIFICI ESISTENTI, FINO A  $\text{M}^3 \text{ } 200$  IN VOLUME E  $\text{M}^2 \text{ } 150$  IN SUPERFICIE COPERTA PER OGNI UNITA' EDILIZIO-FUNZIONALE
- a. Le opere sono realizzate in funzione della destinazione esistente o per destinazione agricola o agrituristica.
- b. Le opere rispettano una distanza da confine minima di m 5,00, o pari a esistente se inferiore, e un'altezza massima di m 7 o pari ad esistente per ampliamenti.

- c. Sono comunque rispettate le caratteristiche tipologiche storiche e d'uso dei materiali esistenti. Potranno essere concesse deroghe alle prescrizioni relative alle caratteristiche tipologiche e ai materiali da utilizzare solo nel caso in cui le preesistenze non abbiano particolari valori architettonici, tipologici ed ambientali da tutelare.

B. Attuazione e disposizioni particolari

- 1°. Le opere di cui alla sezione A, punti 1°, 2° e 3° sono realizzate mediante intervento diretto. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere, è soggetto ad autorizzazione.
- 2°. Le opere di cui alla sezione A, punto 1° sono consentite esclusivamente all'interno di lotti con edifici di cui al punto 2°, di pari o maggiore superficie coperta, esistenti od oggetto di concessione. In quest'ultimo caso il certificato di abitabilità, per gli edifici di cui al punto 1°, è subordinato all'ultimazione ed utilizzazione per la destinazione prevista in concessione degli edifici di cui al punto 2°.
- 3°. sono vietati:
  - a. gli allevamenti zootecnici a carattere industriale;
  - b. il deposito ed esposizione di materiali a cielo aperto non connessi con l'attività agricola;
  - c. l'apertura e l'ampliamento di cave.
- 4°. L'attività agrituristica comprende i tipi, utilizza i locali ed è soggetta ai limiti di cui alla L.R. 25/1996.
- 5°. Le opere da realizzarsi in zona vincolata dal punto di vista ambientale ai sensi del D. Lgs. 490/99 devono rispettare le norme previste dall'art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale. Potranno essere concesse deroghe alle prescrizioni relative alle caratteristiche tipologiche e ai materiali da utilizzare solo nel caso in cui le preesistenze non abbiano particolari valori architettonici, tipologici ed ambientali da tutelare fermo restando che le nuove opere non dovranno recare un decremento dei valori ambientali presenti sul sito.
- 6°. E' consentita la realizzazione delle *strutture leggere* e delle *infrastrutture minori*.

#### 4.4. Zone dei parchi strutturati, aree di sosta

E' vietata l'*edificazione*.

E' consentita la realizzazione delle *infrastrutture minori* qualora queste siano necessarie alla gestione del parco e al suo sviluppo.


E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* di dimensioni inferiori a 50 m<sup>2</sup> di superficie coperta e 3 m di altezza solo se finalizzate alla fruizione del parco e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio.

Gli interventi sopra elencati devono essere autorizzati dall'ente gestore del parco, il quale può dettare prescrizioni nel merito dell'ubicazione, delle dimensioni e della tipologia dei manufatti e degli interventi accessori di inserimento ambientale.


#### **4.5. Zone invariate**

Le opere dovranno rispettare le specifiche norme previste dal Piano Regolatore Generale Comunale. In tali zone comprese all'interno del perimetro di Parco Comunale dello Stella resta invariata la normativa e la zonizzazione previste dal vigente PRGC.


**ALLEGATO A: taglio del bosco**



**ALLEGATO B: abbattimento di alberi notevoli ( $\varnothing_{1,30} > 60$  cm)**




**ALLEGATO C: semina, mantenimento o recupero di prati stabili**




### ALLEGATO D: vasca di fitodepurazione e sedimentazione

(vasca tipo di fitodepurazione dei residui chimici e di sedimentazione della terra fine provenienti dai fossi di scolo degli appezzamenti agricoli)




sezione del fosso di scolo all'ingresso nella vasca



elementi lapidei messi in opera per fissare la quota di fondo

S = superficie della sezione del fosso di scolo

sezione delle bocche di uscita della vasca di filtraggio



S1 = superficie della sezione delle bocche di uscita della vasca

TAVOLE DI PROGETTO DEL PARCO VIGENTE  
(zonizzazione regolamentare)

<b>TECNOFORREST ASSOCIATI</b> dott. for. Gian Franco Drossi dott. for. Enrico Stardi Via Svingher, 25 - 33100 Udine   tel/fax: 0432 599727   email: t.f.a.a@libero.it   Part. IVA: 01813660300			
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Provincia di Udine <b>COMUNE DI RIVIGNANO</b>			
<b>PROGETTO DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA</b> L.R. 42/96, art. 6			
<b>CARTA DI PROGETTO</b> (Nord)			
data	scala	file	allegato
	1:5.000	tax_13a.prn	<b>13a</b>
il committente		il tecnico incaricato	consulenti
COMUNE DI RIVIGNANO		dott.for. Enrico Stardi	

**LEGENDA**

**ELEMENTI SOGGETTI A GESTIONE ORDINARIA**

- boschi ad evoluzione guidata
- boschette agrarie
- arbusteti lasciati alla libera evoluzione
- prati stabili da mantenere o recuperare
- prati da sfalcio e pascoli
- vegetazione palustre
- terreni inolti o cespugliati da recuperare a seminativo, a prato stabile, a bosco o a vegetazione a mosaico
- zone a verde ornamentale
- corsi d'acqua, risorgenze
- fasce boscate agrarie
- fasce boscate ripariali
- alberi notevoli

**PERIMETRI DI RIFERIMENTO NORMATIVO**

- perimetro del parco comunale dello Stella
- perimetro del biotopo "Risorgive di Zamco"
- perimetro dell'area di ripercussione "Risorgive dello Stella"
- perimetro del S.I.C. "Risorgive dello Stella"

**ZONE DI INTERVENTO SPECIFICO**


- T1 parchi strutturali, aree di sosta
- RFI zone preferenziali di rinaturazione
- C12 zone di completamento dei corridoi ecologici
- F2 bacini di decantazione e depurazione delle acque di scarico delle peschiere
- area archeologica
- approdi

**VIABILITÀ ESISTENTE**  
(ordinaria manutenzione / adeguamento funzionale)

- strade asfaltate
- strade bianche
- capezzagne a fondo naturale
- percorsi ciclabili già realizzati

**VIABILITÀ E SENTIERISTICA DI PROGETTO**  
(nuove realizzazioni)

- percorsi ciclabili previsti dal Piano del traffico e della viabilità ciclistica di Rivignano
- altri pedonali/ciclabili di progetto
- sentieristica ricreativa e di interpretazione ambientale



<p><b>TECNFOREST ASSOCIATI</b>          dott. for. Gian Franco Deossi          dott. for. Enrico Siardi          Via Strigher, 25 - 33100 Udine tel/fax: 0432 509727 email: t.f.asv@libero.it Part. IVA: 01813360030</p>			
<p>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA          Provincia di Udine  <b>COMUNE DI RIVIGNANO</b></p>			
<p><b>PROGETTO DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA</b>          L.R. 42/96, art. 6</p>			
<p><b>CARTA DI PROGETTO</b>          (Sud)</p>			
data	scala	file	allegato
	1:5.000	tav_13b.prm	<b>13b</b>
il committente		il tecnico incaricato	consulenti
COMUNE DI RIVIGNANO		dott.for. Enrico Siardi	

**LEGENDA**

**ELEMENTI SOGGETTI A GESTIONE ORDINARIA**

-  boschi ad evoluzione guidata
-  boschette agrarie
-  arbusteti lasciati alla libera evoluzione
-  prati stabili da mantenere o recuperare
-  prati da sfalco e pascoli
-  vegetazione palustre
-  terreni incolti o cespugliati da recuperare a seminativo, a prato stabile, a bosco o a vegetazione a mosaico
-  zone a verde ornamentale
-  corsi d'acqua, risorgenze
-  fasce boscate agrarie
-  fasce boscate ripariali
-  alberi notevoli

**PERIMETRI DI RIFERIMENTO NORMATIVO**

-  perimetro del parco comunale dello Stella
-  perimetro del biotopo "Risorgive di Zarnico"
-  perimetro dell'area di riferimento "Risorgive dello Stella"
-  perimetro del S.I.C. "Risorgive dello Stella"

**ZONE DI INTERVENTO SPECIFICO**


-  **T1** parchi strutturali, aree di sosta
-  **RF1** zone preferenziali di rinaturazione
-  **C12** zone di completamento dei corridoi ecologici
-  **F2** bacini di decantazione e depurazione delle acque di scarico delle peschiere
-  area archeologica
-  approdi

**VIABILITÀ ESISTENTE**  
 (ordinaria manutenzione / adeguamento funzionale)

-  strade asfaltate
-  strade bianche
-  capezzagne a fondo naturale
-  percorsi ciclabili già realizzati


**VIABILITÀ E SENTIERISTICA DI PROGETTO**  
 (nuove realizzazioni)

-  percorsi ciclabili previsti dal Piano del traffico e della viabilità ciclistica di Rivignano
-  altri pedonali/ciclabili di progetto
-  sentieristica ricreativa e di interpretazione ambientale



# MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE URBANISTICA

Modifiche alla zonizzazione urbanistica



Modifiche alla zonizzazione urbanistica




Figura 1: ex fornace Anzil - (1) da F4A a parcheggio (progetto LIFE STAR); (2) modifica perimetro; (3) da F4A ad area di sosta/parcheggio.




Figura 2: Sivigliano – (1) da zona invariata a F4A.




Figura 3: sotto il Taglio – (1) modifica perimetro.

4




Figura 4: Flambruzzo – (1, 3) da zona invariata a F4A; (2) da F4A a parco strutturato; (4) da F4A e zona invariata a E4P; (5) da F4A a parcheggio esistente (progetto LIFE STAR).

5






Figura 5: sotto Ariis – (1) da Parchi strutturati/aree di sosta a F4A.



6

Figura 6: Villa Ottelio – (1) da Parchi strutturati a F4A; (2) da Zone invariate a zona A di Villa Ottelio; (3) da Zone invariate a Parchi strutturati e parcheggi; da F4A a vivaio progetto LIFE “STAR”.




7


Figura 7: Stella al limite sud della ZSC – (1) da Zone invariate a F4A e ormeggi; (3) da F4A a Parchi strutturati/aree di sosta.

ESTRATTO DEL  
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

## Estratti del Piano Paesaggistico Regionale




Previsioni dei percorsi della mobilità lenta e vie d'acqua del PPR nella zona di interesse.



Tessuto ecologico territoriale della zona interessata secondo il PPR.

## RAPPORTI CON LE ALTRE AREE TUTELATE

## Rapporti con le altre aree tutelate




Relazione tra il Parco dello Stella di Rivignano Teor e le altre aree di tutela ambientale.


## ORMEGGI

localizzazione e habitat interessati

## UBICAZIONE DEGLI APPRODI/ORMEGGI NEL PARCO



# ORMEGGIO "A"



1:5.000


## Legenda

-  ormeggi parco 2004
-  approdi esistenti
-  approdi di progetto (indicativo)
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

## habitat\_ZSC\_Stella

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)

# ORMEGGIO "B"



1:5.000


## Legenda

-  ormeggi parco 2004
-  approdi esistenti
-  approdi di progetto (indicativo)
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

## habitat\_ZSC\_Stella

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)

# ORMEGGIO "C"




1:5.000

## Legenda

-  approdi esistenti
-  parco comunale

# ORMEGGIO N. 1



1:5.000


## Legenda

-  ormeggi parco 2004
-  approdi esistenti
-  approdi di progetto (indicativo)
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

## habitat\_ZSC\_Stella

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)

## ORMEGGIO N. 2



1:5.000


### Legenda

-  ormeggi parco 2004
-  approdi esistenti
-  approdi di progetto (indicativo)
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

### habitat\_ZSC\_Stella

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)

## ORMEGGIO N. 3



1:5.000

### Legenda

-  ormeggi parco 2004
-  approdi esistenti
-  approdi di progetto (indicativo)
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

### habitat\_ZSC\_Stella

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)

## ORMEGGIO N. 4



1:5.000

### Legenda

-  ormeggi parco 2004
-  approdi esistenti
-  approdi di progetto (indicativo)
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

### habitat\_ZSC\_Stella

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)




SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata (parco esistente)	72	0	0	0	0	52	20	0	144
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata (variante)	72	0	0	0	0	72	0	0	144
DIFFERENZA VARIANTE - PARCO VIGENTE	0	0	0	0	0	20	-20	0	0


## PARCHI STRUTTURATI/AREE DI SOSTA

localizzazione e habitat interessati

## UBICAZIONE DEI PARCHI STRUTTURATI/AREE DI SOSTA



## AREA DI SOSTA N. 1



1:5.000


### Legenda

-  parchi strutturati/aree di sosta parco vigente
-  parchi strutturati/aree di sosta della variante al parco
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

### habitat di interesse comunitario entro ZSC e prati stabili di inventario

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (imboschimenti)
-  INVENTARIO\_PRATI\_STABILIPolygon

## PARCO STRUTTURATO/AREA DI SOSTA N. 2



1:5.000

### Legenda

-  parchi strutturati/aree di sosta parco vigente
-  parchi strutturati/aree di sosta della variante al parco
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

### habitat di interesse comunitario entro ZSC e prati stabili di inventario regionale

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (imboschimenti)
-  prati stabili (inventario regionale)

**PARCHI STRUTTURATI**  
**N. 3 (Villa Ottelio e area sportiva)**  
**N. 9 (vasche dell'Ente Tutela Pesca)**



1:5.000


**Legenda**

- parchi strutturati/aree di sosta parco vigente
- parchi strutturati/aree di sosta della variante al parco
- parco comunale
- ZSC IT3320026

**habitat di interesse comunitario entro ZSC e prati stabili di inventario regionale**

- 3260 - Fiumi delle pianure e montani
- 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
- 6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
- 7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
- 7230 - Torbiere basse alcaline
- 91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
- 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
- r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)
- prati stabili (inventario regionale)

## AREA DI SOSTA N. 4



1:5.000

### Legenda

-  parchi strutturati/aree di sosta parco vigente
-  parchi strutturati/aree di sosta della variante al parco
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

### habitat di interesse comunitario entro ZSC e prati stabili di inventario

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (imboschimenti)
-  INVENTARIO\_PRATI\_STABILIPolygon

## PARCO STRUTTURATO/AREA DI SOSTA N. 5



1:5.000


### Legenda

-  parchi strutturati/aree di sosta parco vigente
-  parchi strutturati/aree di sosta della variante al parco
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

### habitat di interesse comunitario entro ZSC e prati stabili di inventario regionale

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)
-  prati stabili (inventario regionale)

## AREA DI SOSTA N. 6



1:5.000


### Legenda

-  parchi strutturati/aree di sosta parco vigente
-  parchi strutturati/aree di sosta della variante al parco
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

### habitat di interesse comunitario entro ZSC e prati stabili di inventario regionale

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (imboschimenti)
-  INVENTARIO\_PRATI\_STABILIPolygon

## PARCO STRUTTURATO N. 7



1:10.000


### Legenda

-  parchi strutturati/aree di sosta parco vigente
-  parchi strutturati/aree di sosta della variante al parco
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

### habitat di interesse comunitario entro ZSC e prati stabili di inventario regionale

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (imboschimenti)
-  prati stabili (inventario regionale)

**AREA DI SOSTA N. 8**  
(esterna al parco ma funzionalmente connessa)



1:5.000


**Legenda**

- parchi strutturati/aree di sosta parco vigente
- parchi strutturati/aree di sosta della variante al parco
- parco comunale
- ZSC IT3320026

**habitat di interesse comunitario entro ZSC e prati stabili di inventario regionale**

- 3260 - Fiumi delle pianure e montani
- 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
- 6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
- 7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
- 7230 - Torbiere basse alcaline
- 91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
- 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
- r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)
- INVENTARIO\_PRATI\_STABILIPolygon

PARCO STRUTTURATO N. 10  
(Villa Rota-Badoglio)



1:5.000


Legenda

-  parchi strutturati/aree di sosta parco vigente
-  parchi strutturati/aree di sosta della variante al parco
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

habitat di interesse comunitario entro ZSC e prati stabili di inventario regionale

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)
-  prati stabili (inventario regionale)

## AREA DI SOSTA N. 11



1:5.000

### Legenda

-  parchi strutturati/aree di sosta parco vigente
-  parchi strutturati/aree di sosta della variante al parco
-  parco comunale
-  ZSC IT3320026

### habitat di interesse comunitario entro ZSC e prati stabili di inventario regionale

-  3260 - Fiumi delle pianure e montani
-  62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
-  6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
-  7210\*- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
-  7230 - Torbiere basse alcaline
-  91E0\*- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
-  91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
-  r91E0\*- rForeste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (imboschimenti)
-  INVENTARIO\_PRATI\_STABILIPolygon


## PERCORSI

localizzazione e habitat interessati

## Percorsi del parco vigente


PERCORSI PREVISTI NEL PARCO VIGENTE  
(ZSC e vicinanze)

parte  
NORD



INTERFERENZE Percorsi - Habitat N2000 nel Parco Vigente  
(entro ZSC)

parte  
NORD




**Legenda**

- percorsi previsti
- ciclo-pedonale
- sentiero
- di cui in habitat N2000
- nuovi percorsi
- - - adeguamento funzionale di carrarecce esistenti
- habitat\_ZSC\_Stella
- 3260 - Fiumi delle pianure e montani
- 62A0 - Formazioni erbose secche
- 6410 - Praterie con Molinia
- 7210\* - Paludi calcaree
- 91E0\* - Foreste alluvionali
- 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi
- r91E0\* - Rinaturazione di foreste alluvionali
- ZSC IT3320026
- parco comunale

PERCORSI PREVISTI NEL PARCO VIGENTE  
(ZSC e vicinanze)

parte  
SUD



Legenda

percorsi del parco

— ciclo-pedonali

— sentieri


- - - di cui interni alla ZSC (i numeri indicano la tratta)

▤ parco comunale

▤ ZSC IT3320026

INTERFERENZE PERCORSI - HABITAT N2000 NEL PARCO VIGENTE  
(entro ZSC)

parte  
SUD





ambito	tipologia	percorso	tratta	intervento	sviluppo	sviluppo	di cui in ZSC	habitat N2000 intersecati							
					m	m		m	3260	62a0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0
TOTALE						23.749	11.633	223	173	13	15	0	4.055	80	0
					4.559										

\* percorso realizzato

\*\* dato previsionale generico, non localizzato e non contabilizzato entro la ZSC per il confronto con la variante

TOTALE SENTIERISTICA	10.857	6.823	193	48	13	15	-	3.010	80	-
TOTALE PERCORSI PEDONALI / CICLABILI	8.246	4.810	30	125	-	-	-	1.045	-	-
TOTALE CICLABILI (dal piano del traffico)	4.646									
TOTALE	23.749	11.633	223	173	13	15	-	4.055	80	-


SUPERFICIE OCCUPATA (nuovi percorsi + adeguamenti funzionali)	totale in habitat	3260	62a0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0	r91E0*
	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata da sentieri (largh. 0,8 m)	2.687	154	38	10	12	0	2.408	64	0
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata da percorsi ciclo-pedonali (largh. 2,5 m)	3.000	75	313	0	0	0	2.613	0	0
TOTALE	5.687	229	351	10	12	0	5.021	64	0

SUPERFICIE OCCUPATA (solo nuovi percorsi)	totale in habitat	3260	62a0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0	r91E0*
	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata da sentieri (largh. 0,8 m)	2.479	154	38	10	12	0	2.200	64	0
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata da percorsi ciclo-pedonali (largh. 2,5 m)	1.685	75	0	0	0	0	1.610	0	0
TOTALE	4.164	229	38	10	12	0	3.810	64	0

Percorsi previsti dalla variante al parco

PERCORSI PREVISTI NELLA VARIANTE AL PARCO  
(ZSC e vicinanze)

parte  
NORD




Legenda

- ciclo-pedonali
- sentieri
- - - di cui interni alla ZSC
- 1 num. di riferimento delle tratte
- ⋯ parco comunale
- ZSC IT3320026


INTERFERENZE PERCORSI - HABITAT N2000 NELLA VARIANTE AL PARCO  
(entro ZSC)

parte  
NORD



PERCORSI PREVISTI NELLA VARIANTE AL PARCO  
(ZSC e vicinanze)

parte  
SUD




Legenda

- ciclo-pedonali
- sentieri
- di cui interni alla ZSC
- 1 num. di riferimento delle tratte
- parco comunale
- ZSC IT3320026

isa

INTERFERENZE PERCORSI-HABITAT N2000 NELLA VARIANTE AL PARCO  
(entro ZSC)

parte  
SUD







ambito	identificazione	percorso	tratta	intervento	tratte	percorsi	totale	di cui in ZSC	habitat N2000 inrersecati							
					m				m	3260	62a0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0
Fiume Stella tra Driolassa e Rivarotta	percorso ciclabile tra Driolassa e Rivarotta	Chiarmacis	65-66	adeguamento funzionale	398	4.039	4.784	0								
			66-67	strada bianca esistente (FP)				0								
		Chiarmacis - Rivarotta	67-70	adeguamento funzionale	529			0								
			70-71	nuova realizzazione	798			0								
			71-72	strada asfaltata esistente (FP)				0								
			72-73	adeguamento funzionale (in parte FP)	530			0								
			73-74	adeguamento funzionale (FP)				0								
			74-75	adeguamento funzionale	103			0								
			75-77	strada bianca esistente (FP)				0								
			77-78	nuova realizzazione	188			0								
	collegamento con Pocenia	collegamento con percorsi in sinistra Stella	65-68	nuova realizzazione (ciclabile)	332	380	0									
			68-69	nuovo ponte ciclabile e accessi	48		0									
	sentiero area T7	sentiero	86-87	nuova realizzazione (sentiero)	365	365	0									
							29.304	11.186	10	129	0	0	0	1.547	154	113
									1.953							

\* tratte già contabilizzate in altri percorsi/anelli

(FP) = fuori parco

TOTALE SENTIERI	8.468			6.222	4	129	0	0	0	1.376	0	113
TOTALE PERCORSI AD USO MISTO PEDONALE/CICLABILE (compresi ponti e rampe di accesso)	20.836			4.964	6	0	0	0	0	171	154	0
TOTALE	29.304			11.186	10	129	0	0	0	1.547	154	113


SUPERFICIE OCCUPATA (nuovi percorsi + adeguamenti funzionali)

	totale in habitat	3260	62a0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0	r91E0*
	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata da sentieri (largh. 0,8 m)	1.298	3	103	0	0	0	1.101	0	90
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata da percorsi ciclo-pedonali (largh. 2,5 m)	828	15	0	0	0	0	428	385	0
TOTALE	2.125	18	103	0	0	0	1.528	385	90

SUPERFICIE OCCUPATA (solo nuovi percorsi)

	totale in habitat	3260	62a0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0	r91E0*
	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata da sentieri (largh. 0,8 m)	1.052	3	0	0	0	0	958	0	90
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata da percorsi ciclo-pedonali (largh. 2,5 m)	193	15	0	0	0	0	178	0	0
TOTALE	1.245	18	0	0	0	0	1.136	0	90

## CARTA DELLE VOCAZIONE FAUNISTICA



**Legenda**

- habitat**  
(specie faunistiche potenzialmente presenti)
- boschi umidi (1083, 1088, 1167, 1193, 1215, 1220)
  - boschi mesici (1083, 1088, 1215)
  - aree di rinaturazione verso boschi umidi (1167, 1193, 1220)
  - prati umidi e vegetazione palustre (1014, 1071, 1191, 1167, 1193, 1220)
  - acque e corsi d'acqua di risorgiva (1092, 1107, 1163, 1097, 1131, 1137, 1149, 1167, 1193, 1220)
- ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella
- parco comunale

- Specie faunistiche di Direttiva Habitat attribuite agli habitat cartografati dall'Al. 3 del PdG della ZSC o da attribuzione ad hoc.
- INVERTEBRATI**  
 1092 *Austropotamobius pallipes*  
 1014 *Vertigo angustior*  
 1083 *Lucanus cervus*  
 1088 *Cerambyx cerdo*  
 1071 *Coenonympha oedippus*
- PESCI**  
 1107 *Salmo (trutta) marmoratus*  
 1163 *Cottus gobio*  
 1097 *Lethenteron zanandreae*  
 1131 *Leuciscus souffia*  
 1137 *Barbus plebejus*  
 1149 *Cobitis taenia*  
 1991 *Sabanejewia larvata*
- ANFIBI E RETTILI**  
 1167 *Triturus carnifex*  
 1193 *Bombina variegata*  
 1215 *Rana latastei*  
 1220 *Emys orbicularis*

STUDIO DI INCIDENZA  
DELL'AMPLIAMENTO DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA DI RIVIGNANO TEOR

**vocazione faunistica**

scala 1 : 10.000

PROFESSIONISTI INCARICATI  
 dott. for. Enrico Siardi    dott. arch. Paola Cigalotto  
 dott. for. Giulio Cosola    dott. geol. Luca Bincoletto

COMMITTENTE  
 Comune di Rivignano

ELABORATO N.  
**All.11**

VER. 01  
REV. 00

DATA  
**28.02.2018**

## QUESTIONARIO ON LINE

# Costruiamo il parco comunale dello Stella

Stiamo estendendo il Parco comunale dello Stella di Rivignano al territorio di Teor. Già che ci siamo gli facciamo un "tagliando", vediamo cosa fino ad ora ha funzionato e cosa no e cerchiamo di cambiarlo in meglio.

Ricordiamoci che il parco non è un mucchio di carte ma è l'unione tra quanto di bello e buono c'è nel territorio dello Stella e le persone che ci vivono o ci passano un po' di tempo (cioè voi). Conoscere le caratteristiche del territorio è abbastanza facile, basta fare delle analisi. Conoscere voi e le vostre esigenze è invece più difficile ma è altrettanto necessario. Aiutateci compilando il questionario o contattando il Comune per eventuali incontri.

Perché lo chiediamo? Vogliamo capire cosa può fare il parco per voi e cosa potete fare voi per il parco.

SCADENZA: è possibile compilare il questionario fino al 15 marzo 2017. Ci dispiace ma abbiamo tempi stretti.

NOTA: è possibile compilare solo un questionario per ogni indirizzo e-mail, entrando con l'account Google. Se non hai un account Google creane uno. Oppure scarica il pdf, compilalo e consegnalo al Comune.

\*Campo obbligatorio

## QUALCOSA SU DI TE

### 1. Chi sei? \*

Scegli solo una risposta, grazie.  
*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- persona fisica
- associazione
- attività economica
- Altro: \_\_\_\_\_

### 2. Cosa sei? \*

Scegli le voci che ti descrivono (anche più di una).  
*Contrassegna solo un ovale.*

- studente
- pensionato
- agricoltore
- agriturismo/fattoria didattica
- ristorazione (escluso agriturismi)
- alloggio (B&B, ...)
- se sei un'associazione, una scuola o non ti riconosci nei punti precedenti, specifica cosa sei sotto "Altro"
- Altro: \_\_\_\_\_

### 3. Dove stai? \*

Dove risiedi (persona fisica) o dove svolgi principalmente l'attività che hai descritto sopra (una sola scelta).

*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- dentro il parco comunale dello Stella
- a Rivignano Teor, ma fuori dal parco
- Altro: \_\_\_\_\_

# TU E IL PARCO

## 4. Cosa fai nel parco? \*

Spunta le attività che svolgi/vorresti svolgere in relazione al parco (anche più di una).

*Contrassegna solo un ovale.*

- studio della natura
- passeggiate
- attività sportiva
- caccia/pesca
- produzione agricola
- agriturismo
- ristorazione
- alloggio (B&B, ...)
- Altro: \_\_\_\_\_

## 5. Come va con il parco?

Nell'ambito di quello che fai per lavoro o per il tuo piacere, come è il tuo rapporto ATTUALE con il parco? Solo una risposta, grazie.

*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- va bene, il parco mi piace/mi è utile
- né bene né male, i pro e i contro si bilanciano
- attualmente quello che faccio non ha rapporti con il parco
- male, il parco non mi piace/intralcia la mia attività

## 6. Come potrebbe andare?

Rispetto a quanto indicato prima la situazione potrebbe cambiare? Solo una risposta, grazie.

*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- sì, se il parco si sviluppa/viene gestito meglio/se cambiano le norme
- sì, se il parco viene eliminato
- no, non vedo possibilità di grandi cambiamenti

## 7. Con chi hai a che fare nel parco?

Per svolgere l'attività che svolgi/vorresti svolgere nel parco ti ritrovi ad avere a che fare con altre persone, enti pubblici, associazioni (segnare la categoria più importante/problematica per te)? Solo una risposta, eventualmente specificata in "Altro", grazie.

*Contrassegna solo un ovale.*

- agricoltori/proprietari dei terreni
- cacciatori
- turisti
- sportivi
- il Comune
- altri enti pubblici (specifica in "Altro")
- associazioni, pro loco, ecc. (specifica in "Altro")
- scuole (specifica il tipo di scuola in "Altro")
- non ho rapporti particolari con altri soggetti
- Altro: \_\_\_\_\_

### 8. I rapporti sono buoni o ci sono problemi?

Indicare come sono i rapporti con la categoria che hai indicato prima. Una sola risposta, grazie.  
*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- sono ottimi e costruttivi
- sono buoni, non ho problemi
- né buoni né cattivi, o si bilanciano
- non buoni, ci sono dei problemi
- un disastro

### 9. Come potrebbero essere migliorati?

Specificare in poche parole come i rapporti che hai descritto potrebbero essere migliorati.

---

### 10. Con chi vorresti avere dei contatti per le attività che svolgi nel parco?

Mettersi insieme aiuta. Indica con chi pensi ti sarebbe utile instaurare un contatto. Anche più risposte.  
*Contrassegna solo un ovale.*

- agricoltori
- cacciatori
- turisti
- sportivi
- il Comune
- altri enti pubblici (specifica in "Altro")
- associazioni, pro loco, ... (specifica in "Altro")
- scuole (specifica in "Altro")
- Altro: \_\_\_\_\_

### 11. Perché?

Perché questi contatti potrebbero tornarti utili?  
Breve risposta libera.

---

## IL FUTURO POSSIBILE

### 12. Quali sono le questioni più importanti che il parco dovrebbe affrontare? \*

Descrivi in breve le questioni specifiche che ritieni prioritarie (max. 3).

---

### 13. Cosa può fare il parco per te?

L'ambiente naturale e la presenza del parco possono portare benefici di vario tipo (gli esperti li chiamano "servizi ecosistemici"). Indica cosa può fare di buono il parco per te. Anche risposte multiple.

*Contrassegna solo un ovale.*

- favorire la produzione/commercializzazione di prodotti agricoli locali (prodotti biologiche e simili)
- fornire energia rinnovabile, come legna da ardere o pellet
- proteggere dalle esondazioni dello Stella
- purificare le acque dei campi agricoli da concimi e fitofarmaci prima che finiscano nello Stella
- conservare l'ambiente naturale il più possibile integro
- aiutare il buon funzionamento dei cicli ecologici (impollinazione, ...) nelle zone vicine
- rafforzare l'identità culturale locale
- rendere più semplice la burocrazia per le attività nel parco (specificare in "Altro") .....
- fornire indirizzi chiari per lo sviluppo delle proprie attività nel parco
- stimolare l'aggregazione e coordinare le varie attività del parco
- essere occasione di studio ed educazione alla natura (per scuole ma anche per persone qualsiasi)
- fornire un ambiente naturale bello dove trascorrere del tempo
- strutturare dei percorsi per passeggiate o giri in bici
- controllare più intensamente la tutela della natura dentro il parco
- Altro: \_\_\_\_\_

### 14. Cosa puoi fare tu per il parco?

Ok, il parco può fare molto per te, ma tu cosa puoi fare per aiutare a sviluppare tutto questo? Ricordati che senza di te il parco è solo carta e norme. Anche più risposte.

*Contrassegna solo un ovale.*

- fornire prodotti agricoli sani e di elevata qualità, concordando standard e controlli
- comprare con continuità questi prodotti per favorire la crescita delle aziende agricole del parco
- consentire il passaggio dei visitatori nella viabilità privata sui miei terreni
- eseguire dei lavori (esempio: pulizia dei percorsi, sfalci) dietro compenso.
- eseguire piccoli lavori di manutenzione gratuitamente, come volontariato o per mantenersi in salute
- partecipare al controllo del rispetto delle norme nel parco
- fornire servizi ai visitatori (ristorazione, pernottamento, visite guidate, ...)
- concordare la gestione dei miei boschi/prati/terreni per favorire lo sviluppo del parco
- Altro: \_\_\_\_\_

### 15. Qualche altra idea?

Hai qualche idea particolare, geniale, importante, o anche solo un piccolo suggerimento? Sii breve, per piacere.

\_\_\_\_\_


# 35 risposte

[Vedi tutte le risposte](#) [Pubblica i dati di analisi](#)

## Riepilogo


### QUALCOSA SU DI TE

#### Chi sei?



persona fisica	<b>34</b>	97.1%
associazione	<b>1</b>	2.9%
attività economica	<b>0</b>	0%
Altro	<b>0</b>	0%

#### Cosa sei?




studente	<b>10</b>	28.6%
pensionato	<b>2</b>	5.7%
agricoltore	<b>1</b>	2.9%
agriturismo/fattoria didattica	<b>0</b>	0%
ristorazione (escluso agriturismi)	<b>1</b>	2.9%
alloggio (B&B, ...)	<b>0</b>	0%
se sei un'associazione, una scuola o non ti riconosci nei punti precedenti, specifica cosa sei sotto "Altro"	<b>1</b>	2.9%
Altro	<b>21</b>	60%

#### Dove stai?




va bene, il parco mi piace/mi è utile	<b>21</b>	60%
né bene né male, i pro e i contro si bilanciano	<b>12</b>	34.3%
attualmente quello che faccio non ha rapporti con il parco	<b>1</b>	2.9%
male, il parco non mi piace/intralcia la mia attività	<b>1</b>	2.9%

### Come potrebbe andare?




andrà meglio se il parco si sviluppa di più	<b>20</b>	57.1%
andrà meglio se il parco viene gestito con più cura e risorse	<b>26</b>	74.3%
andrà meglio se cambiano le norme	<b>6</b>	17.1%
non vedo possibilità di grandi cambiamenti	<b>2</b>	5.7%
andrà meglio se il parco viene eliminato	<b>0</b>	0%

### Con chi hai a che fare nel parco?



agricoltori/proprietari dei terreni	<b>1</b>	2.9%
cacciatori	<b>3</b>	8.6%
turisti	<b>3</b>	8.6%
sportivi	<b>0</b>	0%
il Comune	<b>1</b>	2.9%
altri enti pubblici (specifica in "Altro")	<b>0</b>	0%
associazioni, pro loco, ecc. (specifica in "Altro")	<b>6</b>	17.1%
scuole (specifica il tipo di scuola in "Altro")	<b>0</b>	0%
non ho rapporti particolari con altri soggetti	<b>16</b>	45.7%
Altro	<b>5</b>	14.3%

### I rapporti sono buoni o ci sono problemi?



ne buoni ne cattivi, o si disanciano	5	17.2%
non buoni, ci sono dei problemi	3	10.3%
un disastro	3	10.3%

### Come potrebbero essere migliorati?

Ampliare il coinvolgimento tra istituzioni, portatori di interesse e cittadinanza!

limitando o impedendo di usare pesticidi e concimi e controllando gli scarichi degli allevamenti ittici

Organizzare percorsi per camminate sportive...e trovare il modo per non dover sempre essere da soli...ovviamente gratis

ALCUNE AREE DEL PARCO POTREBBERO ESSERE VIETATE ALLA CACCIA

Tenendo conto dei problemi dei proprietari che sono gli unici che conoscono il loro territorio


creando una zona di pesca magari no kil creando un piccolo laghetto artificiale per i pescatori

gestendolo con rispetto della natura

Non dovrebbero esserci cacciatori

e pericoloso camminare quando ci sono i cacciatori

### Con chi vorresti avere dei contatti per le attività che svolgi nel parco?



agricoltori	4	12.9%
cacciatori	3	9.7%
turisti	9	29%
sportivi	10	32.3%
il Comune	17	54.8%
altri enti pubblici (specifica in "Altro")	1	3.2%
associazioni, pro loco, ... (specifica in "Altro")	11	35.5%
scuole (specifica in "Altro")	5	16.1%
Altro	5	16.1%

## Perchè?

Perchè assieme si potrebbe sviluppare progetti che coinvolgano tutti.

I contatti con la scuola per organizzare delle attività assieme all'istituto. Mentre i contatti con regione e coni per creare "turismo culturale/sportivo"

Per sviluppare e salvaguardare il parco portando avanti tutto insieme un'idea condivisa e costruttiva. per scambiare ed eventualmente proporre idee ai gestori del parco

Potrebbero apprezzare il nostro territorio

Non ho mai avuto contatti, quindi averne avrà certamente qualcosa di positivo dedizione

per farlo apprezzare da noi stessi, altri c'è lo invidiano

potrebbero organizzare attività per la comunità

Perchè è l'unico ente che può migliorare il proprio territorio e capire i suoi problemi

migliorare il parco

Offerta per visitatori e turisti

punto di riferimento super partes

perché come già detto si può creare un lago artificiale vicino acquario per pescare no kill la pesca sportiva in quella zona può essere modo per creare turismo sportivo

organizzare attività Nature Walks Circuit Training etc

relazioni pubbliche attrarre gente a visitare queste zone

Ente gestore

## IL FUTURO POSSIBILE

### Quali sono le questioni più importanti che il parco dovrebbe affrontare?

Manutenzione, bidoni immondizia

Pulizia e manutenzione

Promozione, tutela, Fruibilità e business

Cura, pubblicità ed ottimizzazione delle risorse

Tutela dell'ambiente e del paesaggio naturale e del patrimonio agrario e rurale.

Definire l'iter burocratico per poter organizzare qualcosa al suo interno

Conservazione l'integrità dell'ambiente naturale, sensibilizzazione della popolazione e riduzione dell'inquinamento del terreno.

La pulizia del territorio

inquinamento

Cura del parco

La cura del verde e dei percorsi ciclabili

Penso che sarebbe una buona cosa organizzare manifestazioni a carattere turistico, per promuovere i prodotti della zona, in modo continuativo, sostenendo una rete di produttori, commercianti e ristoratori.

Sviluppare dei percorsi turistici migliori.

Pulizia, attrezzature ginniche (vedi Parco del Cormor Udine), sicurezza, cestini, servizi igienici...

pulizia e ordine

la pulizia del verde

collegare tutto il comune rivignano teor

abbandono abusivo di rifiuti

Conservare l'ambiente integro e favorire l'uso a tutti gli appassionati della vita nella natura.

Semplificare la burocrazia e togliere alcuni vincoli assurdi

pulizia senza meno restrizioni, miglioramento collegamenti, semplificazione iter per le attività che si vogliono svolgere (di qualsiasi tipo)

sfalciatura vegetazione, manutenzione sentieri

sviluppata e protezione delle specie animali e arboree; intensificazione dei percorsi ciclabili e pedonali con realizzazione di sentieri e cartellonistica

CONSERVARE L'AMBIENTE

uno o due punti in cui sia possibile almeno nei weekend da primavera a inizio autunno fermarsi per ristoro semplice, informazione, promozione prodotti e articoli del territorio, descrizione specie presenti nel parco (piante, animali, pesci) con immagini, ecc.

preservazione di flora e fauna, sviluppo anche economico per l'area grazie ad un eventuale "turismo" sentieri

Maggior consapevolezza nella gestione del verde storico (parco Villa Otellio)

Dovrebbero essere presenti più attrezzature come panchine, tavoli, scivoli e altalene per i più piccoli, altalene anche per i più grandi. Dovrebbero esserci più percorsi possibili per ciclisti e pedoni.

Maggiore sorveglianza.

1 pulizia dei margini del fiume dalle erbacce e dai rami secchi 2 derattizzazione

pulizia, panchine, gestione verde



cercare di mantenere quel poco che rimane dell'ambiente.

Salute, attrazione turistica, ricreazione

Turismo ecologico, tempo all'aria aperta, ambiente naturale.

Manutenzione periodica del verde. Migliorare la cartellonistica.

### **Cosa può fare il parco per te?**



### Qualche altra idea?

Creare una sinergia tra produttori locali e promuovere il parco e i prodotti sotto un unico marchio che identifichi questo territorio.

Se possibile sarebbe interessante sviluppare/sistemare la zona boschiva tra l'area festeggiamenti di Ariis e il comprensorio dell'acquario

promuovere il parco sul web per attirare il turismo unendosi in questo con altre realtà come il biotopo delle risorgive il parco delle risorgive di codroipo e le varie ville della nostra zona

Utilizzare il parco per cortometraggi cinematografici o di annunci economici per farlo conoscere e creare posti di lavoro anche all'interno dello stesso così ne sarà più certa la manutenzione e tutto il resto per conservarlo e farlo sviluppare sempre al meglio.

Sarebbe interessante organizzare dei percorsi guidati all'interno del parco in modo tale da far conoscere le bellezze e potenzialità di questo nostro parco/territorio, magari in collaborazione con delle agenzie turistiche in modo che possano anchesse proporre questi percorsi ai turisti.

O

Se proprio dobbiamo avere migranti in loco che contribuiscano alle loro spese integrando le risorse umane necessarie alla manutenzione ordinaria del parco (con tutte le dovute precauzioni a loro tutela).


creare sviluppo turistico con la caccia e' la pesca date un'occhiata a questo sito per rendere idea <http://www.trophyclub.it/>

Fitness Trail con attrezzi in legno e cycle path, panchine zone picnic

Fornire attrezzi per fitness lungo il percorso per facilitare la salute dei cittadini. Con area di riposo dove e possibile godere la natura.

Creare ulteriori percorsi in aree attualmente poco agibili con passerelle e quant'altro.

## Numero di risposte giornaliere



OPINIONI DEL PUBBLICO E  
DEI PORTATORI DI INTERESSE


## Le opinioni della popolazione

E' stato proposto, sia via internet che in forma cartacea, un questionario per conoscere le opinioni della popolazione sul parco comunale. Complessivamente sono pervenute 35 risposte, i cui risultati sono riportati nell'allegato A alla presente relazione. Il questionario non ha alcuna pretesa di rappresentatività statistica ma è indicativo, considerata l'eterogeneità dei partecipanti, del "feeling" che la popolazione residente ha nei confronti del parco. Di seguito vengono riassunti, commentati, i risultati.


RISULTATI	COMMENTO
<u>Chi ha risposto?</u> <ul style="list-style-type: none"><li>· 34 persone fisiche e 1 associazione</li><li>· nessun agriturismo o B&amp;B e solo 1 agricoltore</li><li>· campione estremamente variegato</li><li>· il tipo più rappresentato sono stati gli studenti (29%)</li><li>· il 100% delle risposte proviene da persone residenti nel Comune di Rivignano Teor</li></ul>	<p>Le opinioni sono state espresse da una tipologia molto variegata di figure che abitano nel comune di Rivignano Teor, dal commerciante al pensionato, con prevalenza di studenti (29%), mentre le figure imprenditoriali non hanno risposto significativamente.</p> <hr/> <p>Le risposte rispecchiano l'opinione del "pubblico indifferenziato" (i normali cittadini) di Rivignano Teor.</p>
<u>Attività svolte nel Parco.</u> <ul style="list-style-type: none"><li>· l'89% del campione frequenta il parco per passeggiate, di cui la metà anche per attività sportiva</li><li>· lo studio della natura (23%) prevale, ma non di molto, sulla caccia/pesca (17%)</li><li>· il 14% utilizza il parco anche per agriturismo/ristorazione e B&amp;B</li></ul>	<hr/> <p>L'utilizzo del parco per attività ricreative (passeggiate in primis) è dominante.</p>
<u>I rapporti con il Parco.</u> <ul style="list-style-type: none"><li>· il 60% apprezza il parco e lo ritiene utile e il 34% ha una opinione neutra</li><li>· 1 intervistato (agricoltore) ha un'opinione decisamente negativa</li><li>· il 74% del campione pensa che la situazione migliorerà se il parco verrà gestito con più cura e risorse e, per il 57%, se si espanderà</li><li>· il 17% vede possibilità positive se cambiano le norme</li></ul>	<p>Il parco riceve un riscontro positivo nella maggioranza del campione (60%) e in generale "non negativo" per la quasi totalità (94%). Solo un caso specifico vede il parco come fattore limitante e di intralcio alla propria attività.</p> <p>L'espansione del parco e soprattutto una sua gestione più attiva sono, per il campione, la strada per il miglioramento della situazione.</p> <p>Per una minoranza del campione anche la modifica della normativa è una condizione necessaria allo sviluppo (non è dato però sapere se si tratta delle norme di parco o sovraordinate, es. SIC)</p> <hr/> <p>Il parco è considerato positivamente.</p> <hr/> <p>L'espansione del parco e soprattutto una sua gestione più attiva e con maggiori risorse sono i mezzi ritenuti più importanti per migliorare la situazione.</p>
<u>I rapporti tra i vari attori</u> <ul style="list-style-type: none"><li>· quasi la metà del campione non ha rapporti con altri attori</li><li>· i rapporti esistenti avvengono prevalentemente (17%) tramite associazioni (pro loco, ...)</li></ul>	<p>La fruizione ricreativa del parco non porta a particolari interazioni tra i vari attori. Queste avvengono invece soprattutto tramite associazioni come le Pro Loco.</p> <p>In generale i rapporti sono decisamente buoni, ma nel 20% dei casi ci sono dei problemi, anche gravi.</p> <p>La maggioranza dei problemi segnalati (38%) riguardano la presenza dei cacciatori nel parco. I pescatori indicano</p>

RISULTATI	COMMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>· i rapporti tra gli attori sono ottimi o discreti nell'80% dei casi, mentre nel 20% sono problematici o pessimi</li> <li>· le soluzioni proposte per migliorare i rapporti variano: nel caso di rapporti già buoni si suggerisce di aumentare il coinvolgimento delle persone e organizzare iniziative comunitarie; nel caso di rapporti non buoni le soluzioni prospettate sono spesso di contrasto (vietare alcune zone alla caccia, controllo degli scarichi degli allevamenti ittici, ...) e in qualche caso propositivi (creare laghetto per pesca sportiva, ...)</li> <li>· più della metà (55%) del campione vorrebbe avere maggiori rapporti con il Comune e circa un terzo con associazioni (35%), altri sportivi (32%) e turisti (29%), la metà con le scuole (16%)</li> <li>· il desiderio di instaurare rapporti nasce da una forte esigenza di iniziative di sviluppo, di socialità e di coinvolgimento delle persone</li> </ul>	<p>invece problemi (25%) con gli scarichi degli allevamenti ittici e con i canoisti.</p> <p>L'unico agricoltore presente nel campione ha invece problemi con vari enti pubblici, per i vincoli imposti e la burocrazia eccessiva.</p> <p>Il Comune è visto come figura <i>super partes</i>, fonte di iniziative e coordinamento ed anche capace di comprendere (rispetto agli altri enti pubblici) i problemi del territorio. Anche le associazioni sono considerate come importanti punti di incontro e di attività in comune.</p> <hr/> <p>I rapporti tra i vari attori sono in generale buoni</p> <hr/> <p>C'è un problema di incompatibilità tra la fruizione ricreativa (dominante nel campione) e la caccia.</p> <hr/> <p>C'è una forte richiesta di iniziative di sviluppo e socialità.</p> <hr/> <p>Il Comune è considerato il punto di riferimento per le attività del parco e le associazioni uno strumento importante.</p>
<p><u>Le questioni più importanti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· vedi fig. 1</li> </ul>	<p>La manutenzione del parco (del verde e dei percorsi) e la questione dei rifiuti abbandonati (presumibilmente piccoli rifiuti) sono considerati fondamentali da circa un terzo del campione.</p> <p>La tutela della natura, importante per il 19% del campione, varia tra il desiderio di mantenere integro l'ambiente e la preoccupazione su possibili inquinamenti.</p> <p>Lo sviluppo di un business verde, basato sui prodotti e sull'attrattività dell'ambiente, è importante per il 15% del campione. L'attrattività deve però essere supportata da una buona rete di percorsi e di strutture ricreative e informative minimali (senza un vero e proprio centro visite).</p> <hr/> <p>La manutenzione (del verde, dei percorsi, ...) è considerata la questione più importante da affrontare.</p> <hr/> <p>Tutela della natura e business verdi, basati su prodotti locali e attrattività ambientale, hanno nel Parco una importanza simile.</p> <hr/> <p>L'infrastrutturazione leggera del parco è necessaria per sviluppare tutte le attività (economiche, sociali e legate alla salute) desiderate.</p>
<p><u>Cosa può fare il parco?</u> Vedi figg. 2-3-4-5-6</p>	<p>La richiesta maggiore è quella di servizi di tipo culturale/sociale e di mantenimento della qualità ambientale, considerati di importanza paritaria.</p> <p>In ambito culturale/sociale c'è una equa distribuzione tra le esigenze di studio della natura, di ricreazione lungo percorsi dedicati e di rafforzamento della identità culturale. Stupisce</p>


RISULTATI	COMMENTO
	<p>il desiderio di bellezza naturale, che supera tutte le altre esigenze.</p> <p>In ambito produttivo la richiesta di prodotti agricoli locali prevale.</p> <p>In ambito naturalistico prevale invece la generica richiesta di conservare l'ambiente naturale.</p> <hr/> <p>I servizi ecosistemici più richiesti al Parco sono di regolazione/conservazione dell'ecosistema e di tipo culturale/sociale.</p> <hr/> <p>Al Comune è richiesta soprattutto un'attività di coordinamento.</p>
<p><u>Cosa puoi fare tu per il parco?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· oltre l'80% del campione è disponibile a fare qualcosa per il parco</li> <li>· quasi il 60% del campione si mostra disponibile ad eseguire gratuitamente piccoli interventi manutentivi e a partecipare al controllo territoriale nel parco</li> <li>· il 21% mostra la stessa disponibilità, dietro compenso</li> <li>· la disponibilità a fornire prodotti agricoli secondo standard qualitativi controllati (3%) incontra la disponibilità ad acquistare i medesimi prodotti con continuità (31%)</li> <li>· altre forme di disponibilità sono rivolte alla gestione territoriale concordata e alla fornitura di servizi ai visitatori</li> </ul>	<p>La disponibilità mostrata dal campione è notevole e differenziata e lascia intravedere possibilità interessanti. In particolare si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· il desiderio di partecipare alla gestione attiva del parco, sia concreta (lavori di manutenzione) che di controllo</li> <li>· il possibile incontro tra domanda e offerta di prodotti agricoli "certificati"</li> <li>· una certa disponibilità a gestire i propri terreni in maniera concordata e soprattutto aperta al passaggio dei visitatori</li> </ul> <hr/> <p>C'è un'ampia disponibilità a partecipare alla gestione attiva del parco, sia fisica che di controllo.</p> <hr/> <p>Si può creare un piccolo circuito locale di compravendita continuativa di prodotti agricoli "certificati".</p>
<p><u>Qualche idea?</u></p> <p>Vedi le risposte nell'<i>all.12 – Questionario on line</i></p>	<p>Anche se variegata, molte idee puntano a sviluppare sinergie interne tra i produttori (marchio) e collegamenti con l'esterno (web, agenzie turistiche, set per video) per attrarre visitatori.</p> <p>Un'altra serie di idee punta allo sviluppo di percorsi ed aree attrezzate, in particolare per l'attività sportiva.</p> <hr/> <p>3 P: Percorsi, Prodotti e Promozione per attrarre visitatori.</p>




**Figura 1: le questioni più importanti relative al parco nelle opinioni in base al sondaggio.**




**Figura 2: tipologia dei servizi richiesti al Parco.**




**Figura 3: produzioni attese.**



**Figura 4: utilità attesa in ambito culturale/sociale (la richiesta di percorsi può intendersi collegata ai servizi per la salute e la ricreazione).**



**Figura 5: utilità attesa in materia ambientale.**



**Figura 6: ruolo che i cittadini si aspettano debba avere il Comune.**

In sintesi, il sondaggio esprime l'opinione del normale cittadino residente a Rivignano Teor, che frequenta il parco soprattutto per attività ricreative. Il parco è considerato positivamente ed al Comune è riconosciuto un ruolo di riferimento nella sua gestione, che deve però essere più attiva. In particolare c'è una forte richiesta di iniziative di sviluppo e socialità, da attuare tramite sinergie interne e contatti con l'esterno per attrarre visitatori. In tal senso nelle risposte dominano 3 "P": percorsi, prodotti e promozione. La tutela della natura e il rispetto delle norme sono comunque considerati fondamentali per lo sviluppo del parco. I rapporti tra i vari attori sono buoni, con l'eccezione della contrapposizione tra fruizione del parco e caccia e poco altro. C'è come dato estremamente positivo un'ampia disponibilità a partecipare attivamente alla gestione attiva e al controllo del parco.

## Le opinioni dei portatori di interesse

In data 11 maggio 2017 si sono svolti due incontri con i portatori di interesse, di cui uno rivolto esclusivamente agli agricoltori ed uno agli altri stakeholder. La partecipazione ha coinvolto complessivamente circa una quarantina di persone. Di seguito gli esiti principali:

### Incontro con gli agricoltori

Caratteristiche dei partecipanti	gran parte degli intervenuti erano <u>agricoltori dell'ex comune di Teor</u> (alcuni agricoltori di Rivignano erano intervenuti nell'altro incontro in quanto fornitori anche di altri servizi) e di conseguenza non hanno avuto modo di commentare la gestione passata del parco. Si tratta, per la caratteristica del territorio in cui hanno sede le loro aziende, di coltivatori "tradizionali" <u>che operano entro il normale regime di mercato</u> , senza tentare strade alternative quali agricoltura biologica o colture di nicchia. Di conseguenza il loro desiderio è essenzialmente quello di poter continuare a condurre i loro appezzamenti nella maggior libertà possibile.  di seguito gli argomenti principali emersi dalla conversazione.
Cosa può fare il parco per loro?	sostanzialmente nulla di rilevante, se non <u>contenere al minimo la burocrazia e soprattutto informare i visitatori delle esigenze di lavoro delle aziende agricole</u> (trattamenti fitosanitari, ecc.).  A tal fine sarebbe utile stilare una sorta di decalogo informativo per i visitatori, eventualmente riportato su tabelloni in campagna, per spingere alla comprensione e al rispetto dell'attività agricola.
Cosa possono fare loro per il parco?	mantenere in ordine il territorio e, se vi è reciproco rispetto, <u>lasciar passare i visitatori</u> lungo i percorsi che attraversano le loro proprietà.
Principali preoccupazioni	il timore maggiore è che l'espansione del parco possa comportare l'instaurarsi di <u>nuovi vincoli</u> .  un'altra preoccupazione riguarda i <u>rapporti con i visitatori</u> , in particolare durante i trattamenti e i giorni immediatamente successivi.

### Incontro con gli altri stakeholder

Caratteristiche dei partecipanti	in parte agricoltori con attività di B&B, fattoria didattica, agriturismo, in parte altri attori (Ente Tutela Pesca, Castello Badoglio di Flambruzzo, Riserva di caccia, ...). Sono tutte <u>realità che hanno sede nel parco o nelle immediate adiacenze</u> ed hanno avuto, a differenza degli agricoltori di Teor, <u>esperienza diretta di cosa voglia dire svolgere le proprie attività entro il parco</u> .
Sensazione generale	la presenza del parco è vista come una <u>notevole opportunità</u> , ma è necessario trovare delle modalità di gestione che consentano di <u>sviluppare in maniera coordinata e poco restrittiva le attività imprenditoriali</u> presenti che vogliono investire nel parco. Si sente molto <u>l'assenza di una azione informativa e divulgativa</u> che presenti in maniera unitaria, riconoscibile sul terreno, il parco. Lo Stella è per ora visto come un <u>territorio di passaggio</u> , non una meta specifica e definita per i visitatori. La capacità attrattiva delle singole attività imprenditoriali non è elevata mentre il loro coordinamento in un'immagine unitaria (il parco) potrebbe aumentare il loro peso e rendere il parco un nodo importante dell'ampia rete di percorsi ciclo-pedonali esistenti o in previsione nella bassa pianura friulana.
Cosa può fare il parco per loro?	<u>ridurre i vincoli</u> , in particolare edilizi, che frenano le iniziative imprenditoriali delle attività agrituristiche (es. consentire la trasformazione dei prodotti in loco, la realizzazione di piccole tettoie per gli animali, realizzazione di piccoli attracchi, passerelle, campeggi, ...).

	<p>ridurre per quanto possibile la <u>burocrazia</u>.</p> <p>creare un <u>marchio comune</u>.</p> <p>porre una <u>cartellonistica</u> omogenea sia informativa che di direzione.</p> <p>preparare del <u>materiale divulgativo</u> da dare ai visitatori.</p> <p><u>pubblicizzare il parco</u> e le realtà adiacenti in vari modi e attrarre visitatori da fuori.</p> <p>raccogliere le proposte che provengono dai vari attori e facilitarne lo sviluppo, <u>coordinare le attività</u> non solo delle imprese del parco ma anche di quelle esterne e delle associazioni.</p> <p>garantire la buona <u>fruibilità dei parchi pubblici esistenti</u> (compresi percorsi LIFE).</p> <p>mettere a disposizione un'azienda di <u>marketing</u>.</p> <p>far conoscere ai visitatori il lavoro che sta dietro al prelievo della selvaggina, per <u>smussare la contrapposizione ideologica</u> tra i pro e i contro la caccia.</p>
Cosa possono fare loro per il parco?	<p><u>mantenere in buone condizioni i terreni</u> di loro proprietà</p> <p><u>pubblicizzare il parco</u> e le altre realtà attive durante le visite alle loro aziende</p> <p>i cacciatori possono contribuire a mantenere in equilibrio le popolazioni animali e controllare le invasive (nutrie)</p>
Idee particolari	<p>rendere la zona dello Stella una "<u>via d'acqua</u>" che colleghi le varie attività, per renderle un'attrazione di per sé e non dei semplici punti di passaggio.</p>

In sintesi, vi è una notevole differenza tra la zona nord del parco (dove l'uso agrituristico del territorio è avviato e costituisce l'obiettivo dello sviluppo imprenditoriale) e la zona a sud (dominata da un'agricoltura di mercato). Questa differenza è dovuta sia alle caratteristiche del territorio che all'indirizzo produttivo delle aziende agricole. Mentre per la zona a nord l'importante è pubblicizzare il parco, attrarre visitatori, favorire le iniziative di sviluppo e coordinarle facendo diventare la zona un nodo attrattivo della rete della viabilità lenta della bassa friulana, per la zona sud la questione più rilevante è quella di continuare a svolgere l'ordinaria attività agricola senza contrasti con i visitatori del parco, rendendoli edotti delle esigenze lavorative. La zona sud si mostra quindi come zona di passaggio, anche se non mancano dei punti interessanti di sosta. Trasversale è la richiesta di riduzione di vincoli e burocrazia, dovuta però al cumulo di norme sovraordinate sulle quali poco o nulla si può fare a livello comunale.

NOTA AAS 2 DI VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITA' A VAS

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
**Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"**

Via Vittorio Veneto, 174 - 34170 Gorizia  
PEC: [aas2.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas2.protgen@certsanita.fvg.it)  
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**S.C. Igiene e Sanità Pubblica**

Palmanova, 21 dicembre 2017

All'Amministrazione Comunale  
Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica  
Piazza IV Novembre, 34  
33061 - RIVIGNANO TEOR (UD)

**OGGETTO:** Ampliamento del Parco Comunale dello Stella - Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

In riferimento alla Vs. nota prot. 13777 dd. 16.11.2017 inerente quanto in oggetto, esaminata la documentazione allegata, questo Dipartimento di Prevenzione ritiene che non vi sia la necessità di assoggettare questa variante alla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica".

Distinti saluti.



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Il Dirigente Biologo  
dott.ssa Gabriella Trani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trani".

---

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Direttore dr. Gianni Lidiano CAVALLINI

S.C. Igiene e Sanità Pubblica

Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Trani tel. 0432-921870 e-mail: [gabriella.trani@aas2.sanita.fvg.it](mailto:gabriella.trani@aas2.sanita.fvg.it)

Referente per la pratica: dott.ssa Paola Mura tel. 0481-592826 e-mail: [paola.mura@aas2.sanita.fvg.it](mailto:paola.mura@aas2.sanita.fvg.it)

## PARERE GEOLOGICO

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Prot.N. 0057531 / P - /  
Data 29/12/2017 Class.  
Prat: LLPP / ALP-UD/PG - 188 Uff. SGEO  
1



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA  
AREA TUTELA GEOLOGICO-IDRICO-AMBIENTALE

Servizio geologico

geologico@regione.fvg.it  
ambiente@certregione.fvg.it  
tel + 39 040 3774183  
fax + 39 040 3774410  
I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

SGEO - LLPP/ALP-UD/PG/ -188/1

Allegati: Elaborati urbanistici e relazione  
geologica.

Al Comune di Rivignano Teor  
Piazza IV novembre, 34

33061 RIVIGNANO TEOR (UD)

e, p.c.:

Alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio  
Servizio pianificazione territoriale  
SEDE

COMUNE DI RIVIGNANO TEOR (UD)

-2 GEN. 2018

PROTOCOLLO N° 00013

CAT. X CLASS. A

**Oggetto:** legge regionale 27/1988, articolo 10; legge regionale 16/2009, articolo 20, comma 2.  
Comune di Rivignano Teor, progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella, costituente  
anche variante n. 40 al P.R.G.C. del Comune di Rivignano e variante n. 12 al P.R.G.C. del Comune di  
Teor.

Parere n. 49/2017.

#### IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTA la nota di data 22/11/2017 prot. n. 13774, con la quale il Comune ha chiesto il rilascio del  
parere geologico ai fini dell'approvazione della variante al P.R.G.C. specificata in oggetto;

VISTA la relazione geologica redatta dal geol. Luca Bincoletto del 25/10/2017 con la quale è stata  
evidenziata la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le caratteristiche geologiche,  
geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche del territorio, con una specifica prescrizione;

VISTO il parere collaborativo del Servizio difesa del suolo del 12/12/2017 senza osservazioni;

VISTA la relazione d'istruttoria del Servizio geologico di data 27/12/2017;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla compatibilità tra le previsioni della variante urbanistica indicata in oggetto e le  
condizioni geologiche del territorio.

Il presente parere viene espresso esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale  
27/1988 e dell'articolo 20, comma 2 della legge regionale 16/2009.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
ing. Fabrizio Fattor

NOTA ARPA DI VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITA' A VAS

S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni ambientali  
Responsabile del procedimento:  
ing. Massimo Telesca  
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova  
tel. 0432/1918087  
Email [massimo.telesca@arpa.fvg.it](mailto:massimo.telesca@arpa.fvg.it)  
Responsabile dell'istruttoria:  
dott.ssa Laura Gallizia Vuerich  
tel. 0432/1918046  
E-mail [laura.vuerich@arpa.fvg.it](mailto:laura.vuerich@arpa.fvg.it)

Spett:  
Comune di Rivignano Teor  
Servizio Edilizia privata ed Urbanistica  
P.zza IV Novembre, 34  
33061 **RIVIGNANO TEOR (PN)**

PEC: [comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it](mailto:comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it)

**Oggetto: "Ampliamento del Parco Comunale dello Stella" – Parere ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – Assoggettabilità a VAS**

Vs. prot. n. 13777 del 16/11/2017 al prot. ARPA FVG n. 38936 del 21/11/2017

## PREMESSA

Con riferimento alla richiesta in oggetto, inviata alla scrivente ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si precisa che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente risponde, in qualità di soggetto competente in materia ambientale ex articolo 5, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fornendo osservazioni tecnico-scientifiche a supporto dell'Autorità Competente per l'espressione del provvedimento di verifica.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., *"L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*.

## ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

La documentazione pervenuta è costituita da:

- Relazione di progetto,
- Normativa del Parco,
- Programma finanziario,
- Tav. P4: Carta di progetto (base CTRN),
- Tav. P5: Carta di progetto (base catastale),
- Tav. P6: Carta di attuazione del Parco,
- Tav. P9: Mappa strategica del Parco,

- Relazione di analisi,
- Tav. A2: Carta sinottica,
- Tav. A3: Carta degli habitat (Nord e Sud),
- Tav. A4: Carta agro-forestale (Nord e Sud),
- Tav. A5: Carta geologica,
- Tav. A6: Carta geomorfologica e idrologica,
- Tav. A7: Carta degli aspetti paesaggistico-ambientali,
- Tav. A8: Carta degli aspetti urbanistici,
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS,
- Relazione per la verifica di significatività dell'incidenza,
- Variante urbanistica – Relazione,
- AL03: cartografia variante (Nord e Sud),
- Relazione geologica,
- Estratto norme PAIR,
- A5.1: Carta geolitologica del sottosuolo,
- A5.2: Carta della zonizzazione geologico-tecnica,
- A5.3: Carta della Pericolosità Idraulica P.A.I.R.

Il Parco comunale della Stella è stato istituito nel 2005, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, con l'obiettivo generale di *"tutelare e valorizzare gli ambienti naturali e paesaggistici di pregio del territorio rivignanese"* ed interessa il solo Comune di Rivignano. Con la presente variante s'intende ampliare il perimetro del parco per estendere lo stesso anche al tratto fluviale presente nel Comune di Teor e conseguentemente uniformare la normativa sulle aree di tutela ambientale presenti sugli ex Comuni di Rivignano e Teor. Con l'ampliamento del Parco si introduce anche una modifica strutturale con nuovi obiettivi e strategie. Obiettivo generale del parco diviene quello di *"innescare dei circoli virtuosi tra la qualità dell'ambiente naturale e il benessere sociale, economico e psico-fisico di chi vive o frequenta il parco"*. A tale obiettivo sono stati associati i seguenti obiettivi specifici:

- Ob1 – avere norme e controlli efficaci,
- Ob2 – promuovere interventi di rinaturazione,
- Ob3 – avere una buona gestione ordinaria dei beni naturali,
- Ob4 – lasciar praticare liberamente l'agricoltura "di mercato",
- Ob5 – sviluppare l'agricoltura "ambientale" e di servizio,
- Ob6 – sviluppare i servizi connessi al parco,
- Ob7 – aiutare le iniziative compatibili,
- Ob8 – ridurre gli attriti tra i vari attori,
- Ob9 – incrementare le attività collettive,
- Ob10 – coordinare le iniziative,
- Ob11 – migliorare la fruibilità del parco,
- Ob12 – stimolare le attività salutari,
- Ob13 – aumentare la bellezza del parco.

Il meccanismo gestionale del Parco, funzionale al perseguimento degli obiettivi specifici, prevede 10 procedure (attività ricorrenti, ordinarie) e 24 azioni (non ricorrenti, non ordinarie), queste ultime propedeutiche in alcuni casi all'avvio delle procedure stesse.

Il progetto di Parco comunale dello Stella, che costituisce automaticamente variante ai PRGC, si compone di due strumenti normativi separati tra di loro coordinati:

- uno strumento regolamentare che affronta le attività non strettamente urbanistiche che si svolgono all'interno del parco, in cui norme e zone hanno valore di regolamento comunale;
- una parte urbanistica che costituisce variante al PRGC, precisamente variante 40 al P.R.G.C. del Comune di Rivignano e variante 12 al P.R.G.C. del Comune di Teor, e tratta le questioni specifiche di questa disciplina, edificazione in primis.

La superficie del Parco passa da 640ha a 792ha, andando ad includere per lo più il territorio lungo lo Stella posto nell'ex Comune di Teor. Vi sono poi alcune modifiche locali del perimetro del parco già esistente nell'ex Comune di Rivignano; tra queste l'estensione del parco ad una serie di vasche dell'allevamento ittico dell'Azienda Agricola Sterpo a Flambruzzo.

Per quanto riguarda la previsione di progetti specifici da attuare in loco, il parco individua sia una rete di percorsi ciclo-pedonali e sentieri che una zonizzazione rivolta a sviluppare interventi per la fruizione (Parchi strutturati/aree di sosta) e la rinaturazione (Zone preferenziali di rinaturazione e Zone di completamento dei corridoi ecologici). Riguardo i percorsi ciclopedonali la previsione è di 41 km totali (33 km dei quali interni al Parco), di cui 9 km di sentieristica e 28 km di percorsi pedonali/ciclabili, da sviluppare prevalentemente su sedimi esistenti; è inoltre prevista la realizzazione di alcuni attraversamenti ciclopedonali. Sotto il profilo quantitativo la superficie destinata a parchi strutturati ed aree di sosta è di 32 ha, mentre le superfici delle zone di progetto per l'esecuzione di interventi preferenziali di rinaturazione e potenziale completamento dei corridoi ecologici assomma a circa 58 ettari.

Vengono vietati gli allevamenti industriali (>50 UBA) all'interno del parco e, nella zona F4A, gli impianti fotovoltaici a terra. Vengono inoltre recepite le norme del PAIR.

Dal punto di vista urbanistico il progetto di piano uniforma la zonizzazione tra gli strumenti urbanistici dei due Comuni ed effettua alcuni aggiustamenti dei confini di zona. La Zona E9 - *degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del parco comunale dello Stella* - viene rinominata in zona E4P, per la quale (come per la zona F4A) viene prevista una maggior flessibilità nelle destinazioni d'uso per attività coerenti con le finalità del parco. Vengono inserite le seguenti destinazioni d'uso: ormeggi, percorsi esistenti e di progetto, ponti ciclopedonali, aree archeologiche, Zona VAF - Zona di valorizzazione Ambientale di Flambruzzo, Zona Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico "S", Zona A di Villa Ottelio nonché Servizi tecnologici (depuratore esistente) e Viabilità di progetto (autostrada).

Il parco comprende al suo interno una parte della ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella, il biotopo regionale Risorgive di Zarnicco ed una parte dell'ARIA 14 Fiume Stella, e confina con il Parco comunale dello Stella e del Torsa di Pocenia.

## OSSERVAZIONI

La documentazione presentata risulta dettagliata ed esaustiva in tutte le sue parti ed il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato I parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Riguardo alla metodologia utilizzata per il processo di verifica di assoggettabilità riportato al capitolo 3 del Rapporto Preliminare (d'ora innanzi R.P.), con specifico riferimento allo schema di pag. 3 secondo il quale è possibile attivare "eventuali consultazioni", si sottolinea come il D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. preveda che la verifica di assoggettabilità venga sempre eseguita secondo le modalità di cui all'art.12, secondo il quale l'individuazione (da parte dell'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente) dei soggetti

competenti in materia ambientale da consultare è uno step sempre necessario facente parte del processo di Verifica di Assoggettabilità.

Analizzata la documentazione pervenuta si valuta positivamente la volontà dell'amministrazione comunale di ampliare il perimetro del Parco, estendendolo anche al territorio dell'ex Comune di Teor (con un incremento in percentuale della superficie pari al 24%), di prevedere ulteriori interventi di rinaturazione (Zone preferenziali di rinaturazione per 508.371mq e Zone di completamento dei corridoi ecologici per 167.701mq) e di incentivare anche mediante erogazione di contributi l'attuazione di misure gestione attiva (avviamento all'alto fusto, ampliamento di prati e pascoli ecc.).

Nel prendere atto però che "Il parco non si sostituisce alle norme di tutela sovraordinate (PdG della ZSC, tutela dei prati stabili, ecc.) né concorrenti (Regolamento di polizia rurale), né è uno strumento appositamente identificato per la loro attuazione, come ad esempio è invece il Regolamento di polizia rurale nei confronti di alcune azioni normative del PdG della ZSC" (cfr. pag. 8 R.P.) si rileva quanto di seguito elencato.

- 1) Con l'ampliamento del Parco si introducono **nuovi obiettivi e strategie** modificando quelli attualmente in essere, in particolare l'obiettivo generale proposto per il nuovo Parco, sostituisce la tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e paesaggistici di pregio con la promozione di uno sviluppo economico sociale (*fruizione, realizzazione percorsi ciclopedonali e divulgazione*), seppur legato alla qualità ambientale del territorio, e vengono introdotte nuove procedure ed azioni.
- 2) La revisione delle norme del Parco, volta ad una semplificazione dell'impalcato normativo, che viene "ridotto all'indispensabile" (cfr. pag. 13 R.P.), nel tentativo di evitare duplicazioni delle indicazioni normative presenti in strumenti diversi, di fatto **demanda alle norme sovraordinate** (Piano di Gestione della ZSC, norme forestali, norme su prati stabili, norme paesaggistiche) o **concorrenti** (*Regolamento di polizia rurale e gestione del territorio e Piani colturali*) la gestione dei boschi e degli habitat prativi e palustri.
- 3) Il recepimento delle indicazioni del Piano di Gestione della ZSC inerenti gli habitat di interesse comunitario da parte del Regolamento di polizia rurale e gestione del territorio non risulta allo stato attuale essere ancora avvenuto (cfr. pag. 13 Relazione di incidenza).
- 4) I Piani di coltura, pur subordinati al Regolamento del parco, sono strumenti obbligatori solo nel caso di rilascio di contributi comunali. Vengono concordati tra proprietario e Comune con l'intento di trovare il giusto equilibrio tra preservazione della qualità ambientale e paesaggistica e diritto d'uso dei proprietari.
- 5) Pur riconoscendo le Norme di Parco la vigenza delle norme regolamentari del Piano di Gestione della ZSC (vedasi sezione "Rimando Normativo" pag. 16 relativamente ai "Boschi") **demandano, in pratica, la loro applicazione a successive "verifiche con le autorità regionali"** per l'interpretazione precisa della norma (vedasi "la specificazione di cosa si intenda per danneggiamento e riduzione sarà oggetto di verifica con le autorità regionali", per i boschi ripariali "la traduzione pratica della norma (e.g. norma RE3) sarà oggetto di verifica con le autorità regionali) da effettuarsi in una fase successiva nell'ambito dell'Attività A01.
- 6) Rispetto all'attuale progetto di Parco viene **eliminata la previsione del monitoraggio** degli ambienti e delle conseguenze degli interventi sui medesimi, "riconoscendo che il ruolo tecnico-scientifico in materia travalica quello del Comune e risulta più appropriato ed efficace se attuato da enti di tipo diverso (Regione, Università, ...)". Un eventuale monitoraggio, non definito nei termini e nella sostanza, viene demandato ad un futuro successivo "Regolamento interno di gestione del Parco Comunale dello Stella" (azione A11) rivolto alla gestione attiva del Parco.
- 7) Per quanto riguarda i corsi d'acqua e le risorgenze **viene eliminata la parte normativa** che riguardava la necessità di autorizzazione comunale per le operazioni di pulizia spondale, l'obbligo

di autorizzazione per interventi sulla rete scolante a meno di 50 m dalle risorgenze e il mantenimento di una fascia inerbita a lato dei fossi agricoli.

- 8) Viene **eliminata la norma riguardante la piantagione di specie ornamentali** alloctone al di fuori di parchi e giardini.
- 9) Viene **prevista** all'interno della ZSC la **realizzazione di ormeggi**, seppur di piccole dimensioni, che andranno ad interessare l'habitat di interesse prioritario 91E0 \*Foreste alluvionali con *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) e l'habitat 3260 Corsi d'acqua pianiziali e montani con vegetazione di *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*.

Visto quanto sopra osservato si formulano le considerazioni di seguito riportate.

Le procedure presenti nella Regolamentazione vigente riguardavano la gestione dei boschi, degli alberi notevoli, dei prati stabili, della viabilità e sentieristica ed il monitoraggio tecnico-scientifico delle conseguenze ecosistemiche ed economiche degli interventi. Considerato che si afferma che *“Le procedure non sono “cogenti” ma costituiscono una lista di elementi da attivare, assieme alle azioni, per conseguire gli obiettivi specifici individuati, lasciando ai decisori politici locali la scelta di quale strada prediligere”* (cfr. pag. 18 del R.P.) pare quanto mai opportuno vengano mantenute nella nuova programmazione anche tutte le procedure di gestione degli elementi fisici specifici del parco oltre a quelle indirizzate al buon funzionamento complessivo del Parco. Andrebbero perlomeno emanate in alternativa delle linee guida *ad hoc* che dovrebbero comunque fare parte integrante del presente progetto di Piano. Si ritiene comunque che il Progetto di Parco, che risulta essere uno strumento sovraordinato, seppur concorrente rispetto ai Regolamenti di polizia rurale, e soprattutto avente maggior peso dal punto della tutela ambientale, non possa esimersi dal prendersi carico direttamente ed esplicitamente, non solo come obiettivo specifico, delle azioni di tutela e gestione ambientale, demandandole ai successivi Regolamenti di polizia rurale e ai piani colturali.

Il demandare integralmente la tutela degli ambiti naturali e paraturali esclusivamente alle norme sovraordinate o concorrenti (Regolamento di polizia rurale e gestione del territorio e Piani colturali), se pur condivisibile, rischia d'inficiare l'aspetto qualificante del Parco in ragione del fatto che:

- da un lato si instaurerebbero delle regolamentazioni diverse tra aree poste all'interno della ZSC e quelle poste al di fuori della stessa, seppur gli ambiti interessati abbiano caratteristiche analoghe,
- dall'altro si rimanda l'applicazione della tutela ambientale a strumenti che sono ancora in divenire (Piani colturali non ancora redatti per l'ex Comune di Teor e comunque volontari o subordinati alla presenza di incentivi) o devono ancora essere aggiornamenti (Regolamento di Polizia Rurale) e che peraltro risultano indipendenti, seppur sott'ordinati al Progetto del Parco.

Si rileva inoltre che il Piano di gestione della ZSC riconosce sì l'esistenza dei Regolamenti di polizia rurale e gestione del territorio e il ruolo da loro sinora svolto nella gestione del territori compresi nella ZSC, ma non demanda in alcun modo l'applicazione delle misure del PdG ai stessi regolamenti. Anzi individuando alcune criticità in essere in termini di tutela ambientale derivanti dalla gestione attuale (vedasi operazioni di manutenzione dei fossi e canali privati riportate nella *“Descrizione dello stato attuale e dei fattori che motivano l'azione”* Scheda d'Azione RE3) indica la necessità di provvedere all'adeguamento e armonizzazione dei Regolamenti con il PdG (cfr. schede d'Azione RE2ed RE3) che però rimane sempre lo strumento principale di gestione della ZSC.

Non si concorda pertanto sull'eliminazione in toto delle indicazioni riguardanti le attività già normate dal punto di vista ambientale da altri strumenti sovraordinati (citati solo come *“Rimando normativo”* nella regolamentazione) o paralleli, un tanto in considerazione che questi ultimi (Regolamenti di Polizia Rurale

e Piani colturali) non sono frutto di un percorso valutativo esterno all'amministrazione comunale e non sono soggetti alla valutazione ambientale strategica. Inoltre essendo che allo stato attuale non vi è ancora stato il recepimento in tali strumenti delle norme sovraordinate dettate dal Piano di Gestione si ritiene che il Progetto di Piano debba far proprie, perlomeno in regime di salvaguardia, tutte le regolamentazioni inerenti habitat di interesse comunitario, prati stabili, boschi, flora protetta, viepiù che le specie ed habitat di interesse comunitario non sono presenti solo all'interno della ZSC ma interessano potenzialmente anche la parte restante del Parco. Parrebbe quindi opportuno che nell'ambito del parco comunale, in linea con gli obiettivi della L.R. 42/96 e quale aspetto qualificante del Parco stesso, si provvedesse comunque a garantire eguali tutele per gli habitat di interesse comunitario e le specie tutelate ai diversi livelli normativi (Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli, specie a rischio ecc.) sia che gli stessi siano già ricompresi all'interno della ZSC o che siano al di fuori della stessa ma comunque all'interno dell'ARIA e del Parco, estendendo ad essi regolamenti e misure di gestione attiva anche al di fuori della ZSC.

Riguardo ai Filari e siepi arboreo-arbustive, si condivide l'obiettivo specifico di mantenere i filari e le siepi arboreo-arbustive di maggior interesse e favorire la loro conversione all'alto fusto; tuttavia si ritiene che con l'introduzione delle eccezioni previste dalla normativa volta a consentire l'estirpazione dei filari e delle siepi arboreo-arbustive agrarie, si rischi un'ulteriore impoverimento della componente vegetale all'interno di una matrice ambientale già altamente antropizzata e banalizzata, dove le siepi arboree ed arbustive, specie interpoderali, assumono un ruolo residuale. In tali ambiti piuttosto che la loro estirpazione andrebbe prevista esclusivamente la loro conservazione e ricostituzione.

Per quanto concerne i corsi d'acqua e le risorgenze l'imporre a livello normativo il solo divieto di scarico materiali e modifiche delle sponde, demandando al PdG della ZSC tutte le altre indicazioni, appare non cautelativo in quanto le parti di territorio esterne alla ZSC rimarrebbero prive di una qualsiasi indicazione di tutela, o perlomeno soggette ad una tutela omogenea. Inoltre la parte che risulterebbe avere tutela ridotta sarebbe quella che attualmente già presenta un maggior grado di banalizzazione del paesaggio agrario e per la quale gli interventi di tutela e riqualificazione sarebbero invece più necessari.

Si consideri inoltre che lo stato ecologico della rete idrica in ambito locale non presenta un buono stato di qualità ambientale (stato ecologico sufficiente per il corpo idrico UD060 "Fiume Stella a valle di Freschi Filetti e per il corpo idrico UD058 Canale Miliana e stato ecologico scarso per il corpo idrico UD100 Fiume Torsa) determinato dall'elevata pressione antropica in termini di coltivazioni intensive, prelievi idrici e scarichi urbani. La funzionalità fluviale è inoltre spesso fortemente compromessa in alcuni tratti dalla totale assenza di vegetazione ripariale e da una radicale semplificazione dell'idromorfologia dell'alveo (rettificazione del tratto e sfalcio della componente vegetale a livello del fondo degli alvei e delle sponde).

Pur comprendendo le difficoltà lamentate dal Comune nella gestione degli aspetti legati alla gestione dei corpi idrici e della rete scolante si ritiene che l'individuazione di un Parco Comunale debba proporsi come valore aggiunto e qualificante rispetto alla normativa in essere proponendosi come parte attiva in termini di tutela degli habitat acquatici ed umidi e salvaguardia della funzionalità ecosistemica tipica di ciascun corpo idrico.

Particolarmente importante appare quindi la corretta gestione delle attività poste a margine delle aree umide, dei corsi d'acqua naturali, dei canali e degli elementi principali della rete di drenaggio, evitando:

- l'aratura sul bordo di scoline e fossati,
- lo sfalcio a raso della vegetazione spondale,
- espurgii di fossi e canali nel periodo riproduttivo,
- eliminazione di fasce inerbite con funzione tampone,

- eccessivo utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti che vanno ad incidere sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee; si ricordi a questo proposito che le colture a mais e pioppo vengono considerate quali colture ad alto impatto per l'immissione in ambiente di nutrienti, residui di prodotti fitosanitari e consumi idrici.

Si segnala a margine che lo scarico di ramaglie e residui di lavorazioni agricole nei corpi idrici, configurandosi quale abbandono di rifiuti risulta già vietato per legge.

Riguardo l'eliminazione dalla norme delle indicazioni sulle specie alloctone non si condivide tale scelta, specie in riferimento a quelle specie considerate invasive. A tal proposito si segnala il Manuale dal titolo "Specie vegetali esotiche invasive in Friuli Venezia Giulia" redatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Con riguardo agli allevamenti di carattere non industriale ed industriale (così come definiti dall'art. 4.7 della Normativa del Parco), si valuta positivamente che l'Amministrazione Comunale abbia preso in considerazione l'opportunità di dotarsi di vincoli urbanistici atti a regolamentare la distanza tra allevamenti e gli ambiti residenziali. Preme tuttavia considerare a questo proposito che il rispetto di standard urbanistici di distanza non è di per sé una garanzia sufficiente ad escludere la significatività degli impatti di origine emissiva ed odorigena. Mancando di fatto il riferimento a studi o pubblicazioni per le distanze proposte all'interno della norma, si ritiene che vada ad esse attribuito non più che un ruolo d'ausilio decisionale, basato su un approccio di prudenza generale e non su risultati di studi specifici (ad esempio mediante modellizzazione del flusso emissivo), l'applicazione dei quali si raccomanda invece per la localizzazione puntuale degli insediamenti zootecnici futuri.

Andrà inoltre considerato che, presumibilmente, tali categorie progettuali non saranno soggette, viste le caratteristiche dimensionali, ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto non saranno vincolate all'utilizzo delle BAT (Best Available Techniques) il cui scopo è quello di abbattere/contenere gli impatti sull'ambiente. Alla luce del principio di precauzione, si suggerisce pertanto di valutare l'opportunità, di subordinare alla formazione di un piano attuativo le future realizzazioni e di richiedere l'esecuzione di una valutazione compiuta e quanto più possibile approfondita per nuove istanze di insediamento. Pare pertanto necessario che la normativa tecnica del PRGC preveda una valutazione (*quantomeno nel caso di insediamento di nuove attività zootecniche a carattere industriale o non familiare*), caso per caso, della significatività degli impatti attraverso opportuna modellazione degli impatti emissivi ed odorigeni. Nella fattispecie si ricorda che il riferimento indicato dalla Scrivente per quanto riguarda le modalità di esecuzione della simulazione modellistica è la D.G.R. 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia: "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".

Ai fini della valutazione dell'efficacia degli interventi previsti e dell'individuazione delle modalità ottimali di intervento, sia in termini ambientali che eco-sociali pare quanto mai opportuno venga mantenuta l'attuale previsione di condurre misure di monitoraggio, esplicitate mediante indicatori specifici di agevole popolabilità (es: estensione dei corridoi ecologici realizzati/previsti, superficie rinaturalizzata, superfici interessate dai cambiamenti di destinazione d'uso, km di piste ciclabili realizzate/previste, ettari di territorio con piani di coltura approvati ecc..).

Essendo il Parco contiguo al Parco comunale dei fiumi Stella e Torsa del Comune di Pocenia si ritiene inoltre opportuno venisse condotta una valutazione sulla coerenza delle misure previste dai due atti di Pianificazione al fine di addivenire ad una gestione ambientale ottimale e sinergica del corso del Fiume Stella.

Riguardo le modifiche zonizzative apportate dalla variante al PRGC si rileva che è previsto il cambiamento di destinazione d'uso per alcune aree F4A (di tutela ambientale e paesaggistica del Parco dello Stella), che vengono trasformate in ZTO "Parchi strutturati ed aree di sosta". Da ciò ne deriva che,

nonostante permanga il divieto di edificazione, viene consentita, tra l'altro, *“la realizzazione di parcheggi di relazione con fondo naturale o in misto di cava stabilizzato” e “la ristrutturazione con ampliamento fino a 200 m<sup>3</sup> e 150 m<sup>2</sup> di superficie coperta di edifici e strutture esistenti da destinare per usi agricoli, ricettivi, ricreativi, culturali e per la trasformazione e vendita di prodotti agricoli del parco”.*

Pare pertanto opportuno che il cambiamento di destinazione d'uso vadano ad incidere preferibilmente su aree agricole od occupate da vegetazione ruderale piuttosto che su ambiti interessati da vegetazione naturale o prossimo naturale.

Relativamente al recupero dell'ex Fornace Anzil (ZTO E4p – degli insediamento esistenti) considerato che l'ambito è completamente incluso in zona F4A ed è destinato anche ad usi non solo agricoli pare opportuno venga prevista per la sua attuazione la redazione di un piano particolareggiato al fine di comprendere potenziali effetti sull'ambiente (in termini di consumo di risorse, gestione degli scarichi ecc.) derivanti dalla sua attuazione.

Visto quanto sopra riportato si ritiene che il progetto di Piano proposto possa non comportare potenziali effetti ambientali significativi, qualora venissero superate le criticità sopra evidenziate e recepite le indicazioni fornite.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della SOS  
Pareri e supporto alle valutazioni ambientali  
ing. Massimo Telesca  
(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai  
sensi del d.lgs. 82/2005)

**NOTA DEL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI  
DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS**

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA</b>	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

SCV/222  
Allegati descritti  
Trieste,

Comune di Rivignano Teor  
[comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it](mailto:comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it)

*e per conoscenza*  
Direzione centrale infrastrutture e territorio  
Servizio paesaggio e biodiversità  
Servizio pianificazione territoriale strategica  
[territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it)

oggetto: D.lgs. 152/2006 – DPR 357/1997 – DGR n. 1323/2014. Verifica di assoggettabilità alla VAS e Verifica di significatività dell'incidenza della Variante per l'ampliamento del Piano del Parco comunale dello Stella. Trasmissione parere di verifica di assoggettabilità a VAS e provvedimento conclusivo della verifica di significatività dell'incidenza ai sensi della DGR 1323/2014.

Con riferimento alla vs. nota prot. 13778 del 16 novembre 2017 si comunica quanto segue. Il decreto 4086/AMB del 21 dicembre 2017, allegato alla presente, ha stabilito che la variante del Piano del Parco comunale dello Stella del Comune di Rivignano Teor potrebbe produrre effetti negativi significativi sulla ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella" e deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza di cui al punto 2.2 della DGR 1323/2014.

A tal fine dovrà essere prodotto uno studio di incidenza da redigere secondo le indicazioni di cui all'allegato B scheda 3 della DGR 1323/2014. Lo studio dovrà approfondire in particolare le effettive valenze ambientali dei siti oggetto di trasformazione (in particolare per quanto riguarda la previsione di ormeggi, zone dei parchi strutturati/aree di sosta e nuovi percorsi ciclo-pedonali), descrivendo habitat e specie rilevati o potenzialmente presenti nelle aree di intervento. Dovrà essere valutata inoltre l'effettiva esigenza delle trasformazioni territoriali in funzione delle previsioni di sviluppo turistico dell'area.

Gli effetti su habitat e specie potenzialmente interferiti dovranno essere valutati in termini di popolazione (per le specie) e superficie interessata (per quanto riguarda gli habitat), tenendo conto dello stato di conservazione, del valore ecologico e della sensibilità di ciascuna componente e delle pressioni evidenziate nel Formulario standard del sito, secondo quanto riportato nella citata scheda 3.

Dovrà essere tenuto in debita considerazione anche l'effetto indiretto dovuto all'incremento del disturbo antropico. Per quanto riguarda le previsioni di visita allo Stella mediante natanti, si ritiene opportuno anticipare, quali misure di mitigazione, i criteri che si intenderanno seguire per limitare gli impatti.

Qualora sulla base dello studio di incidenza venissero rilevate aree particolarmente vulnerabili, il piano dovrà rivalutare il numero e la localizzazione delle aree destinate a trasformazioni territoriali, con particolare riferimento alle previsioni di nuove zone per ormeggi.

Lo studio dovrà anche approfondire i potenziali effetti diretti e indiretti di alcune modifiche normative introdotte, quali quelle riguardanti le recinzioni, l'innalzamento del numero di persone che possono visitare il parco senza nulla osta e accompagnamento, l'eliminazione della norma relativa alle specie alloctone e dei vincoli relativi ai pioppeti.

Su tutte le previsioni del piano dovrà essere effettuata una puntuale analisi di coerenza con le norme del Piano di gestione del sito Natura 2000.

A fini collaborativi si ricorda inoltre che, ai sensi della citata DGR 1323/2014, dovrà essere acquisito nell'ambito del procedimento, il parere del Servizio paesaggio e biodiversità, a cui dovrà essere trasmessa la documentazione.

In considerazione dei possibili effetti su aree della Rete Natura 2000, ai sensi dell'art.6 c.2 lettera b, il piano dovrà essere assoggettato a valutazione ambientale strategica. A tal fine si ricorda che sono disponibili al seguente link:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA11/FOGLIA209/modulistica/modulistica.html>

le indicazioni per la predisposizione del Rapporto ambientale. Nell'ambito di tale procedura si ritiene opportuno effettuare un'analisi di coerenza con le previsioni del Piano paesaggistico regionale, adottato con DGR 1774 del 22 settembre 2017, sia per quanto riguarda le prescrizioni d'uso già vigenti sui beni paesaggistici, sia per quanto riguarda gli indirizzi e le direttive per la restante parte del territorio.

Per quanto attiene alle valutazioni dello scrivente Servizio, avendo già segnalato con la presente gli aspetti da approfondire nelle successive fasi del processo di valutazione del piano, si concorda con la possibilità di considerare espletata la fase di scoping, così come previsto al punto 4.1 della DGR n. 2627/2015.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE  
avv. Roberto Giovanetti  
*documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

DECRETO DEL SERVIZIO VALUTAZIONI  
AMBIENTALI DI ASSOGGETTABILITA' A  
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
tel + 39 040 377 4546 fax + 39 040 377 4513	ambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 4086/AMB del 21/12/2017

Servizio valutazioni ambientali

SCV/222 -DPR 357/1997-DGR 1323/2014 - Verifica di significatività dell'incidenza della Variante per l'ampliamento del Piano del Parco comunale dello Stella.

Proponente: Comune di Rivignano Teor.

#### Il Direttore Centrale

**Visto** il DPR 8 settembre 1997, n. 357 concernente il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia ambientale e concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1323 del 11 luglio 2014 con la quale vengono dati nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza di cui al precitato DPR 357/1997;

**Vista** la nota 13778 del 16 novembre 2017 (protocollata al 51178/A del 23 novembre 2017) del Comune di Rivignano Teor relativa alla verifica di assoggettabilità alla VAS e alla verifica di significatività dell'incidenza del progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella e la relativa documentazione allegata, in particolare la Relazione per la verifica di significatività dell'incidenza a firma di: dott. for. E. Siardi, arch. P. Cigalotto, dott. geol. L. Bincoletto e dott. for. G. Cosola;

**Vista** la propria nota prot. 52321/P del 29 novembre 2017 con la quale viene avviato il procedimento di verifica di significatività dell'incidenza nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VAS del piano in argomento;

**Rilevato** dalla documentazione trasmessa che la verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto è finalizzata all'ampliamento e alla ripermimetrazione dell'area del Parco comunale interessante il territorio di Teor a seguito della fusione tra i due comuni, alla definizione e alla revisione della zonizzazione e delle Norme tecniche di attuazione;

**Rilevato** che tali modifiche sono riferite ad aree comprese nella ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella"- e che pertanto il piano è soggetto alla verifica di significatività dell'incidenza in quanto ricadente nell'ambito di applicazione del punto 2.1.a della DGR 1323/2014;

**Preso atto** che il piano del Parco comunale dello Stella, di cui è previsto l'ampliamento e la revisione delle Norme tecniche è già stato sottoposto a valutazione di incidenza ambientale con esito positivo con prescrizioni di cui al decreto 1230/SIC206 del 2 agosto 2004 della Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

**Verificato** che la documentazione predisposta risponde ai requisiti di cui all'allegato B della DGR 1323/2014

**Preso atto** positivamente degli obiettivi generali e specifici di sviluppo del Parco comunale e di alcune norme maggiormente tutelanti, finalizzati alla salvaguardia dei valori naturalistici;

**Considerati** lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel sito, la presenza di pressioni significative e le azioni previste dal Piano di gestione in particolare la RE7-Disciplina degli accessi e della fruizione;

**Verificato** in sede di istruttoria che alcune delle previsioni del piano quali:

- lo sviluppo della navigazione lungo il corso fluviale e i nuovi ormeggi previsti lungo il fiume;
- lo sviluppo della fruizione turistica, in particolare con la pianificazione di nuove piste ciclopedonali e sentieri;
- alcune modifiche alle Norme tecniche che interessano anche aree interne al Sito Natura 2000 relative alle recinzioni e all'uso delle specie alloctone;

potrebbero comportare effetti negativi significativi quali:

- riduzione, danneggiamento o frammentazione degli habitat di interesse comunitario, anche prioritari o degli habitat di specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000,
- riduzione del numero di soggetti, scomparsa o perturbazione di singole specie di interesse comunitario presenti nel sito;

**Ritenuto** che siano necessari adeguati approfondimenti finalizzati a rilevare nel dettaglio gli habitat e le specie interessate dalle previsioni e dagli interventi sopra descritti, a valutare eventuali alternative localizzative, a definire le misure di mitigazione degli effetti rilevati e in particolare i criteri che si intenderanno seguire per limitare gli impatti derivanti dalla fruizione turistica, nelle more della adozione della disciplina di cui alla Misura RE7 del Piano di gestione;

**Ritenuto** pertanto sulla base di tutto quanto sopra evidenziato che il piano debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza di cui al punto 2.2 della DGR 1323/2014;

**Rilevato** che, ai sensi della DGR 1323/2014, la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS dovrà dare atto degli esiti della verifica di significatività dell'incidenza;

**Ritenuto** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Servizio paesaggio e biodiversità e al Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio;

**Atteso** che l'articolo 54 della deliberazione della Giunta regionale del 13 settembre 2013 n. 1612, così come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2013 n. 1720 prevede, tra l'altro, che il Servizio valutazioni ambientali provveda alla valutazione d'incidenza su piani e progetti che possono avere incidenze significative sui siti di importanza comunitaria della rete Natura 2000 (direttive comunitarie habitat e uccelli);

#### **Decreta**

La variante del Piano del Parco comunale dello Stella del Comune di Rivignano Teor potrebbe produrre effetti negativi significativi sulla ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella" e deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza di cui al punto 2.2 della DGR 1323/2014.

Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, nonché alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio paesaggio e biodiversità e Servizio pianificazione territoriale e strategica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE CENTRALE  
- avv. Roberto Giovanetti -  
*documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

**RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELLA DIREZIONE  
CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA – SERVIZIO  
VALUTAZIONI AMBIENTALI DEL 21.12.2017.**

In blu sono riportate le osservazioni del Servizio valutazioni ambientali.

In nero sono riportate le risposte.

In rosso le modifiche normative avvenute rispetto alla bozza di progetto presentata per la Verifica di significatività

E' stata data risposta a alle questioni emerse e riportate nella lettera sopra citata. Di seguito vengono elencati i punti sollevati, che sono stati inseriti organicamente nel progetto di parco, nello studio di incidenza e nel rapporto ambientale.

## VALUTAZIONE DI INCIDENZA

“A tal fine dovrà essere prodotto uno studio di incidenza da redigere secondo le indicazioni di cui all'allegato B scheda 3 della DGR 1323/2014. Lo studio dovrà approfondire in particolare le effettive valenze ambientali dei siti oggetto di trasformazione (in particolare per quanto riguarda la previsione di ormeggi, zone dei parchi strutturati/aree di sosta e nuovi percorsi ciclo-pedonali),...”

E' stato prodotto lo studio di incidenza secondo le indicazioni dell'allegato B scheda 3 della DGR 1323/2014, che ha approfondito le effettive valenze ambientali presenti nei siti oggetto di trasformazione ed in particolare per quanto riguarda:

- la previsione degli ormeggi;
- le zone dei parchi strutturati/aree di sosta;
- la previsione dei nuovi percorsi ciclo-pedonali;

Si riportano i contenuti essenziali delle valutazioni effettuate, focalizzate soprattutto sugli interventi previsti entro la ZSC e nelle vicinanze.

## ORMEGGI

NOTA: nel progetto viene utilizzata la dicitura “ormeggi” a indicare la possibilità di realizzare sia semplici scivoli per la messa in acqua delle canoe che attracchi a briccole o piccoli pontili in legno.

### Ormeggi esistenti

Attualmente sono presenti 3 ormeggi. La carta di progetto della variante al parco localizza questi approdi mentre la cartografia del parco vigente non riportava l'esistente. Più in dettaglio:

- ALL'INTERNO DELLA ZSC:
  - ormeggio “B” a lato del ponte di Ariis, di proprietà comunale, utilizzato principalmente per l'attracco dei natanti acquistati con il progetto LIFE STAR. L'attracco è stato realizzato nel 1999 come parte del progetto di rifacimento del ponte di Ariis e delle sponde adiacenti al basamento.

*Valenza ambientale del sito:* nella cartografia degli habitat N2000 l'approdo è posto a confine tra l'habitat 3260 Fiumi delle pianure e montani e l'habitat 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*. In realtà l'attribuzione della sponda all'habitat forestale appare discutibile, poiché si tratta di una ristretta lingua di terra posta in un ambito decisamente antropizzato tra il ponte di Ariis e lo Stella, di fronte a Villa Ottelio, adiacente al parcheggio della zona sportiva di Ariis e dell'ETP, utilizzata a scopo ricreativo.

- IN PROSSIMITA' DELLA ZSC:
  - scivolo "A" in cemento per canoe posto lungo il Taglio, adiacente ma non compreso nella ZSC. E' posta a margine di una sottile fascia a prato coltivato con filare di salici in parte capitozzati, facente parte delle pertinenze di un capanno utilizzato dai proprietari per scopi ricreativi.

*Valenza ambientale del sito:* valenza principalmente paesaggistica.

- LONTANO DALLA ZSC:
  - ormeggio "C" a Rivarotta, circa 4 km a valle della ZSC, in una lanca dello Stella già oggetto di concessione demaniale.

## Ormeggi in progetto

Nel parco vigente del parco è prevista la realizzazione di 3 nuovi approdi, di cui 1 interno alla ZSC e 2 in prossimità.

La variante al parco mantiene la previsione di 3 nuovi approdi, sempre con 1 interno alla ZSC (cambiando però ubicazione rispetto al parco vigente) e 2 in prossimità (medesima ubicazione).

Più in dettaglio:

- ALL'INTERNO DELLA ZSC:
  - **nuovo:** ormeggio "2", posto presso l'agriturismo "da Gastone" al margine meridionale dell'abitato di Flambruzzo, inserito in un piccolo canale che si immette nello Stella presso la confluenza con il Taglio. Viene inserito dalla variante a sostituzione dell'ormeggio "3" che è stato eliminato, su richiesta dei proprietari dell'agriturismo per sistemare un piccolo attracco fatiscante, storicamente utilizzato, e consentire l'approdo di kayak.

*Valenza ambientale del sito:* posto tra gli habitat 3260 Fiumi delle pianure e montani e 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*. Si tratta non di una lanca ma di un canale che si origina presso l'abitato di Flambruzzo, in un ambito già antropizzato anche se mantenuto a bosco in quanto prossimo all'agriturismo.

- **eliminato:** ormeggio "3", a valle di Ariis, posto allo sbocco di un fosso di drenaggio presso un'area a "parchi strutturati/aree di sosta". Viene eliminato in quanto anche l'area di sosta è stata soppressa.

*Valenza ambientale del sito:* posto tra l'habitat 3260 Fiumi delle pianure e montani e gli habitat forestali 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi, passando per una fascia ripariale a fragmiteto non di interesse comunitario.

- IN PROSSIMITA' DELLA ZSC
  - **invariato:** ormeggio "1", presso il B&B La Regina del Bosco, da realizzarsi in un canale/lanca dello Stella presso gli edifici esistenti, già utilizzato un tempo come luogo di ormeggio. Nessuna variazione rispetto al parco vigente.

*Valenza ambientale del sito:* area posta a margine di ambienti agricoli e sinantropici (pertinenze del B&B e prati polifiti coltivati) e, verso la ZSC, di habitat 3260 Fiumi delle pianure e montani e 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*.

- o **invariato:** ormeggio "4", immediatamente a valle della ZSC, situato in una zona già utilizzata saltuariamente per la messa in acqua di canoe. Nessuna variazione rispetto al parco vigente.  
*Valenza ambientale del sito:* sponda a margine di arativo, priva di vegetazione ripariale posta tra due zone di habitat 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*.

Dal punto di vista normativo, gli ormeggi non erano presi in considerazione nel parco vigente (era presente una generica norma che richiedeva anche l'autorizzazione comunale per ogni modifica alle sponde dei corsi d'acqua).

Nella variante urbanistica al parco è stato inserito un articolo specifico (art. 11) nella normativa urbanistica, che recita:

*"Nelle aree indicate con simbolo in zonizzazione e in corrispondenza dei parchi strutturati con sponde non occupate da habitat di interesse comunitario sono ammessi ormeggi per piccole imbarcazioni (massimo 5 4 natanti) e discese per i Kayak. Fatte salve le normative PAIR e ZCS tutti gli interventi devono avere la seguente tipologia:*

- garantire il pubblico accesso al fiume ed alle aree demaniali;*
- evitare riduzioni delle sezioni idrauliche del fiume;*
- evitare le pavimentazioni del suolo, ad eccezione delle discese in calcestruzzo, di larghezza max 5,5 3 m;*
- essere caratterizzati da basso impatto ambientale e utilizzare materiali che si armonizzino con il contesto naturalistico esistente (pontili in legno);*
- interessare le sponde per una lunghezza massima di 12 m;*
- garantire che l'eventuale illuminazione non disturbi la fauna locale.*

*E' comunque recepita l'area oggetto di concessione demaniale a Rivarotta, che deve comunque inserirsi nel contesto ambientale esistente arrecando il minimo impatto.*

*La realizzazione degli ormeggi, qualora interessi habitat N2000 entro la ZSC o aree limitrofe, dovrà essere sottoposta a verifica di significatività dell'incidenza ed eventuale VINCA.*

## Conseguenze sulla ZSC

Nessuna modifica nel numero di nuovi ormeggi entro la ZSC o in prossimità della stessa.

Un ormeggio viene spostato in un'area che possiede una valenza ambientale analoga a quella riscontrabile nella posizione originaria, per cui si ritiene che anche l'impatto su habitat e specie sia analogo.

La realizzazione di nuovi ormeggi viene, a differenza di prima, specificamente normata.

### Dati quantitativi

La variante indica dei limiti massimi di sviluppo dei singoli ormeggi (massimo 12 m cadauno, compreso eventuale scivolo per la messa in acqua). In via del tutto indicativa si stima una superficie massima di impatto diretto di circa 72 m<sup>2</sup> per ormeggio (12 m di lunghezza x 6 m di larghezza ripartita tra corso d'acqua e sponde).

Gli impatti diretti e quantificabili (superfici) sugli habitat N2000 della ZSC sono stati calcolati per i soli ormeggi situati all'interno della ZSC. La valutazione degli impatti di quelli posti esternamente alla ZSC rientra nella valutazione generale degli effetti dell'incremento ipotizzato della presenza antropica nel parco.

Di seguito la tabella finale delle superfici interessate (per i dettagli dei calcoli vedi le tabelle allegate) che sostanzialmente conferma che la variante non ha apportato sostanziali modifiche.

Tabella 1: superfici di habitat N2000 poste entro la ZSC interessate da ormeggi esistenti o di progetto.

DIFFERENZA VARIANTE - PARCO VIGENTE	habitat N2000								TOTALI
	3260	62a0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0	r91E0*	
	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	
superficie habitat N2000 interessata (parco attuale)	72	0	0	0	0	52	20	0	240
superficie habitat N2000 interessata (variante)	72	0	0	0	0	72	0	0	240
DIFFERENZA VARIANTE - PARCO VIGENTE	0	0	0	0	0	20	-20	0	0

## PARCHI STRUTTURATI/AREE DI SOSTA

I “parchi strutturati / aree di sosta” sono le aree ove far concentrare i visitatori del parco, la cui funzione è coerente con il punto 1 a) della RE7 (“*Riorganizzazione del sistema di accessi ... favorendo la concentrazione dei flussi in aree definite e appositamente attrezzate*”).

Nel parco vigente erano previsti 5 parchi strutturati/aree di sosta, di cui 2 all’interno della ZSC, 2 in prossimità ed 1 lontano dalla ZSC, per complessivi 30 ha di superficie.

Nella variante al parco sono previsti 10 parchi strutturati/aree di sosta, di cui 3 all’interno della ZSC, 3 in prossimità e 4 lontano dalla ZSC, per complessivi 32 ha di superficie.

A fronte dell’aumento del numero dei Parchi strutturati/aree di sosta entro la ZSC (da 2 a 3) la loro superficie complessiva diminuisce leggermente (da 19,8 ha a 19,5 ha).

Più in dettaglio si descrivono di seguito le diverse aree e, nella tabella 2, le superfici coinvolte e gli habitat di interesse comunitario interessati.

**1 – fiume Taglio:** l’area di sosta è posta esternamente alla ZSC, lungo il percorso di progetto che costeggia il Taglio.

*Valenza ambientale del sito:* posta su un terreno attualmente agricolo. Zona invariata rispetto al parco vigente.

**2 – sotto confluenza Taglio-Stella:** area di sosta privata posta esternamente alla ZSC, l’unica in riva destra del Taglio, attualmente comprendente un capanno, una discesa per canoe in cls e un’area verde utilizzata a scopo ricreativo privato.

*Valenza ambientale del sito:* la zona è occupata da arativi, prati coltivati e alberi posti in filare o sparsi. Il perimetro di zona è stato modificato per escludere la parte posta internamente alla ZSC e un prato umido coltivato, attualmente mantenuto tale in base a un piano di coltura. E’ stato invece inserito un arativo di proprietà da trasformare eventualmente in area parcheggio.

**3 – Villa Ottelio:** parco strutturato posto a cavallo del confine della ZSC, costituito dall’attuale parco in stile paesaggistico della Villa, dall’area sportiva/festeggiamenti di Ariis e dai parcheggi limitrofi. Il perimetro di zona è stato modificato con l’esclusione degli habitat 91E0\* interessati dal progetto LIFE STAR.

*Valenza ambientale del sito:* zona già antropizzata e strutturata che comprende tre habitat N2000. Gli habitat forestali 91E0\* e 91F0 derivano in gran parte dalla ricolonizzazione naturale del parco paesaggistico della Villa Ottelio, rimasto incolto per decenni; l’habitat prativo umido 6410 è mantenuto dagli sfalci periodici effettuati nel parco; l’habitat fluviale 3260 riguarda il letto dello Stella, che in questo tratto è interessato da un percorso per i kayak.

**4 – Az. agr. Loner:** l’area di sosta, interna alla ZSC, è stata eliminata con la variante perché situata esclusivamente su habitat N2000 e poco strategica dal punto di vista delle visite al parco.

*Valenza ambientale del sito:* zona occupata da habitat N2000 sia forestali che palustri che acquatici.

**5 – ex casale Sacile:** l’area, in gran parte esterna alla ZSC, occupa le pertinenze dell’ex casale Sacile (ora in rovina).

*Valenza ambientale del sito:* zona occupata da vegetazione in parte naturale e in parte ornamentale di quello che doveva essere il parco del casale, con l’aspetto di un prato arborato. Giunge a contatto con la riva dello Stella in un tratto interessato in passato dalla posa di palizzate a protezione dall’erosione spondale. Zona invariata rispetto al parco vigente.

**6 – parcheggio LIFE Az. agr. Sterpo:** piccola zona a margine dalla ZSC, di proprietà comunale, inserita nella variante in vista della realizzazione di un parcheggio per il personale di sorveglianza e gli eventuali visitatori dell’adiacente area di intervento del progetto LIFE “STAR”.

*Valenza ambientale del sito:* attualmente è un arativo che si affaccia al canale di uscita delle vasche di allevamento ittico dell’Azienda agricola Sterpo. La zona è stata **inserita** dalla variante al parco.

**7 – Rivarotta:** nuova zona esterna alla ZSC, rappresenta il principale parco strutturato/area di sosta lungo lo Stella nell'ex Comune di Teor, al limite inferiore del parco. L'area è già interessata parzialmente da un'attività di ristorazione (Parco Verde), con relativo parcheggio. La zona è stata inserita dalla variante al parco per recepire una situazione esistente che è considerata strategica quale area di sosta per la vista allo Stella tramite i percorsi a mobilità lenta previsti.

*Valenza ambientale del sito:* zona a verde ornamentale ed aree antropizzate, comprendente anche alcuni lembi di bosco di discreta qualità derivanti da vecchie piantagioni colonizzate. Si affaccia su una vecchia ansa dello Stella in concessione demaniale ove sono presenti ormeggi per natanti di piccole dimensioni.

**8 – Chiarmacis (fuori parco):** piccola zona a parcheggio esterna alla ZSC ed anche al parco comunale, è stata comunque inserita nell'elenco delle aree di sosta in quanto funzionale alla visita al parco.

**9 – Ente Tutela Pesca:** la zona, posta all'interno della ZSC, comprende le vasche all'aperto di allevamento e le relative aree di pertinenza utilizzate per le visite a scopo didattico organizzate dall'ente. La zona è stata inserita tra i parchi strutturati dalla variante al parco per recepire una situazione di fatto, che vede l'ETP come uno dei principali attrattori presenti per quanto riguarda le visite.

*Valenza ambientale del sito:* nella carta degli habitat N2000 la zona risulta occupata dagli habitat di interesse comunitario 91E0\* e 3260. Questa attribuzione si basa su una situazione di oltre un decennio fa in cui l'intera zona delle vasche e pertinenze era rimasta per anni incolta e di difficile accesso, ed era stata colonizzata dalle specie degli habitat ripariali e forestali. La zona è stata successivamente interessata dagli interventi di recupero delle pertinenze dell'ETP tramite un accordo di programma tra Comune e Regione, interventi regolarmente autorizzati a seguito della riunione n. 92/06 della conferenza regionale dei lavori pubblici del 03/05/2006. Attualmente l'area è occupata da vasche di allevamento contornate da lembi prativi con qualche filare arboreo.

**10 – Villa Rota-Badoglio:** parco strutturato posto in gran parte internamente alla ZSC, costituito dall'attuale parco privato utilizzato saltuariamente per ricevimenti. Nuova zona, inserita dalla variante per riconoscere una situazione di fatto.

*Valenza ambientale del sito:* zona già antropizzata, a parco strutturato con aree verdi che si affacciano su risorgenze e fossi che confluiscono nello Stella (habitat 3260).

**11 – parcheggio Driolassa:** la zona, esterna alla ZSC, è stata inserita come parcheggio in funzione del punto di discesa in acqua sullo Stella previsto in progetto e già utilizzato attualmente in maniera non controllata.

*Valenza ambientale del sito:* l'area è attualmente occupata da un seminativo e costeggia un fosso di scolo che si immette più a valle nello Stella.

Nell'art. 4 Zone dei parchi strutturati, aree di sosta della normativa urbanistica è stata inserita la seguente frase, per maggior garanzia di tutela dagli impatti diretti sugli habitat di interesse comunitario:

*“La realizzazione di interventi di attuazione dei parchi strutturati/aree di sosta dovrà essere sottoposta a verifica di significatività dell'incidenza ed eventuale VINCA qualora interessi habitat di interesse comunitario.”*

## Conseguenze sulla ZSC

Il numero di parchi strutturati/aree di sosta entro la ZSC aumenta di 1 unità perché si è preferito riconoscere 2 situazioni di fatto (Ente Tutela Pesca e Villa Rota/Badoglio) attualmente funzionanti, le quali concentrano i visitatori in aree controllate in linea con le indicazioni RE7 del PdG della ZSC, ed eliminare una nuova area originariamente in progetto (presso l'Az. agr. Loner) lungo lo Stella. Complessivamente la superficie dei parchi strutturati/aree di sosta situati all'interno della ZSC è diminuita.

La variante ha in generale ridotto la superficie degli habitat N2000 compresi nei parchi strutturati, ed in particolare quella degli habitat prioritari 7210\* e 91E0\*.

Tabella 2: comparazione tra parco vigente e variante degli habitat N2000 presenti nelle zone dei parchi strutturati/aree di sosta, anche se non necessariamente interessati da interventi.

**PARCO VIGENTE**

parco strutturato/ area di sosta	superficie (mq)	di cui in ZSC	di cui habitat N2000 entro ZSC							note	
			3260	62A0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0		r91E0*
1 fiume Taglio	12.293										
2 confluenza Taglio-Stella	22.100	3.509									
3 Villa Ottelio	231.347	184.640	26.159		3.619			70.829	10.472		nota 1
4 Az. agr. Loner	8.592	8.592	346			4.474		1.162	2.469		
5 ex Casale Sacile	25.565	1.410									
6 parcheggio LIFE az.agr. Sterpo											
7 Rivarotta											
8 Chiarmacis (fuori parco)											
9 Ente Tutela Pesca											
10 Villa Rota-Badoglio											
11 parcheggio Driolassa											
<b>TOTALE</b>	<b>299.897</b>	<b>198.151</b>	<b>26.505</b>	<b>0</b>	<b>3.619</b>	<b>4.474</b>	<b>0</b>	<b>71.991</b>	<b>12.941</b>	<b>0</b>	

**VARIANTE AL PARCO**

parco strutturato/ area di sosta	superficie (mq)	di cui in ZSC	di cui habitat N2000 entro ZSC							note	
			3260	62A0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0		r91E0*
1 fiume Taglio	12.318										
2 confluenza Taglio-Stella	14.386										
3 Villa Ottelio	194.115	159.320	22.616		3.619			49.330	10.472		
4 Az. agr. Loner											
5 ex Casale Sacile	22.728	1.410									
6 parcheggio LIFE az.agr. Sterpo	927	141									
7 Rivarotta	31.074										
8 Chiarmacis (fuori parco)											nota 2
9 Ente Tutela Pesca	16.509	16.509	2.639					16.509			nota 3
10 Villa Rota-Badoglio	22.406	17.440	4.173								
11 parcheggio Driolassa	3.465										
<b>TOTALE</b>	<b>317.928</b>	<b>194.820</b>	<b>29.428</b>	<b>0</b>	<b>3.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.839</b>	<b>10.472</b>	<b>0</b>	

**DIFFERENZA (VARIANTE AL PARCO - PARCO VIGENTE)**

	superficie (mq)	di cui in ZSC	di cui habitat N2000 entro ZSC							note	
			3260	62A0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0		r91E0*
	18.031	-3.331	2.923	0	0	-4.474	0	-6.152	-2.469	0	nota 4

NOTA 1: nella carta degli habitat N2000 sono stati attribuiti all'habitat 91E0\* 850 mq di parcheggio esistente. Sono compresi nei calcoli in tabella ma andrebbero esclusi.

NOTA 2: L'area di Chiarmacis è al di fuori del parco e non è quindi conteggiata come superficie. E' stata comunque indicata perché ritenuta legata funzionalmente al parco.

NOTA 3: l'area di pertinenza dell'ETP, occupata dalla zona di visita delle vasche di allevamento, è riportata nella carta degli habitat N2000 come habitat 3260 (sup. 2.639 m<sup>2</sup>) e 91E0\* (sup. 16.509 m<sup>2</sup>). Anche in questo caso i dati di superficie sono stati compresi nei calcoli in tabella ma andrebbero esclusi.

NOTA 4: se alle superfici totali degli habitat N2000 indicate vengono sottratte quelle di cui alle note 1 e 3, si giunge ad un bilancio "variante – parco vigente" più aderente alla realtà, di seguito riportato:

habitat	3260	62A0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0	r91E0*
superficie	284	0	0	-4.474	0	-23.512	-2.469	0

## PERCORSI CICLO-PEDONALI

La rete dei percorsi del parco comunale è stata completamente riorganizzata dalla variante. Il parco vigente prevedeva delle tratte di accesso alle singole zone del parco senza entrare nel merito della formazione di anelli o di percorsi tematici da offrire ai visitatori. Successivamente, il progetto LIFE "STAR" aveva realizzato alcuni percorsi finalizzati all'esecuzione dei lavori, da utilizzarsi a interventi conclusi per la visita alle zone di progetto. La variante al parco ha considerato quanto già realizzato e quanto previsto dal parco vigente, razionalizzando e riorganizzando le previsioni.

Ai fini della valutazione dell'incidenza delle modifiche apportate su habitat e specie della ZSC sono state comparate le due previsioni (parco vigente e variante) in rapporto agli habitat attraversati, tenendo in considerazione anche quanto già realizzato.

In sintesi, dalla comparazione tra le previsioni di infrastrutturazione all'interno della ZSC del Parco vigente e quelle della variante emerge che:

- c'è un sostanziale mantenimento della lunghezza totale dei percorsi di visita previsti;
- la variante tuttavia si appoggia molto sulla viabilità esistente (strade asfaltate e bianche, piste ciclabili, capezzagne) che interseca la ZSC, mentre il progetto originario non la prendeva in considerazione esplicitamente;
- viene drasticamente ridotto il numero e la lunghezza dei percorsi (per lo più sentieri) da realizzarsi nella ZSC ex novo (-68%) e tramite adeguamento di capezzagne esistenti (-32%) .

Nella tabella seguente si riportano i dati di sintesi dei due progetti.

	PERCORSI DI VISITA AL PARCO (entro ZSC)			
	strade asfaltate e bianche esistenti (ordinaria manutenzione) (m)	capezzagne esistenti (adeguamento funzionale) (m)	nuovi percorsi (m)	sviluppo totale (m)
previsioni del Parco vigente non realizzate	35	2.853	8.334	11.633
previsioni del Parco vigente realizzate			411	
previsioni della Variante	6.209	1.916	3.061	11.186
differenza*	6.174	-937	-5.684	-447

\* previsioni variante - previsioni parco vigente (sia realizzate che non)

Nell'art. 5 Viabilità campestre, forestale e parcheggi della normativa regolamentare è stata inserita la seguente frase, a maggior garanzia di tutela degli impatti diretti sugli habitat di interesse comunitario:

*“Nel caso l'intervento interessi habitat N2000 o sia ad essi adiacente dovrà essere sottoposto a verifica di significatività dell'incidenza ed eventuale VINCA. Tale procedura riguarderà anche la realizzazione dei sentieri.”*

## Conseguenze sulla ZSC

La riduzione dei percorsi all'interno della ZSC vede una diminuzione analoga dell'impatto diretto previsto sugli habitat di interesse comunitario, determinata da:

- un decremento del -57% della lunghezza dei percorsi all'interno degli habitat N2000 e
- una riduzione del - 63% della superficie degli habitat fisicamente interessata dalla realizzazione dei percorsi (comprendendo in tale superficie anche quella delle capezzagne esistenti che attraversano tali habitat).

Per maggiori dettagli si vedano le tabelle successive e quelle del capitolo 4.2.8 *Valutazione complessiva degli impatti diretti sugli habitat e specie di interesse comunitario* dello Studio di incidenza.

Tabella 3: habitat N2000 intersecati da interventi infrastrutturali (entro ZSC)

	PREVISIONI PARCO VIGENTE				PREVISIONI VARIANTE AL PARCO			DIFFERENZA			
	capezzagne esistenti	nuovi percorsi		sviluppo totale	capezzagne esistenti	nuovi percorsi	sviluppo totale	capezzagne esistenti	nuovi percorsi	sviluppo totale	
	(adeguamento funzionale)	(realizzati)	(ancora da realizzare)		(adeguamento funzionale)	(da realizzare)		(adeguamento funzionale)	(m)		
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
3260	0	9	214	223	0	10	10	0	-213	-213	-96%
62a0	125	0	48	173	129	0	129	4	-48	-44	-25%
6410	0	0	13	13	0	0	0	0	-13	-13	-100%
7210*	0	0	15	15	0	0	0	0	-15	-15	-100%
7230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91E0*	661	394	3.000	4.055	278	1.269	1.547	-383	-2.125	-2.508	-62%
91F0	0	0	80	80	154	0	154	154	-80	74	93%
r91E0*	0	0	0	0	0	113	113	0	113	113	nuovo
<b>TOTALE</b>	<b>786</b>	<b>3.370</b>		<b>4.559</b>	<b>561</b>	<b>1.392</b>	<b>1.953</b>	<b>-225</b>	<b>-2.381</b>	<b>-2.606</b>	<b>-57%</b>

Tabella 4: superficie di habitat N2000 interessate da interventi infrastrutturali (sia nuovi interventi che adeguamento funzionale di capezzagne esistenti)

DIFFERENZA VARIANTE - PARCO VIGENTE	habitat N2000								TOTALI	
	3260	62a0	6410	7210*	7230	91E0*	91F0	r91E0*		
	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq		
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata da sentieri (largh. 0,8 m)	-151	65	-10	-12	0	-1.307	-64	90	-1.389	-52%
SUPERFICIE HABITAT N2000 interessata da percorsi ciclo-pedonali (largh. 2,5 m)	-60	-313	0	0	0	-2.185	385	0	-2.173	-72%
<b>TOTALE</b>	<b>-211</b>	<b>-248</b>	<b>-10</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-3.492</b>	<b>321</b>	<b>90</b>	<b>-3.562</b>	<b>-63%</b>

Per i dettagli dei calcoli si vedano le tabelle del capitolo 4.2.8 Valutazione complessiva degli impatti diretti sugli habitat e specie di interesse comunitario dello Studio di incidenza..

## EFFETTIVA ESIGENZA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI IN FUNZIONE DELLE PREVISIONI DI SVILUPPO TURISTICO

“Dovrà essere valutata inoltre l’effettiva esigenza delle trasformazioni territoriali in funzione delle previsioni di sviluppo turistico dell’area.”

Non sono presenti allo stato attuale indagini predittive di tipo quantitativo sullo sviluppo turistico della zona. L’incremento del numero di visitatori è senz’altro auspicato dall’amministrazione comunale e dalle realtà locali (agriturismi, B&B, agricoltori biologici) ma rimane comunque un fenomeno estremamente fluido che si svilupperà gradualmente e localmente.

Le trasformazioni territoriali previste rappresentano soprattutto una riorganizzazione/razionalizzazione di quanto già presente nel Parco vigente e, per il territorio dell’ex comune di Teor, il recepimento dello stato di fatto e delle previsioni già in essere. Di fatto quanto previsto vuole porre le basi per intercettare il turismo legato alla mobilità lenta ipotizzata nelle previsioni del PPR, considerando il territorio del Parco dello Stella quale zona di passaggio tra i nodi dell’area lagunare e di Villa Manin, senza tuttavia inserire previsioni particolari di strutture o infrastrutture importanti rivolte ad attirare flussi cospicui di visitatori.

L’approccio dato cerca di seguire la direzione indicata dal PdG della ZSC nell’azione regolamentare RE7 – Disciplina degli accessi e della fruizione, più in particolare impostando la *“Riorganizzazione del sistema di accessi e delle modalità di fruizione turistica del SIC ... favorendo la concentrazione dei flussi in aree definite e appositamente attrezzate”* (punto 1 a) della RE7) e promuovendo *“lo sviluppo di una rete sentieristica e di aree destinate alla fruizione”* (punto 2 della RE7).

## EFFETTO INDIRETTO DELL’INCREMENTO DEL DISTURBO ANTROPICO

“Dovrà essere tenuto in debita considerazione anche l’effetto indiretto dovuto all’incremento del disturbo antropico”

Accanto ad un impatto diretto sugli habitat derivante dall’eventuale riduzione della loro superficie o, per le specie, dalla riduzione del numero di individui a causa di prelievi diretti, vi è anche un impatto più generale sulla funzionalità degli habitat e sul ciclo vitale delle specie di interesse comunitario legato essenzialmente dall’aumento dei visitatori al parco. Questo incremento, non quantificabile, può essere presunto per il generale successo del cicloturismo riscontrabile attualmente in regione e, in misura più contenuta, per l’aumento dell’offerta ricettiva (agriturismi, fattorie didattiche, B&B) e infrastrutturale (parchi strutturati/aree di sosta, ormeggi) del parco comunale dello Stella, quest’ultima analizzata nei capitoli specifici.

L’effetto indiretto del disturbo su habitat e specie indotto dal supposto incremento dei visitatori può essere valutato, allo stato delle conoscenze, solo qualitativamente.

In generale le principali cause di disturbo possono essere ricondotte a:

- emissioni sonore (disturbo acustico sulla fauna);
- raccolta di specie di flora o fauna protetta;
- danneggiamento degli habitat attraversati dai percorsi o limitrofi alle aree di sosta;
- inquinamento (emissioni di autoveicoli e natanti a motore)

La variante al piano affronta queste tematiche in diversi modi:

- disturbo acustico: dal punto di vista normativo (regolamentare, non urbanistico) l’articolo 8 “Norme per la fruizione del parco” vieta alcune attività che possono arrecare come conseguenza un disturbo acustico rilevante, come di seguito riportato:

“transito veicolare al di fuori dei percorsi del parco e parcheggio: al di fuori dei percorsi consentiti sono vietati il transito e la sosta dei veicoli a motore.

carico turistico: per la visita al parco di gruppi con più di 50 persone è necessario il nullaosta comunale. Tali gruppi devono essere accompagnati da una guida naturalistica o altra persona autorizzata, salvo deroghe particolari stabilite caso per caso dal Comune.

campeggio: è vietato il campeggio al di fuori degli spazi che verranno eventualmente individuati a tale scopo dal Comune.

transito lungo i sentieri: qualora non siano segnalate delle limitazioni specifiche, lungo i sentieri è consentito il transito a piedi, in bicicletta e a cavallo.

transito al di fuori dei sentieri: nelle zone specificatamente segnalate è vietato lasciare i sentieri; in particolare è sempre vietato allontanarsi dai percorsi realizzati con passerelle in legno, anche in assenza di segnali specifici.

uso dei natanti a motore: è vietato l'uso di natanti a motore ~~al di fuori delle zone consentite dai regolamenti di navigazione per le acque interne~~ a monte del ponte di Ariis, ad esclusione dei mezzi di soccorso, dei mezzi utilizzati per la gestione del parco (compresi quelli dei proprietari dei terreni che si affacciano sui corsi d'acqua), per i quali la navigazione a motore è ammessa. I natanti a motore non possono procedere a velocità superiori a 3 nodi.”

Come eccezione “per la visita al parco a monte del ponte di Ariis ~~in assenza di specifiche norme ostative~~ è consentito ~~anche~~ l'utilizzo **sotto la propria responsabilità** di natanti a motore elettrico”.

L'incremento del numero di visitatori di gruppi non accompagnati da 30 (parco vigente) a 50 (variante proposta), in assenza di evidenze della differenza di impatto legata a questi numeri, è stato proposto per tener conto della capienza delle autocorriere e implicitamente pone il limite di 1 autocorriera quale gruppo a impatto contenuto. Più avanti sono riportate ulteriori considerazioni in merito.

Riconoscendo che la normativa non è in generale sufficiente a garantire di per sé comportamenti adeguati da parte dei visitatori, la questione è stata affrontata anche con la previsione di alcune Azioni (in particolare la azione A09 Educazione dei visitatori) e Procedure (P02 Comunicazione e P04 Controlli) specifiche.

- raccolta di specie di flora e fauna protetta: è stato inserito nella normativa regolamentare l'art. 7 Tutela della flora e della fauna che recita:

**“raccolta di piante: la raccolta di piante è consentita per le specie e nei limiti identificati dalle norme sovraordinate.**

**tutela delle specie animali: è vietato molestare, catturare od uccidere qualsiasi specie animale, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili e di quelle inerenti l'attività alieutica ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.”**

**riportando come riferimento il Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e regionale DPR 20 marzo 2009, n. 074/Pres.**

Anche in questo caso, riconoscendo che la normativa non è in generale sufficiente a garantire di per sé la tutela, la questione è stata affrontata anche con la previsione dell'azione A09 Educazione dei visitatori) e delle procedure P02 Comunicazione e P04 Controlli).

- danneggiamento di habitat e specie: la normativa regolamentare di recepimento della RE1 del Piano di gestione della ZSC assicura la tutela formale di habitat e specie. Anche la norma regolamentare 8 “Norme per la fruizione del parco”, regolamentando la percorribilità lungo i sentieri e al di fuori degli stessi, limita il pericolo di danneggiamenti. Per la tutela sostanziale è necessaria però la divulgazione di tale norme e il controllo, per i quali si rimanda alle Azioni e procedure citate al punto precedente.
- inquinamento: l'inquinamento derivante dal traffico veicolare stradale rimane confinato alla rete viaria esistente, già interessata dal normale traffico, con un incremento ritenuto poco percentualmente poco significativo. L'unico reale incremento locale di traffico prevedibile nella viabilità campestre secondaria riguarda l'accesso alla zona a parco strutturato/area di sosta T2, posta sotto il Taglio ed esterna alla ZSC, e

all'area T3 dove è presente un piccolo parcheggio per la visita ad un'area di progetto LIFE "STAR", adatto ad accogliere al massimo una decina di autovetture. Per quanto riguarda l'inquinamento derivante dai natanti a motore, l'art. 8 "Norme per la fruizione del parco" limita il loro utilizzo alla parte dello Stella a valle del ponte di Ariis, evitando in tal modo gli eventuali impatti nella porzione più consistente della ZSC.

## MISURE DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELLA VISITA AL PARCO CON NATANTI

*"Per quanto riguarda le previsioni di visita allo Stella mediante natanti, si ritiene opportuno anticipare, quali misure di mitigazione, i criteri che si intenderanno seguire per limitare gli impatti."*

Gli impatti derivanti dalla visita al parco con natanti sono legati soprattutto al tipo di propulsione utilizzato. I natanti dotati di motore a scoppio causano un impatto sia acustico che legato alle emissioni di scarico ed eventuali spandimenti. In generale i natanti a motore (compreso quello elettrico) possono causare inoltre danneggiamenti tramite l'azione sulle sponde dell'onda causata dal moto.

Decisamente minore è invece l'impatto derivante dalla visita con barche a remi, a palo o kayak, in cui è il comportamento inadeguato del visitatore a determinare eventuali danneggiamenti o disturbi.

Il contenimento degli impatti citati è stato attuato all'interno della norma regolamentare 8 "Norme per la fruizione del parco", che si riporta per quanto attinente:

*uso dei natanti a motore: è vietato l'uso di natanti a motore ~~al di fuori delle zone consentite dai regolamenti di navigazione per le acque interne~~ a monte del ponte di Ariis, ad esclusione dei mezzi di soccorso, dei mezzi utilizzati per la gestione del parco (compresi quelli dei proprietari dei terreni che si affacciano sui corsi d'acqua), per i quali la navigazione a motore è ammessa. I natanti a motore non possono procedere a velocità superiori a 3 nodi."*

*uso dei natanti a spinta manuale: è consentito l'uso di barche a remi, a pagaia o a spinta con palo sotto la propria diretta responsabilità. Nel caso di natanti forniti da aziende agrituristiche o gruppi organizzati, questi ultimi sono responsabili di eventuali incidenti dovuti all'inesperienza dei visitatori. Nel caso di gruppi formati da oltre 30 persone dovrà esserne data preventiva comunicazione al Comune.*

*ECCEZIONI: uso dei natanti a motore: per la visita al parco ~~in assenza di specifiche norme estative a monte del ponte di Ariis~~ è consentito anche l'utilizzo **sotto la propria responsabilità** di natanti a motore elettrico."*

La sostanziale mitigazione degli impatti avviene quindi tramite:

- la limitazione all'utilizzo dei natanti a motore entro la ZSC;
- il contenimento della velocità massima a 3 nodi per limitare l'impatto acustico e la formazione di onda;
- le modeste possibilità di ormeggio offerte all'interno e ai margini della ZSC (nessun ormeggio per le visite con barche a motore)
- la messa in campo di azioni rivolte alla divulgazione delle norme e all'educazione dei visitatori (A09 Educazione dei visitatori).

Altre indicazioni per la mitigazione degli impatti conseguenti alla visita al parco tramite natanti, verranno inserite come criteri da seguire tramite l'azione A19 *vie d'acqua*:

Sono stati inoltre redatti dei criteri di mitigazione specifici.

Criteri ambientali da rispettare nella realizzazione di ormeggi:

- per l'attracco dei natanti privilegiare bricole e pontili galleggianti, in modo da intaccare il meno possibile le sponde e mantenere sempre la quota del pontile al livello dell'acqua, con qualsiasi portata del corso d'acqua;

- non utilizzare legname trattato con prodotti tossici e privilegiare per le parti sommerse o infisse nel terreno materiali metallici o plastici non tossici né facilmente degradabili. Per le parti fuori terra utilizzare invece prevalentemente legno;
- predisporre un quaderno dei controlli e delle manutenzioni, con relativo programma temporale, da rispettare obbligatoriamente per i controlli, pena la decadenza del nullaosta all'utilizzo.

#### Criteri ambientali da rispettare nella visita al parco con natanti:

- a monte del ponte di Ariis utilizzare solo natanti a spinta manuale (art. 8 della normativa regolamentare);
- non attraccare, se non per motivi urgenti di sicurezza, alle sponde prive di ormeggi;
- richiedere al Comune, quando disponibili, le indicazioni per la corretta fruizione del parco redatte tramite l'Azione A09 *educazione dei visitatori*.

La garanzia che i criteri sopra esposti vengano effettivamente utilizzati deriva dal fatto che l'azione A19 *vie d'acqua* verrà implementata dal Comune prima di poter autorizzare la realizzazione degli ormeggi. Per quanto riguarda le visite al parco con natanti la mitigazione del loro impatto, per altro ritenuto modesto per la presenza di soli natanti a spinta manuale a nord di Ariis, sarà legata all'attuazione dell'Azione A09 *educazione dei visitatori*, che tuttavia non ha tempistiche definite.

## VALUTAZIONE DEL NUMERO E LOCALIZZAZIONE DELLE AREE SOGGETTE A TRASFORMAZIONE TERRITORIALE (ORMEGGI IN PARTICOLARE) IN RAPPORTO CON LA PRESENZA DI AREE PARTICOLARMENTE VULNERABILI

*“Qualora sulla base dello studio di incidenza venissero rilevate aree particolarmente vulnerabili, il piano dovrà rivalutare il numero e la localizzazione delle aree destinate a trasformazioni territoriali, con particolare riferimento alle previsioni di nuove zone per ormeggi.”*

Il numero, l'ubicazione, la relativa valenza ambientale e l'impatto degli ormeggi, percorsi e parchi strutturati/aree di sosta sono già stati descritti in precedenza.

Per quanto concerne l'individuazione di aree “particolarmente vulnerabili” bisogna considerare che il corso dello Stella, con le sue sponde, possiede una continuità di habitat (per lo più 3260 e 91F0\*) quasi senza interruzioni. Per questo motivo la vulnerabilità delle singole tratte, pur essendo legata alla pressione antropica esercitata localmente, è in generale piuttosto bassa per l'intrinseca elevata connettività ecologica esistente e per la conseguente elevata resilienza del sistema nei confronti delle perturbazioni localizzate.

Più vulnerabili potrebbero essere considerate le zone a vegetazione prativa e palustre situate ad una certa distanza dai corsi d'acqua, ma queste aree non sono interessate né da ormeggi né da parchi strutturati/aree di sosta (ad eccezione di un prato umido nel parco di Villa Ottelio, la cui conservazione è garantita proprio dagli sfalci effettuati per la manutenzione del parco) e solo marginalmente dai sentieri previsti.

Di seguito alcune considerazioni di maggior dettaglio.

### Ormeggi

Gli ormeggi, sia esistenti (3) che previsti in progetto (3), sono distribuiti lungo il corso dello Stella e del Taglio a distanze abbastanza regolari e non sono rivolti ad una fruizione fatta da grandi numeri quanto alla percorrenza del corso d'acqua da parte di pochi natanti di modesta lunghezza con possibilità di attracco e sosta a distanze non eccessive l'una dall'altra, questo come conseguenza del numero massimo degli attracchi consentiti (4 natanti da ormeggiare occupando al massimo di 12 m di sponda, come da art. 11 delle NTA) e della tipologia dei natanti ammessa a monte di Ariis (a spinta manuale o elettrica, salvo i mezzi per soccorso e per la gestione del parco, come da art. 8 delle norme regolamentari).

Gli ormeggi previsti all'interno della ZSC o nelle sue adiacenze sono inoltre ubicati in aree poste presso edifici esistenti, già antropizzate e quasi sempre utilizzate in passato per l'attracco, difficilmente considerabili di pregio naturalistico e vulnerabilità superiori a quelle del restante corso d'acqua. L'unico ormeggio posto in aperta campagna (n. 4) è situato in un'area agricola priva di particolari contenuti naturalistici ed è già utilizzato informalmente come punto per la messa in acqua di kayak.

La possibilità data di realizzare degli ormeggi anche nelle zone a parco strutturato/area di sosta è rivolta soprattutto a consentire l'attracco delle barche utilizzate per il soccorso e per la gestione del parco. Non comporta conseguenze dirette sugli habitat di interesse comunitario, se si eccettua la superficie del corso d'acqua temporaneamente occupata dalle imbarcazioni, perché questa possibilità è data solo nel caso in cui gli ormeggi vengano realizzati lungo tratti di sponda non occupati da habitat N2000.

In ogni caso la realizzazione degli ormeggi sarà soggetta a verifica di significatività ed eventuale VINCA.

Per quanto sopra si ritiene che il numero e la localizzazione degli ormeggi non precluda la conservazione soddisfacente degli habitat N2000 interessati.

## Parchi strutturati/aree di sosta

L'ubicazione dei principali parchi strutturati/aree di sosta all'interno della ZSC riguarda aree già utilizzate per la fruizione (parco di Villa Ottelio, parco di Villa Rota/Badoglio, zona ETP), situate al margine degli abitati di Flambruzzo e Ariis e quindi anche in questo caso formati da ambienti seminaturali già "in equilibrio" da molto tempo con la presenza di visitatori.

Le restanti aree finalizzate alla fruizione sono poste esternamente alla ZSC, alcune in prossimità della stessa (T2, T5 e T6), e sono distribuite come numero e localizzazione in maniera da non interessare aree di particolare pregio.

Per quanto sopra si ritiene che il numero e la localizzazione dei parchi strutturati/aree di sosta sia coerente con il principio espresso dal Piano di gestione della ZSC (RE7) di concentrare la fruizione nelle zone già antropizzate e non precluda la conservazione soddisfacente degli habitat N2000 presenti.

## Percorsi di visita

I percorsi sono stati ridotti nella variante rispetto alle previsioni del parco vigente e sono stati pensati in modo da utilizzare il più possibile sedimi già destinati al transito ed aree esterne agli habitat N2000. Solamente due sentieri (quello a NE dell'ex fornace Anzil e quello a valle dell'ETP) si addentrano all'interno di habitat di interesse comunitario. Si tratta comunque di sentieri la cui realizzazione sarà soggetta a verifica di significatività dell'incidenza ed eventuale VINCA (art. 5 delle norme regolamentari), in cui la percorrenza potrà essere limitata ai soli pedoni con divieto di uscita dai medesimi nelle tratte intersecanti le aree più vulnerabili (art. 8 delle norme regolamentari).

Si ritiene quindi che il sistema di percorsi previsto sia adatto a consentire la fruizione paesaggistica del parco, con anche delle possibilità di interpretazione ambientale (percorsi a margine degli habitat e alcuni sentieri entro gli habitat) senza incidere significativamente sulla conservazione degli habitat presenti o essere fonte di disturbo elevato e continuativo alle specie tutelate.

## EFFETTI DELLE MODIFICHE NORMATIVE

*"Lo studio dovrà anche approfondire i potenziali effetti diretti e indiretti di alcune modifiche normative introdotte, quali quelle riguardanti le recinzioni, l'innalzamento del numero di persone che possono visitare il parco senza nulla osta e accompagnamento, l'eliminazione della norma relativa alle specie alloctone e dei vincoli relativi ai pioppeti."*

La normativa presentata per la verifica di significatività dell'incidenza sul sito N2000 e per la verifica di assoggettabilità a VAS è stata modificata per tener conto delle osservazioni ricevute e riorganizzata per rendere più semplice la

distinzione tra normativa regolamentare e normativa urbanistica. Di seguito si illustrano le scelte fatte sui principali punti sollevati.

## Recinzioni

E' stato reintrodotta il divieto generico di posa di recinzioni all'interno di boschi e prati.

*"La realizzazione di recinzioni all'interno dei boschi e dei prati stabili è ~~consentita unicamente se non ne interrompe completamente, impedendo il passaggio della fauna selvatica, la continuità ecologica della formazione ed è soggetta a nullaosta~~ in genere vietata.*

*Se una recinzione interseca la viabilità campestre o la sentieristica (esistenti e di progetto) deve sempre essere provvista di cancelli apribili per consentire il potenziale passaggio di pedoni, biciclette e di mezzi connessi all'esercizio dell'attività agricola o alle attività gestionali del parco. Per l'accesso alla viabilità e sentieristica privati vedi le Norme per la fruizione del parco.*

*Nei terreni agricoli è ammessa ed incoraggiata la recinzione con siepe viva costituita dalle specie autoctone (allegato 02)"*

Come unica eccezione è stata consentita la posa di recinzioni temporanee per l'esercizio dell'allevamento semibrado, qualora quest'ultimo sia stato concordato e autorizzato dal Comune.

*"All'interno di boschi e dei prati è consentita la posa di recinzioni temporanee per l'esercizio dell'allevamento semibrado (con le limitazioni poste dagli artt. 22 e 23 di recepimento del Piano di gestione della ZSC), qualora concordato e autorizzato dal Comune."*

## Innalzamento del numero di visitatori che possono visitare il parco senza nulla osta o accompagnatori

Il numero di visitatori ammessi alla visita del parco comunale senza accompagnamento né nullaosta comunale è stato portato da 30 persone (parco vigente) a 50 (variante al parco). In assenza di evidenze circa la differenza di impatto legata a questi numeri, l'incremento è stato proposto per tener conto della capienza delle autocorriere di media dimensione e implicitamente porre il limite di 1 autocorriera quale gruppo in visita consentito, rendendo più semplice il controllo e accettando come sostenibili le visite di gruppi di passaggio costituiti da 1 autocorriera, che di solito si recano al parco di Villa Ottelio o all'acquario dell'ETP. La presenza di più corriere contemporaneamente individua invece un qualcosa di specificatamente organizzato e potenzialmente a maggior impatto, necessitando quindi di un nullaosta comunale.

Nel caso di altri tipi di fruizione, come i gruppi di cammino organizzati come attività di prevenzione sanitaria o gare podistiche interessanti la viabilità campestre, si ritiene che siano per loro natura finalizzate verso forme di fruizione a impatto contenuto e temporaneo e che quindi l'innalzamento del limite da 30 a 50 non comporti differenze sostanziali.

## Eliminazione e successiva reintroduzione della norma sulle specie alloctone

La norma che vietava la piantagione di alberi e arbusti ornamentali al di fuori delle pertinenze degli edifici e dei parchi storici e giardini era stata eliminata dalla variante al parco, questo in accordo con la filosofia di fondo della nuova pianificazione che intendeva mantenere solo norme a tutela da azioni a impatto negativo elevato o potenzialmente frequenti. Nel caso specifico si riteneva che la presenza in zone di giardini, parchi e soprattutto dei corsi d'acqua (con la propagazione idrocora che ne consegue) rendessero la norma priva di sostanziale efficacia e quindi inutile.

In considerazione delle osservazioni ricevute è stata reintrodotta nell'art. 6 della normativa regolamentare.

*"nuove piantagioni: è vietata la piantagione di alberi o arbusti non autoctoni a scopo ornamentale all'interno dell'area a parco, ad eccezione delle pertinenze degli edifici e all'interno dei parchi storici o giardini ad essi collegati."*

## Eliminazione norma su vincoli a pioppeti

La norma del piano vigente relativa all'attività agricola poneva come unico vincolo più restrittivo rispetto al Regolamento di polizia rurale, il divieto di piantagione dei pioppi entro le Zone preferenziali di rinaturazione. La norma è stata eliminata per due motivi: per evitare la duplicazione normativa di vincoli già esistenti (il Regolamento di polizia rurale e gestione del territorio già vieta la piantagione di pioppeti a distanza inferiore a 10 m) e perché l'esperienza del progetto LIFE "STAR" ha dimostrato che la presenza di pioppeti entro aree di rinaturazione non compromette in alcun modo la realizzazione di queste ultime. Inoltre l'impatto sull'ambiente dei pioppeti rispetto alle colture agricole estensive (tipo mais) sembra essere, da ricerche fatte in Piemonte (progetto TAPIOCA) e Lombardia (Progetto QualiAmbiPio - Valutazione della sostenibilità della pioppicoltura), inferiore a quello delle colture agricole ordinarie, rendendo opinabile l'efficacia reale della norma.

Se da un lato la norma specifica è stata quindi eliminata, tuttavia il recepimento nell'art. 23 delle norme regolamentari del RE2 del Piano di gestione della ZSC introduce il divieto di impianto ex novo di pioppeti entro l'intera ZSC, il divieto di reimpianto se non entro un sistema di certificazione PEFC e ribadisce il divieto di reimpianto di pioppeti all'interno del biotopo. Con tale norma la ZSC viene quindi ad essere tutelata a titolo cautelativo dagli effetti degli impianti di pioppo.

## ANALISI DI COERENZA CON LE NORME DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000

"Su tutte le previsioni del piano dovrà essere effettuata una puntuale analisi di coerenza con le norme del Piano di gestione del sito Natura 2000"

azione RE del PdG della ZSC	analisi della coerenza della variante del Parco comunale dello Stella
RE1 – Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati	Recepito integralmente nell'art. 22 della normativa regolamentare e dalla tavola P04a – Carta identificativa delle particelle.  Inoltre, per cercare di ovviare a possibili futuri problemi interpretativi della norma, la variante al parco individua tre azioni: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'azione A01 - <i>Verifica dei criteri di gestione forestale e di gestione dei prati stabili</i>, che mira tra le altre cose a chiarire con i servizi regionali competenti i concetti di riduzione e danneggiamento degli habitat citati nella RE1;</li><li>- l'azione A15 – <i>realizzazione di percorsi e aree di sosta</i>, che prevede la redazione di criteri minimi (ambientali e di fruibilità) da rispettare nella realizzazione di percorsi e aree di sosta;</li><li>- l'azione A19 – <i>Vie d'acqua</i>, che prevede l'individuazione dei criteri ambientali da rispettare per la progettazione degli ormeggi e relativo utilizzo;</li></ul> Si sottolinea che nella normativa è specificato che gli interventi di realizzazione di parchi strutturati, percorsi e ormeggi saranno oggetto di verifica di significatività dell'incidenza ed eventuale VINCA.
RE2 - Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti	Recepito integralmente nell'art. 23 della normativa regolamentare e dalla tavola P04a – Carta identificativa delle particelle.
RE3 – Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle	L'applicazione della RE3 è subordinata all'attuazione di quanto previsto nel Programma operativo riportato nella scheda dell'azione, che vede la partecipazione di attori esterni al Comune per la definizione di un Protocollo

<p>acque pubbliche e della rete di scolo.</p>	<p>unitario di gestione delle manutenzioni e la identificazione della rete idrica interessata, con successiva armonizzazione dei Regolamenti di Polizia rurale.</p> <p>In attesa di tale attuazione vige la norma regolamentare dell'art. 20 Corsi d'acqua e risorgenze.</p> <p>A titolo di salvaguardia la norma regolamentare dell'art. 24 recepisce i principali indirizzi indicati nel RE3 nel merito del mantenimento della continuità degli habitat 91E0* e 91F0 lungo i corsi d'acqua e della tempistica degli sfalci, decespugliamenti, risezionature ed espurghi della rete idrografica.</p> <p>Inoltre anche l'art. 2 Interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria consente tali interventi nel caso in cui questi <i>“non interrompano significativamente la continuità degli ecosistemi acquatici, prativi o forestali”</i>.</p>
<p>RE4 – Disciplina dell'acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza.</p>	<p>Recepito integralmente nell'art. 25 della normativa regolamentare.</p>
<p>RE5 – Disciplina della pesca e delle immissioni ittiche.</p>	<p>In attesa dell'attuazione di quanto previsto nel Programma operativo della scheda, che riguarda enti diversi dal Comune, il RE5 è stato recepito nella sua parte normativa svincolata da tale programma.</p>
<p>RE6 – Disciplina dell'attività venatoria.</p>	<p>Le prescrizioni in materia venatoria del RE6 non vengono prese in considerazione dalla normativa del parco comunale in quanto attinenti ad altre regolamentazioni specifiche (Regolamenti di fruizione venatoria).</p>
<p>RE7 – Disciplina degli accessi e della fruizione.</p>	<p>In attesa della definizione del Disciplinare unitario identificato nel Programma operativo della scheda, rivolto a disciplinare l'accessibilità e la fruizione della ZSC, la coerenza della variante al parco con le indicazioni della RE7 si basa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla norma regolamentare dell'art. 8 Norme per la fruizione del parco, che pone delle limitazioni alla libera fruizione;</li> <li>- sull'identificazione nelle tavole di progetto delle aree ove concentrare tale fruizione (Parchi strutturati/aree di sosta), coerentemente con quanto indicato al punto 1 a) della RE7 che promuove la <i>“Riorganizzazione del sistema di accessi e delle modalità di fruizione turistica del SIC ... favorendo la concentrazione dei flussi in aree definite e appositamente attrezzate”</i>;</li> <li>- sull'identificazione nelle tavole di progetto dei percorsi di visita, coerentemente con l'indicazione del punto 2 della RE7 che promuove <i>“lo sviluppo di una rete sentieristica e di aree destinate alla fruizione”</i>. Nella individuazione dei percorsi sono stati utilizzati principalmente i sedimi esistenti e sono stati eliminati buona parte di quelli intersecanti gli habitat N2000 (-57%) previsti nel parco vigente (che era comunque <u>già stato sottoposto a valutazione di incidenza</u>).</li> </ul>
<p>RE8 – Indirizzi per la tutela delle risorse idriche e le connessioni ecologiche.</p>	<p>La norma RE8 identifica degli indirizzi che <i>“valgono come indicazioni propositive per la programmazione e pianificazione regionale nei vari settori per aree ed interventi collocati esternamente al SIC e con influenza sullo stesso, e, come indicazioni per la valutazione di piani, programmi e progetti proposti in tali aree, con particolare riferimento alla Valutazione d'incidenza e alla VAS.”</i> e non comporta quindi una necessità di recepimento normativo in senso stretto.</p> <p>Gli indirizzi forniti nella RE8 sono stati tenuti comunque in considerazione nella intera pianificazione del parco comunale. Più in particolare:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>diretrici di connessione ecologica</u>: la norma regolamentare dell'art 2 Interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria consente questi ultimi solo se è assicurato il mantenimento del normale scolo delle acque e della continuità ecosistemica e vi è un miglioramento dell'assetto naturalistico, idrologico o paesaggistico della zona.</li> <li>- <u>aree agricole di collegamento ecologico</u>: il parco identifica due tipi di aree rivolte ad consolidare o collegare l'assetto ecologico del territorio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le Zone preferenziali di rinaturazione, con l'obiettivo di espandere o proteggere le zone di maggior rilevanza ecologica;</li> <li>- le Zone di completamento dei corridoi ecologici, poste lungo i corsi d'acqua e rivolte a completare la rete ecologica fluviale nelle parti in cui questa è interrotta;</li> </ul> </li> <li>- <u>zone cuscinetto</u>: il punto 2) Rivignano della RE8 è già stato attuato con il progetto LIFE "STAR"; il punto 1) Sovrapposizione tipologie di tutela è stato attuato con la produzione della carta P05 Carta catastale di progetto e con la parziale ripermetrazione del parco comunale.</li> </ul>
--	--

## VAS

"In considerazione dei possibili effetti su aree della Rete Natura 2000, ai sensi dell'art.6 c.2 lettera b, il piano dovrà essere assoggettato a valutazione ambientale strategica. A tal fine si ricorda che sono disponibili al seguente link:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA11/FOGLIA209/modulistica/modulistica.html>

le indicazioni per la predisposizione del Rapporto ambientale."

E' stato prodotto il Rapporto ambientale, utilizzando come indice i contenuti specificati nel link.

## PPR

"Nell'ambito di tale procedura si ritiene opportuno effettuare un'analisi di coerenza con le previsioni del Piano paesaggistico regionale, adottato con DGR 1774 del 22 settembre 2017, sia per quanto riguarda le prescrizioni d'uso già vigenti sui beni paesaggistici, sia per quanto riguarda gli indirizzi e le direttive per la restante parte del territorio."

Nel Rapporto ambientale è stata effettuata l'analisi richiesta, seppure non utilizzando una tabella analitica di confronto.

**RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELL'ARPA  
DEL 21.12.2017.**

In blu sono riportate le osservazioni.

In nero le risposte.

In rosso la descrizione delle modifiche apportate a seguito del recepimento, anche parziale, delle osservazioni.

“.....

Visto quanto sopra osservato si formulano le considerazioni di seguito riportate.

Le procedure presenti nella Regolamentazione vigente riguardavano la gestione dei boschi, degli alberi notevoli, dei prati stabili, della viabilità e sentieristica ed il monitoraggio tecnico-scientifico delle conseguenze ecosistemiche ed economiche degli interventi. Considerato che si afferma che *“Le procedure non sono “cogenti” ma costituiscono una lista di elementi da attivare, assieme alle azioni, per conseguire gli obiettivi specifici individuati, lasciando ai decisori politici locali la scelta di quale strada prediligere”* (cfr. pag. 18 del R.P.) pare quanto mai opportuno vengano mantenute nella nuova programmazione anche tutte le procedure di gestione degli elementi fisici specifici del parco oltre a quelle indirizzate al buon funzionamento complessivo del Parco. Andrebbero perlomeno emanate in alternativa delle linee guida *ad hoc* che dovrebbero comunque fare parte integrante del presente progetto di Piano.

Le procedure di gestione degli elementi fisici nel parco vigente sono specificate nella *tav. 5a Relazione di progetto* e come tali non hanno di per sé valore normativo, che emerge invece solo per alcuni aspetti nelle norme aventi valore di regolamento comunale contenute nella *tav. 5b Normativa*. Tali procedure prevedevano giustamente un quadro coordinato di obblighi, interventi attivi ed erogazione di contributi poggiante su un'azione di monitoraggio tecnico-scientifico degli esiti degli interventi che sin da subito si è dimostrato non adeguato alle competenze e alle risorse umane, tecniche ed economiche possedute dal Comune.

L'aspetto cogente contenuto nel parco vigente si concretizza invece per gli elementi fisici naturali nell'obbligo di dotarsi di un Piano di coltura per il taglio dei boschi, di chiedere l'autorizzazione comunale per l'abbattimento di alberi con diam. > 60 cm, autorizzazione che può essere negata a fronte di un indennizzo, e di comunicare all'Ente gestore l'eventuale cambio di coltura riguardante i prati da sfalcio.

A seguito dell'entrata in vigore del Piano di gestione della ZSC è emersa la necessità di un nuovo confronto con la Regione per definire delle modalità di gestione selvicolturale adeguate (Azioni A01 e A03 previste in variante). In attesa di tale confronto, non potendo bloccare qualsivoglia attività selvicolturale se attuata in modo corretto, si è deciso di mantenere sia dentro che fuori la ZSC l'obbligo di redazione di un Piano di coltura per il taglio di boschi su superfici di oltre 1 ha, mentre per superfici tra 0,1 ha e 1 ha l'obbligo riguarda il **rilascio di almeno una pianta morta** (nel Regolamento forestale tale obbligo parte dai 2,5 ha in su) **per garantire una dotazione minima di necromassa forestale**; gli interventi su proprietà inferiori a 0,1 ha non sono invece soggetti ad alcun obbligo supplementare rispetto al Regolamento forestale. In ogni caso rimane la tutela (con alcune modifiche) degli alberi notevoli e il divieto generico entro la ZSC di danneggiare gli habitat di interesse comunitario, i quali comprendono praticamente la quasi totalità dei boschi presenti.

Dal punto di vista normativo si ritiene quindi che la procedura relativa ai Piani di coltura del parco vigente non sia stata eliminata ma sia stata graduata per tutelare da un lato i boschi dalle perturbazioni di maggiore entità (>1 ha) senza per questo bloccare l'attività selvicolturale dei piccoli proprietari, i quali eseguono i loro interventi in maniera irregolare, non coordinata, tagliando a volte solo poche piante per anno e quindi con impatti complessivi distribuiti e sostenibili (come dimostra lo stato attuale dei boschi gestiti con tali modalità).

Dal punto di vista procedurale ma non cogente (non normativo) la variante affronta gli interventi concreti in modo molto più articolato del piano vigente. A fronte di una procedura specifica che li riguarda (*P07 Interventi di gestione concreta*) ve ne sono molte altre che assieme alle azioni previste si pensa possano innescare una gestione attiva degli elementi fisici del territorio, necessaria soprattutto alla conservazione degli habitat seminaturali. D'altronde la gestione attiva non può essere imposta con norma.

Si ritiene comunque che il Progetto di Parco, che risulta essere uno strumento sovraordinato, seppur concorrente rispetto ai Regolamenti di polizia rurale, e soprattutto avente maggior peso dal punto della tutela ambientale, non possa esimersi dal prendersi carico direttamente ed esplicitamente, non solo come obiettivo specifico, delle azioni di tutela e gestione ambientale, demandandole ai successivi Regolamenti di polizia rurale e ai piani colturali.

Osservazione recepita tramite l'inserimento in normativa regolamentare delle Azioni RE del PdG della ZSC, ove attinente.

Il demandare integralmente la tutela degli ambiti naturali e paranaturali esclusivamente alle norme sovraordinate o concorrenti (Regolamento di polizia rurale e gestione del territorio e Piani colturali), se pur condivisibile, rischia d'inficiare l'aspetto qualificante del Parco in ragione del fatto che:

- da un lato si instaurerebbero delle regolamentazioni diverse tra aree poste all'interno della ZSC e quelle poste al di fuori della stessa, seppur gli ambiti interessati abbiano caratteristiche analoghe,  
Si comprende l'osservazione ma si ritiene che la diversità di regolamentazione tra le ZSC e il restante territorio sia una cosa normale, altrimenti cadrebbe il senso dell'esistenza stessa delle ZSC a fronte di una generalizzata tutela di certi habitat sull'intero territorio.
- dall'altro si rimanda l'applicazione della tutela ambientale a strumenti che sono ancora in divenire (Piani colturali non ancora redatti per l'ex Comune di Teor e comunque volontari o subordinati alla presenza di incentivi) o devono ancora essere aggiornamenti (Regolamento di Polizia Rurale) e che peraltro risultano indipendenti, seppur sott'ordinati al Progetto del Parco.

Si rileva inoltre che il Piano di gestione della ZSC riconosce sì l'esistenza dei Regolamenti di polizia rurale e gestione del territorio e il ruolo da loro sinora svolto nella gestione del territori compresi nella ZSC, ma non demanda in alcun modo l'applicazione delle misure del PdG ai stessi regolamenti.

Non si concorda su questo punto. A titolo di esempio si riporta il Programma operativo (cioè come attuare l'azione regolamentare) dell'azione RE3:

<b>Programma operativo:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Costituzione di un Tavolo tecnico, che riunisce gli Uffici e gli enti interessati a stabilire le norme di attuazione della misura</li><li>• Stesura del protocollo di gestione delle manutenzioni</li><li>• Individuazione degli elementi della rete idrica su cui è ammessa manutenzione senza valutazione di incidenza</li><li>• Armonizzazione dei Regolamenti di Polizia Rurale</li></ul>
-----------------------------	---

Inoltre, anche gli indicatori di attuazione delle azioni RE2, RE3 e RE7 utilizzati nel Piano di Gestione della ZSC contengono, quale indicatore, il numero di "Regolamenti di polizia rurale adeguati".

Anzi individuando alcune criticità in essere in termini di tutela ambientale derivanti dalla gestione attuale (vedasi operazioni di manutenzione dei fossi e canali privati riportate nella "Descrizione dello stato attuale e dei fattori che motivano l'azione" Scheda d'Azione RE3) indica la necessità di provvedere all'adeguamento e armonizzazione dei Regolamenti con il PdG (cfr. schede d'Azione RE2ed RE3) che però rimane sempre lo strumento principale di gestione della ZSC.

Vale la nota sopra riportata. In aggiunta si ritiene che, prendendo sempre come esempio l'azione RE3, l'armonizzazione del Regolamento costituisca solo l'ultimo passo del percorso correttamente descritto nel Programma operativo del Piano di Gestione della ZSC.

Non si concorda pertanto sull'eliminazione in toto delle indicazioni riguardanti le attività già normate dal punto di vista ambientale da altri strumenti sovraordinati (citati solo come "Rimando normativo" nella regolamentazione) o paralleli, un tanto in considerazione che questi ultimi (Regolamenti di Polizia Rurale e Piani colturali) non sono frutto di un percorso valutativo esterno all'amministrazione comunale e non sono soggetti alla valutazione ambientale strategica. Inoltre essendo che allo stato attuale non vi è ancora stato il recepimento in tali strumenti delle norme sovraordinate dettate dal Piano di Gestione si ritiene che il Progetto di Piano debba far proprie, perlomeno in regime di salvaguardia, tutte le regolamentazioni inerenti habitat di interesse comunitario, prati stabili, boschi, flora protetta, viepiù che le specie ed habitat di interesse comunitario non sono presenti solo all'interno della ZSC ma interessano potenzialmente anche la parte restante del Parco. Parrebbe quindi opportuno che nell'ambito del parco comunale, in linea con gli obiettivi della L.R. 42/96 e quale aspetto qualificante del Parco stesso, si provvedesse comunque a garantire eguali tutele per gli habitat di interesse comunitario e le specie tutelate ai diversi livelli normativi (Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli, specie a rischio ecc.) sia che gli stessi siano già ricompresi all'interno della ZSC o che siano al di fuori della stessa ma comunque all'interno dell'ARIA e del Parco, estendendo ad essi regolamenti e misure di gestione attiva anche al di fuori della ZSC.

**Osservazione in parte recepita con la modifica della normativa, in particolare con il recepimento delle RE della ZSC.** Sul fatto di estendere all'esterno della ZSC il medesimo grado di tutela si rimanda a quanto già scritto in precedenza. Si fa notare che l'approccio dato al progetto di parco comunale vede il parco come un luogo di sperimentazione ove individuare modalità non solo normative di armonizzazione delle diverse esigenze (ambientali, economiche e sociali), da esportare successivamente all'esterno del parco stesso.

Riguardo ai Filari e siepi arboreo-arbustive, si condivide l'obiettivo specifico di mantenere i filari e le siepi arboreo-arbustive di maggior interesse e favorire la loro conversione all'alto fusto; tuttavia si ritiene che con l'introduzione delle eccezioni previste dalla normativa volta a consentire l'estirpazione dei filari e delle siepi arboreo-arbustive agrarie, si rischi un'ulteriore impoverimento della componente vegetale all'interno di una matrice ambientale già altamente antropizzata e banalizzata, dove le siepi arboree ed arbustive, specie interpoderali, assumono un ruolo residuale. In tali ambiti piuttosto che la loro estirpazione andrebbe prevista esclusivamente la loro conservazione e ricostituzione.

**Osservazione recepita in normativa con l'introduzione nell'art. 16 Filari e siepi arboreo-arbustive dell'obbligo, in caso di autorizzazione all'estirpazione, di reimpianto di una porzione doppia di siepe/filare.** In ogni caso l'eventuale estirpazione rientra tra gli interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria, normati dall'art. 1, che contiene specifiche garanzie di tutela e l'obbligo del miglioramento ambientale conseguente agli interventi. Il semplice divieto assoluto di estirpazione potrebbe invece portare a dei problemi locali di esecuzione di piccoli interventi senza alcuna valutazione della rilevanza nel contesto e del valore effettivo della siepe/filare interessata.

Per quanto concerne i corsi d'acqua e le risorgenze l'imporre a livello normativo il solo divieto di scarico materiali e modifiche delle sponde, demandando al PdG della ZSC tutte le altre indicazioni, appare non cautelativo in quanto le parti di territorio esterne alla ZSC rimarrebbero prive di una qualsiasi indicazione di tutela, o perlomeno soggette ad una tutela omogenea. Inoltre la parte che risulterebbe avere tutela ridotta sarebbe quella che attualmente già presenta un maggior grado di banalizzazione del paesaggio agrario e per la quale gli interventi di tutela e riqualificazione sarebbero invece più necessari.

Si consideri inoltre che lo stato ecologico della rete idrica in ambito locale non presenta un buono stato di qualità ambientale (stato ecologico sufficiente per il corpo idrico UD060 "Fiume Stella a valle di Freschi Filetti e per il corpo idrico UD058 Canale Miliana e stato ecologico scarso per il corpo idrico UD100 Fiume Torsa) determinato dall'elevata pressione antropica in termini di coltivazioni intensive, prelievi idrici e scarichi urbani. La funzionalità fluviale è inoltre spesso fortemente compromessa in alcuni tratti dalla totale assenza di vegetazione ripariale e da una radicale semplificazione dell'idromorfologia dell'alveo (rettificazione del tratto e sfalcio della componente vegetale a livello del fondo degli alvei e delle sponde).

Pur comprendendo le difficoltà lamentate dal Comune nella gestione degli aspetti legati alla gestione dei corpi idrici e della rete scolante si ritiene che l'individuazione di un Parco Comunale debba proporsi come valore aggiunto e qualificante rispetto alla normativa in essere proponendosi come parte attiva in termini di tutela degli habitat acquatici ed umidi e salvaguardia della funzionalità ecosistemica tipica di ciascun corpo idrico.

Particolarmente importante appare quindi la corretta gestione delle attività poste a margine delle aree umide, dei corsi d'acqua naturali, dei canali e degli elementi principali della rete di drenaggio, evitando:

- l'aratura sul bordo di scoline e fossati,
- lo sfalcio a raso della vegetazione spondale,
- espurgii di fossi e canali nel periodo riproduttivo,
- eliminazione di fasce inerbiti con funzione tampone,
- eccessivo utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti che vanno ad incidere sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee; si ricordi a questo proposito che le colture a mais e pioppo vengono considerate quali colture ad alto impatto per l'immissione in ambiente di nutrienti, residui di prodotti fitosanitari e consumi idrici.

Si segnala a margine che lo scarico di ramaglie e residui di lavorazioni agricole nei corpi idrici, configurandosi quale abbandono di rifiuti risulta già vietato per legge.

Si concorda pienamente sull'analisi dei problemi relativi alle attività poste a margine delle aree umide, dei corsi d'acqua naturali, dei canali e degli elementi principali della rete di drenaggio. Tuttavia in base all'esperienza maturata nel passato dodicennio non si ritiene che la strategia proposta (normativa di dettaglio su cosa e come operare ai margini delle aree umide) sia efficace, sia in termini di generale osservanza della norma da parte della popolazione che di realistica possibilità di effettuare controlli adeguati, mantenendo inoltre dei dubbi sulla legittimità stessa delle limitazioni che si vorrebbe imporre.

Considerando le zone esterne alla ZSC, la nuova norma è sostanzialmente la medesima di quella del parco vigente per quanto riguarda gli interventi di maggior rilevanza e con effetti persistenti, quelli cioè di modifica alle sponde. E' stata invece eliminata la parte relativa alle manutenzioni, che prescriveva l'autorizzazione dell'Ente gestore per la "pulizia della vegetazione acquatica e di quella spondale" perché considerata di eccessivo impegno burocratico in rapporto alla modestissima entità della maggior parte degli interventi privati e per questo inapplicabile (non per nulla non è mai stata effettuata alcuna richiesta in tal senso da quando il parco comunale è nato). Si è quindi scelto di tutelare la qualità delle acque e degli ambienti acquatici esterni alla ZSC dal pericolo più reale e di impatto più consistente e/o duraturo che è quello della modifica spondale e dello scarico di materiali di qualsiasi tipo nei corpi idrici, affidando invece a interventi attivi come le Azioni *A08 divulgazione tecnica*, *A12 proposte ai proprietari*, *A13 miglioramento della qualità delle acque*, *A22 interventi di rinaturazione*, il compito di migliorare la qualità degli ambienti acquatici presenti e delle aree contermini.

Riguardo l'eliminazione dalla norme delle indicazioni sulle specie alloctone non si condivide tale scelta, specie in riferimento a quelle specie considerate invasive. A tal proposito si segnala il Manuale dal titolo "*Specie vegetali esotiche invasive in Friuli Venezia Giulia*" redatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

**L'osservazione è stata recepita con la reintroduzione della norma citata.**

Con riguardo agli allevamenti di carattere non industriale ed industriale (così come definiti dall'art. 4.7 della Normativa del Parco), si valuta positivamente che l'Amministrazione Comunale abbia preso in considerazione l'opportunità di dotarsi di vincoli urbanistici atti a regolamentare la distanza tra allevamenti e gli ambiti residenziali. Preme tuttavia considerare a questo proposito che il rispetto di standard urbanistici di distanza non è di per sé una garanzia sufficiente ad escludere la significatività degli impatti di origine emissiva ed odorigena. Mancando di fatto il riferimento a studi o pubblicazioni per le distanze proposte all'interno della norma, si ritiene che vada ad esse attribuito non più che un ruolo d'ausilio decisionale, basato su un approccio di prudenza generale e non su risultati di studi specifici (ad esempio mediante modellizzazione del flusso emissivo), l'applicazione dei quali si raccomanda invece per la localizzazione puntuale degli insediamenti zootecnici futuri.

Andrà inoltre considerato che, presumibilmente, tali categorie progettuali non saranno soggette, viste le caratteristiche dimensionali, ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto non saranno vincolate all'utilizzo delle BAT (Best Available Techniques) il cui scopo è quello di abbattere/contenere gli impatti sull'ambiente. Alla luce del principio di precauzione, si suggerisce pertanto di valutare l'opportunità, di subordinare alla formazione di un piano attuativo le future realizzazioni e di richiedere l'esecuzione di una valutazione compiuta e quanto più possibile approfondita per nuove istanze di insediamento. Pare pertanto necessario che la normativa tecnica del PRGC preveda una valutazione (*quantomeno nel caso di insediamento di nuove attività zootecniche a carattere industriale o non familiare*), caso per caso, della significatività degli impatti attraverso opportuna modellazione degli impatti emissivi ed odorigeni. Nella fattispecie si ricorda che il riferimento indicato dalla Scrivente per quanto riguarda le modalità di esecuzione della simulazione modellistica è la D.G.R. 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia: "*Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno*".

Si concorda sulla necessità della modellazione dei flussi odorigeni per le attività zootecniche di carattere industriale, ma si ricorda che tali attività non sono attualmente presenti e non sono ammesse nuove attività zootecniche a carattere industriale dentro il perimetro del Parco. Nel piano del Parco tali attività sono definite all'art. 4.7: "Ai fini urbanistici sono da considerarsi "a carattere industriale" gli allevamenti zootecnici con capacità di ricovero superiore a 50 UBA. Tali allevamenti non sono ammessi entro il parco..."; la definizione e le distanze sono state inserite per una gestione coordinata con le zone extra Parco.

**A recepimento dell'osservazione si propone l'integrazione delle norme, nei casi particolari, come segue:**

Art. 4.7 Distanze allevamenti zootecnici

*Ai fini urbanistici sono da considerarsi "a carattere industriale" gli allevamenti zootecnici con capacità di ricovero superiore a 50 UBA. Tali allevamenti non sono ammessi entro il parco.*

*Per gli allevamenti con capacità inferiori, a carattere "non industriale", ove ammessi dalle presenti norme, gli edifici per il ricovero degli animali e le aree destinate alla stabulazione libera degli animali devono rispettare le seguenti distanze:*

- a) *da zone A, B, C e da zone per servizi ed attrezzature collettive: min 6 m per numero di UBA e comunque non inferiore a 150 m;*
- b) *da abitazioni estranee all'azienda: min 3 m per numero UBA e comunque non inferiore a 50 m.*

Ove sia dimostrato (*tramite modellizzazione del flusso emissivo*) che per localizzazione rispetto ai venti prevalenti o per i metodi e le cautele adottate non sia causata insalubrità ambientale la distanza può essere ridotta fino al 50% ma non inferiore a m 150 per la lett. a) e m 50 per la lett. b). Riduzione analoga è ammessa per gli allevamenti che svolgono attività di agricoltura biologica ai sensi delle norme sovraordinate. Sono esclusi dall'applicazione della presente distanza i ricoveri di animali aventi superficie lorda di pavimento inferiore a 20 m<sup>2</sup> o relativi ad allevamenti a carattere familiare.

Ai fini della valutazione dell'efficacia degli interventi previsti e dell'individuazione delle modalità ottimali di intervento, sia in termini ambientali che eco-sociali pare quanto mai opportuno venga mantenuta l'attuale previsione di condurre misure di monitoraggio, esplicitate mediante indicatori specifici di agevole popolabilità (es: estensione dei corridoi ecologici realizzati/previsti, superficie rinaturalizzata, superfici interessate dai cambiamenti di destinazione d'uso, km di piste ciclabili realizzate/previste, ettari di territorio con piani di coltura approvati ecc..).

L'osservazione è stata recepita con la definizione degli indicatori specificati nel Rapporto ambientale, che si riportano nella tabella sottostante:

DATO DA MONITORATE (indicatori)	TARGET	MODALITÀ DI RACCOLTA	PERIODICITÀ
ACQUA parametri chimico-fisici e biologici dell'acqua di falda e dei corsi d'acqua (indicatori utilizzati da ARPA ed ETP)	riduzione dei nutrienti e delle altre sostanze inquinanti  miglioramento della qualità biologica delle acque	richiesta dati di monitoraggio all'ARPA e all'ETP	quinquennale
CONSUMO DI SUOLO superficie di suolo agricolo o naturale trasformato per la realizzazione di strutture e infrastrutture (m <sup>2</sup> )	superfici sottoposte a rinaturazione maggiori del suolo consumato	progetti di realizzazione di strutture e infrastrutture pubbliche e private soggette ad autorizzazione comunale	triennale
superfici agricole o ruderali sottoposte a rinaturazione (m <sup>2</sup> )		progetti di rinaturazione	
FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI indicatori previsti dal PdG della ZSC e utilizzati per i monitoraggi dalla Regione FVG	mantenimento dei valori di superficie degli habitat e delle popolazioni di flora e fauna delle specie protette	richiesta dati di monitoraggio alla Regione FVG	quinquennale
SALUTE UMANA numero di eventi (gare campestri, gruppi di cammino, ...) autorizzati e numero dei partecipanti (se disponibile)	nessuno	richieste di autorizzazione, altre fonti se disponibili	annuale

Essendo il Parco contiguo al Parco comunale dei fiumi Stella e Torsa del Comune di Pocenia si ritiene inoltre opportuno venisse condotta una valutazione sulla coerenza delle misure previste dai due atti di Pianificazione al fine di addivenire ad una gestione ambientale ottimale e sinergica del corso del Fiume Stella.

L'analisi è stata svolta all'inizio della progettazione. Non vi sono punti contrastanti tra i due piani, anche se l'approccio strategico è diverso.

Riguardo le modifiche zonizzative apportate dalla variante al PRGC si rileva che è previsto il cambiamento di destinazione d'uso per alcune aree F4A (di tutela ambientale e paesaggistica del Parco dello Stella), che vengono trasformate in ZTO "Parchi strutturati ed aree di sosta". Da ciò ne deriva che, nonostante permanga il divieto di edificazione, viene consentita, tra l'altro, "la realizzazione di parcheggi di relazione con fondo naturale o in misto di cava stabilizzato" e "la ristrutturazione con ampliamento fino a 200 m<sup>3</sup> e 150 m<sup>2</sup> di superficie coperta di edifici e strutture esistenti da destinare per usi agricoli, ricettivi, ricreativi, culturali e per la trasformazione e vendita di prodotti agricoli del parco".

Pare pertanto opportuno che i cambiamenti di destinazione d'uso vadano ad incidere preferibilmente su aree agricole od occupate da vegetazione ruderale piuttosto che su ambiti interessati da vegetazione naturale o prossimo naturale.

Le trasformazioni da F4A a Parchi strutturati/aree di sosta sono state attentamente vagliate:

- zona sotto il Taglio: l'area di parco strutturato è stata allargata su un arativo ed eliminata in una zona spondale ed un prato umido, passati a F4A, quindi con una riduzione degli impatti potenziali;
- la zona di Villa Rota-Badoglio a Flambruzzo recepisce una situazione di fatto (il parco della villa);
- un'area lungo la sponda dello Stella, a valle di Ariis, è passata da parco strutturato a F4A;
- le zone oggetto di interventi del progetto LIFE STAR sotto villa Ottelio sono passate da parco strutturato a F4A, mentre l'incontrario è avvenuto dove, nella stessa zona, è stato realizzato il vivaio comunale;
- un piccolo arativo è passato da F4A a parco strutturato al margine sud della ZSC, sulla strada presso un ormeggio previsto, mentre un'area più grande nella medesima zona è passata ad F4A.

Relativamente al recupero dell'ex Fornace Anzil (ZTO E4p – degli insediamenti esistenti) considerato che l'ambito è completamente incluso in zona F4A ed è destinato anche ad usi non solo agricoli pare opportuno venga prevista per la sua attuazione la redazione di un piano particolareggiato al fine di comprendere potenziali effetti sull'ambiente (in termini di consumo di risorse, gestione degli scarichi ecc.) derivanti dalla sua attuazione.

Il piano del Parco individua e riconosce le zone E4P- degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella, definiti all'art. 2.2 delle Norme: "Sono qui compresi gli edifici esistenti e le relative pertinenze. Nel caso di edifici adibiti all'attività agricola tradizionale le aree ritenute pertinenti sono state estese ai terreni funzionalmente connessi ai centri aziendali. L'obiettivo è quello di concentrare in queste zone gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove edificazioni connesse allo sviluppo agricolo ed agrituristico delle aziende in un'ottica di integrazione tra attività agricola e gestione del parco."

L'uso precedente della fornace era l'uso industriali e si considera positivo un suo recupero a funzioni residenziali culturali agricole, anche sul modello organizzativo dell'eco villaggio. A tal fine le norme prevedono la stipula di una convenzione finalizzata proprio a valutare gli effetti sull'area dai diversi punti di vista.


**Si propone per maggior chiarezza di integrare la norme ritenendo, essendo l'area già edificata e relativa ad un solo complesso, non necessario un piano attuativo:**

"art. 4.3 Zona E4P degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella

Il recupero degli edifici esistenti del complesso dell'ex fornace Anzil ad usi non solo agricoli, compresa la formazione di un "eco villaggio" è ammessa previa stipula di convenzione con il Comune, al fine di garantire le finalità di tutela della natura, di sostenibilità ambientale, di fruizione turistica a basso impatto e di sviluppo del Parco. Tale convenzione stabilirà la percentuale delle funzioni ammesse, le aree da assoggettare a passaggio o ad uso pubblico, le modalità di fruizione ed eventuali orari di accesso al pubblico, eventuali tariffe agevolate per i residenti del Comune, **oltre a definire le opere infrastrutturali e la gestione degli scarichi.**

Visto quanto sopra riportato si ritiene che il progetto di Piano proposto possa non comportare potenziali effetti ambientali significativi, qualora venissero superate le criticità sopra evidenziate e recepite le indicazioni fornite. "

Deliberazione di G.C. n. 33 del 04.02.2019



# COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Provincia di Udine

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Registro deliberazioni di Giunta

COPIA N. 33

04/02/2019

\*\*\*\*\*  
**OGGETTO: progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella -  
procedura di Valutazione Ambientale Strategica - valutazione della  
documentazione e delle osservazioni presentate nonché espressione del  
parere motivato di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**  
\*\*\*\*\*

L'anno 2019, il giorno 04 del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sala municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
avv. Anzil Mario	Sindaco	Presente
Mattiussi Fabrizio	Vice Sindaco	Presente
Vello Vanessa	Assessore	Presente
Pertoldeo Andrea	Assessore	Presente
Piantoni Angela	Assessore	Presente
Tonizzo Massimo	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Calderaro.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l'avv. Mario Anzil nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella - procedura di Valutazione Ambientale Strategica – valutazione della documentazione e delle osservazioni presentate nonché espressione del parere motivato di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

### **Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica**

Su indicazione della Giunta Comunale;

Premesso che ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 1 del 07/02/2013, recante "Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", a decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato "Rivignano Teor" mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a Rivignano;

Che ai sensi dell'art. 3 della medesima legge regionale sono stati disciplinati i rapporti successori tra i due Comuni, cessati al 31.12.2013, ed il nuovo Comune;

Che ai sensi del comma 2 dell'art. 4 (disposizioni transitorie) della Legge Regionale n. 1 del 07/02/2013 "restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le prescrizioni dai piani vigenti nei Comuni di Rivignano e Teor";

Che quindi il territorio comunale è ancora separato sotto il profilo urbanistico in due piani regolatori distinti, ognuno con la propria relazione di flessibilità, in attesa della approvazione del nuovo Piano Regolatore generale Comunale tuttora in fase di bozza;

Viste le direttive impartite dalla Giunta Comunale con delibera n. 135 del 05/10/2015 relative alla predisposizione del Progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella;

Considerato che l'ampliamento suddetto deve essere attuato mediante l'approvazione di un Progetto di Parco Comunale, redatto ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 30/09/1996 n. 42 e ss.mm.ii., che preveda l'estensione del perimetro del Parco Comunale dello Stella, ricadente attualmente nel solo territorio dell'ex Comune di Rivignano, anche al territorio dell'ex Comune di Teor;

Che la norma contenuta nell'articolo 6 della Legge Regionale 30/09/1996 n. 42 e ss.mm.ii. è derogatoria rispetto a quanto contenuto nelle vigenti disposizioni urbanistiche regionali e consente, contestualmente all'approvazione del Progetto di Parco, di apportare varianti ai vigenti strumenti urbanistici comunali indipendentemente dalle procedure previste dalla L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'originario progetto di Parco Comunale, costituente variante n. 15 al P.R.G.C. del Comune di Rivignano, era stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/2004 ed approvato con D.P.Reg. 15/12/2004 n. 0413/Pres.;

Che lo stesso è stato oggetto della variante n. 1, costituente variante n. 32 al P.R.G.C. del Comune di Rivignano, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2011 ed approvato con D.P.Reg. 30/08/2012 n. 0172/Pres.;

Che il progetto di ampliamento del Parco Comunale in oggetto costituirà variante n. 40 al P.R.G.C. del Comune di Rivignano e variante n. 12 al P.R.G.C. del Comune di Teor;

Viste le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice dell'ambiente), così come modificata dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4, che hanno reso obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

Considerato che, ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la valutazione viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ....;

Visto l'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16 che disciplina alcuni aspetti procedurali relativi alla valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2627 del 29/12/2015 relativa agli Indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 177 del 06/11/2017 con la quale si avvia la procedura di valutazione ambientale strategica del progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella individuando, per le finalità di cui agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (verifica di assoggettabilità), i soggetti competenti in materia ambientale ai quali sottoporre la relazione preliminare per il parere di competenza;

Accertato che sul territorio comunale sono presenti aree di elevato valore ambientale vincolate dalle normative nazionali e comunitarie relative alla Rete Natura 2000 ed in particolare è presente la Zona Speciale di Conservazione (ex Sito di Interesse Comunitario) ZSC n. IT3320026 "Risorgive dello Stella";

Che il progetto di Parco Comunale dello Stella comprende al suo interno tutta la parte di Zona Speciale di Conservazione ZSC n. IT3320026 "Risorgive dello Stella" ricadente sul territorio comunale;

Dato atto che l'articolo 8 della legge regionale 25/09/2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) prevede che "Le varianti sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal D.P.R. 08/09/1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni";

Dato atto che con la citata delibera di Giunta Comunale n. 177 del 06/11/2017 è stata avviata, contestualmente alla procedura di VAS, anche la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed alla D.G.R. 1323/2014 del progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella;

Dato atto che sono state concluse entrambe le verifiche di assoggettabilità del suddetto strumento di pianificazione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2018 con la quale è stato valutato:

- che il progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione d'Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed al punto 2.2 della D.G.R. 1323/2014 in quanto le previsioni di piano potrebbero produrre effetti negativi significativi sulla ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella";
- che il progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella debba essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera b del D.Lgs. 152/06;
- di recepire all'interno del rapporto ambientale quanto contenuto nei pareri dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e del Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia;
- che la consultazione nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS soddisfi le consultazioni preliminari della fase di scoping nel procedimento di VAS (commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006) e che quindi tale fase possa essere già stata espletata ai sensi del punto 4.1 della D.G.R. n. 2627 del 29/12/2015;

Dato atto che al fine della dovuta informazione al pubblico in data 18/01/2018 è stato pubblicato un avviso all'albo pretorio e sul sito web del Comune riportante il risultato della verifica di assoggettabilità;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 23/04/2018 con la quale tra l'altro:

- a) si da avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella;
- b) si da contestualmente avvio alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed alla D.G.R. 1323/2014 del progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella;
- c) si ritiene che la consultazione nell'ambito della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica soddisfi le consultazioni preliminari della fase di scoping nel procedimento di VAS (commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006) e che quindi tale fase sia già stata espletata ai sensi del punto 4.1 della D.G.R. n. 2627 del 29/12/2015;
- d) si ritiene che i soggetti competenti in materia ambientale indicati con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 06/11/2017 siano stati correttamente individuati e non ci sia la necessità di integrare l'elenco;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2018 con la quale:

- è stato adottato il Progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella;
- è stato dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- sono stati adottati gli elaborati necessari ad espletare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica con particolare riferimento al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica;
- è stato dato avvio alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed alla D.G.R. 1323/2014 dando atto che quest'ultima è compresa all'interno del procedimento di valutazione ambientale strategica ai sensi del punto 4 della delibera di Giunta Regionale n. 1323 del 11/07/2014;

Visti gli elaborati relativi al progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella;

Dato atto che la documentazione relativa alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza sulla ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella del progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella di Rivignano Teor è la seguente:

- AL1a - Rapporto Ambientale (VAS),
- AL1b - Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale (VAS);
- AL2 – Studio di Incidenza (VINCA);
- AL1, AL2 – Allegati allo Studio di Incidenza e al Rapporto Ambientale (solo in versione digitale);

Visto l'avviso di deposito del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per l'espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) nonché di adozione della variante n. 40 al P.R.G.C. del Comune di Rivignano e della variante n. 12 al P.R.G.C. del Comune di Teor pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 29/08/2018;

Dato atto che gli elaborati suddetti sono stati oggetto di pubblicazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché ai fini urbanistici, e che in tale periodo sono pervenute le seguenti osservazioni, opposizioni e pareri:

1. prot. n. 13041 del 09/10/2018 presentata dal sig. G.M. di Rivignano Teor che riscontra alcuni errori tra lo stato di fatto e le rappresentazioni cartografiche dei suoi terreni di proprietà e chiede che siano corretti; chiede che le sue proprietà vengano escluse dall'area soggetta al progetto di Parco o, in caso contrario, prevedere nel bilancio comunale specifici indennizzi;
2. prot. n. 13156 del 11/10/2018 presentata dal sig. T.A. di Bertiole che riscontra alcuni errori tra lo stato di fatto e le rappresentazioni cartografiche dei suoi terreni di proprietà e chiede che siano corretti; chiede che alcune sue proprietà vengano escluse dall'area soggetta al progetto di Parco; formula altresì alcune osservazioni puntuali sulla normativa di parco chiedendo di istituire un gruppo di lavoro per la modifica della normativa del parco;
3. prot. n. 13157 del 11/10/2018 presentata dal sig. T.P. di Rivignano Teor che riscontra un errore tra lo stato di fatto e la rappresentazione cartografica dei suoi terreni di proprietà; esprime contrarietà ad un percorso ciclo pedonale in progetto;
4. prot. n. 13213 del 11/10/2018 presentata dal sig. C.G. di Rivignano Teor che riscontra alcuni errori tra lo stato di fatto e le rappresentazioni cartografiche dei suoi terreni di proprietà e chiede che siano corretti; formula altresì alcune osservazioni di carattere generale sulla normativa di parco e sulle modalità di coinvolgimento degli agricoltori nelle scelte di pianificazione;
5. prot. n. 14166 del 29/10/2018 presentata da 11 imprenditori agricoli che propongono alcune modifiche alla normativa di attuazione del Parco dello Stella e, in modo generico, sulle funzioni dell'ente gestore, sull'esclusione di alcune aree dal perimetro di parco, sull'edificabilità in zona F4A, sui contributi economici e sulle divergenze tra cartografia e stato di fatto;
6. prot. n. 14185 del 29/10/2018 presentata dal sig. P.F. di Rivignano Teor che riscontra alcuni errori tra lo stato di fatto e le rappresentazioni cartografiche dei suoi terreni di proprietà;
7. prot. n. 14225 del 29/10/2018 presentata dalla ditta S.A.S. di Bertiole che evidenzia alcune problematiche relative ai camminamenti/passarelle interni ai terreni di sua proprietà ed al fatto che gli stessi possano interferire con le attività ivi svolte;
8. l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (soggetto competente in materia ambientale) con nota prot. 36096/P/GEN/PRA\_VAL del 11/10/2018 (nostro prot. n. 13194 del 11/10/2018), dopo articolate premesse e disquisizioni sui contenuti del progetto di parco, formula le sue osservazioni soffermandosi principalmente sui seguenti punti:
  - a) Obiettivi ed azioni: osservano che la struttura delle norme (articolata in obiettivi, azioni e procedure) rende arduo stabilire gli effetti del piano oltre che attuare un efficace ed efficiente monitoraggio dello stesso; Al fine di meglio comprendere l'attuazione del Piano, valutare efficacemente gli effetti dello stesso e per agevolare l'impostazione del sistema di monitoraggio riterrebbe opportuno sviluppare una struttura a cascata che partendo dagli obiettivi di sostenibilità e passando attraverso gli obiettivi generali di piano, suddivisi a loro volta in obiettivi specifici, arrivasse ad azioni che siano facilmente monitorabili in maniera univoca;
  - b) coerenza interna e coerenza esterna: esprime alcune valutazioni in merito:
    - per quanto riguarda la coerenza esterna tra gli obiettivi specifici del Piano e alcuni piani di livello sovraordinato suggerisce di prendere in considerazione quanto proposto in merito alla Rete

ecologica locale dal PPR (approvato con D.Preg n. 0111/Pres dd. 24.04.2018) dove nell'allegato E1 viene proposto il metodo per la costruzione della carta della rete ecologica locale; raccomanda pertanto di confrontare le previsioni riguardo alle aree di rinaturazione e di completamento dei corridoi ecologici ripariali con quanto proposto dal PPR;

- rileva che manca una valutazione della coerenza interna tra le diverse azioni e procedure proposte la quale sia volta ad individuare e descrivere le sinergie tra gli obiettivi e le azioni di piano, al fine di evidenziare eventuali contrasti interni ed affrontarli per orientare i contenuti del piano alla sostenibilità.
- osserva che non è stata valutata la coerenza esterna orizzontale con il Regolamento di polizia rurale che viene più volte citato all'interno delle norme di Parco ed al quale spesso si rimanda nel Regolamento del Parco senza però riportare adeguati dettagli in merito. Al fine di verificare che la nuova normativa non vada realmente a diminuire il grado di tutela degli habitat naturali (boschi, prati e corsi d'acqua) previsto dal Piano vigente ritiene che sia esplicitato nel dettaglio come le norme del Regolamento di polizia rurale, alle quali si fa riferimento, vadano a sostituire/compensare quelle vigenti riguardo alla fruizione del parco, gestione dei fossi di scolo e attività agricola (pioppeti, distanza delle colture agrarie dagli argini, tagli della vegetazione arboreo-arbustiva e delle siepi);
- raccomanda di sviluppare l'analisi di coerenza così come già fatto con le misure del Piano di Gestione della ZSC. Qualora dall'analisi di coerenza si evidenziassero potenziali incoerenze o parziali incoerenze (es: tra tutela e fruizione) è opportuno illustrare le modalità di gestione delle stesse;

c) analisi degli impatti significativi sull'ambiente:

- preso atto che l'analisi degli impatti effettuata nel R.A. porta alla conclusione che "il progetto di ampliamento del parco possiede, a fronte di potenziali impatti negativi modesti, numerosi impatti positivi, sempre potenziali, di un certo peso", rileva che non sono previste verifiche a posteriori dei reali impatti derivanti dall'attuazione del piano se non la valutazione della "Superficie di suolo vegetale eliminata con la realizzazione di strutture e infrastrutture"; inoltre, in merito agli impatti sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, ritiene che sia necessario comprendere come andranno ad incidere tutta una serie di aspetti compiutamente indicati nel parere quali l'ipotetico aumento degli scarichi derivanti dalle nuove edificazioni, la possibilità di effettuare lavorazioni a margine dei fossi e di procedere al dissodamento di habitat prativi e vegetazione erbacea palustre subordinatamente a nulla osta comunale, la minor tutela prevista per le fasce boscate con possibilità di taglio ed estirpazione delle stesse, ecc.; ritiene inoltre indispensabile la corretta gestione delle attività poste a margine delle aree umide, dei corsi d'acqua naturali, dei canali e degli elementi principali della rete di drenaggio come peraltro già suggerito nella loro precedente nota prot. n. 43182 dd. 21/12/2017 relativa alla fase di assoggettabilità a VAS;
- riguardo alle previsioni relative dell'ex Fornace Anzil (art. 4.3 Normativa di attuazione PRGC) che subordinano il recupero per usi non agricoli alla stipula di una convenzione per stabilire "la percentuale delle funzioni ammesse, le aree da assoggettare a passaggio o ad uso pubblico, le modalità di fruizione ed eventuali orari di accesso al pubblico, eventuali tariffe agevolate per i residenti del Comune, oltre a definire le opere infrastrutturali e la gestione degli scarichi", l'Agenzia valuta positivamente il recupero di un ambito industriale dismesso ma rileva che non vengono chiaramente definite alcune questioni riguardanti:

- le funzioni ammesse e il carico insediativo presunto;
- le opere di urbanizzazione primaria presenti e la gestione dei reflui;
- il consumo di suolo previsto e il rispetto dell'invarianza idraulica;

Secondo la loro opinione non risulta possibile effettuare una valutazione sui possibili effetti indotti dalla nuova edificazione (consumi di suolo, idrici, energetici ecc.) facendo disquisizioni in merito alle reti fognarie, agli scarichi dei reflui dell'insediamento ed all'invarianza idraulica.

Propone che, per quanto concerne eventuali parcheggi, si valuti l'opportunità, conformemente alla natura dei suoli sottostanti, di realizzare pavimentazioni permeabili (es. grigliati, sterrati, masselli porosi ecc.).

d) alternative: dato atto di quanto indicato nel capitolo 8 "Valutazione delle alternative" del Rapporto Ambientale ribadisce che uno degli aspetti strategici della VAS è proprio la predisposizione di più scenari dai quali trarre la scelta alternativa ottimale, sotto i profili ambientale e socio-economico ed evidenzia la necessità, anche al fine di una miglior comprensione della valenza del piano proposto, di integrare le valutazioni effettuate anche con l'analisi della possibile evoluzione degli aspetti pertinenti nel caso in cui, in assenza del piano in oggetto, permanesse vigente l'impalcato normativo esistente. Tale ipotesi può essere vista come la cosiddetta alternativa zero;

e) misure di mitigazione e compensazione: l'agenzia ricorda che a fronte delle misure di mitigazione e di compensazione proposte dal Piano, al fine di contenere gli impatti derivanti dalla sua attuazione, la valutazione della loro corretta realizzazione ed efficacia dovrà essere monitorata nel tempo tramite opportuni indicatori, qualitativi e quantitativi, da descrivere nel piano di monitoraggio di VAS;

f) monitoraggio:

- Per quanto riguarda l'organizzazione delle misure di monitoraggio suggerisce l'utilizzo di uno

schema (allegato al parere), che può fornire un contributo anche per la selezione degli indicatori più opportuni in relazione alle azioni ed agli impatti del piano e che rende inoltre evidente la concatenazione gerarchica tra obiettivi/azioni e diverse tipologie di indicatori ovvero indicatori di contesto, di processo, di contributo del p/p alla variazione del contesto;

- Riguardo a quanto riportato nel R. A. sugli indicatori di monitoraggio delle acque (cfr. pag. 62 del R.A.) l'ARPA specifica che, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la stessa effettua il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee in punti già stabiliti e con scadenze prefissate in accordo con quanto previsto dal D.M. 260/2010 e di conseguenza rimane a disposizione nel fornire tutti i dati di monitoraggio aggiornati, disponibili anche sul proprio sito istituzionale.

9. l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" (soggetto competente in materia ambientale) non ha espresso parere;
10. il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia (soggetto competente in materia ambientale), decorsi i termini per le osservazioni relative alla Valutazione Ambientale Strategica, con nota prot. 62500/P del 21/12/2018 ha trasmesso il Decreto di Valutazione di incidenza sui siti di interesse comunitario del Progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella n. 4971/AMB del 20/12/2018 (Decreto n. VAS 822 Servizio Valutazioni Ambientali) che valuta favorevolmente lo stesso progetto con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. Il documento Normative del parco (allegato P02 alla delibera di C.C. n. 24 del 31/07/2018) dovrà essere rivisto secondo le seguenti indicazioni:
    - a. Gli articoli delle Norme regolamentari (art.5) e delle Norme urbanistiche (artt. 4 e 11) dovranno essere rivisti togliendo il riferimento alla valutazione di incidenza o riformulati alla luce delle seguenti indicazioni: dovrà essere espletata, su istanza dei rispettivi proponenti, la procedura di verifica di significatività/valutazione d'incidenza per tutti i piani/progetti/interventi interni al Sito Natura 2000, confinanti, o, se esterni, che comportano interferenze funzionali con l'area tutelata, - da verificarsi caso per caso - secondo le modalità indicate dalla DGR 1323/2014.
    - b. L'art. 11 delle Norme urbanistiche che disciplina gli ormeggi dovrà essere integrato prevedendo che entro la ZSC gli ormeggi interessanti sponde con habitat di interesse comunitario debbano essere realizzati con strutture removibili e reversibili in legno; non dovranno essere realizzate pavimentazioni del suolo in calcestruzzo, neppure per le discese, e i percorsi di accesso agli ormeggi non dovranno danneggiare habitat di interesse comunitario.
  2. Nell'art. 21 delle Norme regolamentari Ambito di applicazione, il quale prevede che le norme del Piano di gestione della ZSC si applicano all'interno della ZSC e ove attinente anche alle zone limitrofe, si invita a definire meglio l'eventuale area di applicazione esternamente al Sito Natura 2000, come descritto nelle integrazioni allo Studio di incidenza.
  3. In fase di progettazione degli interventi e delle modalità di fruizione previsti dal piano – in particolare se effettuati in ambiti forestali e umidi - si dovrà verificare lo stato di conservazione degli habitat interessati, tener conto e adottare idonee misure di mitigazione per limitare il disturbo e le interferenze con i periodi riproduttivi della fauna (in particolare uccelli e anfibi).

Dato atto che in data 11/10/2018 con prot. 13158 è pervenuta da parte di alcuni imprenditori agricoli una richiesta di sospensione e/o revoca della delibera n. 24 del 31/07/2018 di adozione del Parco Comunale dello Stella adducendo motivazioni generiche relative a errori cartografici riscontrati sugli elaborati progettuali, al fatto che le norme proposte portino una diminuzione del valore della proprietà ed al fatto di prevedere appositi indennizzi ai proprietari;

Considerato che, successivamente, i suddetti imprenditori agricoli sono stati convocati dall'Amministrazione Comunale in una riunione nella quale si sono chiariti alcuni aspetti e che a seguito della quale è stata presentata una osservazione specifica in data 29/10/2018 prot. n. 14166 (osservazione identificata con il n. 5 nella presente delibera);

Ritenuto di non condividere la richiesta di sospensione e/o revoca della delibera n. 24 del 31/07/2018 in quanto si ritiene che la normativa proposta con il nuovo progetto di ampliamento di Parco Comunale dello Stella sia migliorativa, semplificativa e meno vincolante di quanto riportato nel Parco Comunale vigente; che, inoltre, nel caso di revoca della suddetta delibera, resterebbe comunque vigente il piano preesistente e quindi la stessa non sortirebbe gli effetti sperati dai firmatari della richiesta ovvero la revoca complessiva del Parco Comunale anche per la parte riguardante l'ex territorio del Comune di Rivignano;

Dato atto che la scelta di quanto sopra indicato è di competenza del Consiglio Comunale che ha adottato il progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella;

Visto l'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che l'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli artt. 14 e 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14;

Dato atto che la cartografia di analisi relativa alla parte compresa nel Parco Comunale vigente, della quale non era prevista una revisione, non è stata modificata rispetto a quanto contenuto nel piano originario e quindi potrebbero esserci delle discrepanze con lo stato di fatto, essendo trascorsi oltre 14 anni dalla redazione definitiva di quest'ultimo strumento di pianificazione;

Dato atto che probabilmente alcuni elementi naturali indicati sulle tavole di analisi potrebbero essere già stati assenti all'epoca dell'adozione del Parco originario o posizionati in altra luogo e che quindi è opportuno apportare le dovute correzioni previo verifica puntuale dello stato di fatto;

Ritenuto quindi di rispondere alle osservazioni/opposizioni di ditte e privati, eventualmente provvedendo alla modifica/integrazione degli elaborati di piano, nei seguenti termini:

1. prot. n. 13041 del 09/10/2018 presentata dal sig. G.M. di Rivignano Teor – parzialmente accolta: premesso che la risposta può essere formulata solo in riferimento alle osservazioni puntuali e non a quelle generiche si ritiene di:
  - accogliere la correzione di un errore cartografico relativo al posizionamento di un filare a nord dei terreni di sua proprietà;
  - non accogliere l'osservazione relativa ai pioppeti ed altre colture agrarie in quanto gli stessi sono elementi colturali variabili la cui presenza o meno in tale area non produce effetti a fini normativi; la cartografia di analisi del territorio dell'ex Comune di Rivignano non era oggetto di revisione in occasione del progetto di ampliamento del Parco ed è rimasta quella rilevata nel 2005;
  - non accogliere la richiesta di escludere le sue proprietà dall'area soggetta al progetto di Parco in quanto non pertinente rispetto a quanto contenuto nel progetto di ampliamento; infatti il Parco vigente già le ricomprende al suo interno ed il Progetto di ampliamento non riguarda modifiche al perimetro in tale ambito;
  - si precisa che gli incentivi previsti dal Parco dello Stella sono confermati per le casistiche previste dallo stesso piano a cui i privati possono accedere qualora ne abbiano diritto e qualora siano disponibili somme in tal senso nel bilancio del Comune; gli stessi potranno essere ulteriormente integrati e definiti in seguito all'approvazione del progetto di ampliamento del parco dello Stella (azione A23);
2. prot. n. 13156 del 11/10/2018 presentata dal sig. T.A. di Bertiole – parzialmente accolta; premesso che la risposta può essere formulata solo in riferimento alle osservazioni puntuali e non a quelle generiche si ritiene di:
  - accogliere la correzione degli errori cartografici relativi al posizionamento di filari ed altre aree individuate sui terreni di sua proprietà;
  - non accogliere l'osservazione relativa ai pioppeti ed altre colture agrarie in quanto gli stessi sono elementi colturali variabili la cui presenza o meno in tale area non produce effetti a fini normativi; la cartografia di analisi del territorio dell'ex Comune di Rivignano non era oggetto di revisione in occasione del progetto di ampliamento del Parco ed è rimasta quella rilevata nel 2005;
  - non accogliere la richiesta di escludere le sue proprietà dall'area soggetta al progetto di Parco in quanto non pertinente rispetto a quanto contenuto nel progetto di ampliamento; infatti il Parco vigente già le ricomprende al suo interno ed il Progetto di ampliamento non riguarda modifiche al perimetro in tale ambito;
  - non recepire l'osservazione relativa agli interventi di decespugliamento facendo presente che gli stessi sono ammessi previo nulla-osta del Comune e che la nuova normativa è meno restrittiva di quella vigente;
  - non recepire l'osservazione relativa all'avviamento di alto fusto di siepi-arboreo-arbustive-agrarie in quanto non esistono obblighi di avviamento ad alto fusto ma quest'ultimo è un obiettivo incentivato da parte dell'Amministrazione Comunale; si precisa che qualsiasi intervento specifico deve comunque far salvi i diritti di terzi con particolare riferimento alle norme di Codice Civile;
  - non recepire l'osservazione relativa al divieto di molestare, catturare od uccidere qualsiasi specie animale con riferimento al *Myocastor coypus* (Nutria) in quanto la normativa già prevede "il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili" e non si pone in contrasto con quanto indicato nel piano di controllo di cui all'allegato 1 della D.G.R. 2148/2017;
  - non necessario istituire un gruppo di lavoro per migliorare la normativa di parco;
3. prot. n. 13157 del 11/10/2018 presentata dal sig. T.P. di Rivignano Teor – parzialmente accolta: si dispone di correggere l'errore cartografico relativo ad un filare a confine della sua proprietà; non si accoglie la richiesta di escludere un percorso ciclo pedonale in progetto ritenendolo necessario e funzionale allo sviluppo dello stesso Parco Comunale; in particolare lo stesso è funzionale alla fruizione di alcune aree poste lungo il fiume Stella ed acquisite dal Comune con il progetto LIFE ST.A.R. LIFE07 NAT/IT/0498; si ritiene di confermare la previsione di pista ciclabile prevista dal Progetto di Parco dando atto che in sede di progettazione del percorso verranno concordati con i proprietari le modalità migliori per l'attraversamento delle aree al fine di non interferire con le attività ivi svolte;
4. prot. n. 13213 del 11/10/2018 presentata dal sig. C.G. di Rivignano Teor – accolta: si dispone di

- correggere gli errori cartografici relativi ai suoi terreni di proprietà;
5. prot. n. 14166 del 29/10/2018 presentata da 11 imprenditori agricoli: premesso che le osservazioni presentate hanno travisato il significato delle norme in quanto quest'ultime risultano migliorative e meno vincolanti di quelle previste dal progetto di Parco Comunale vigente, si ritiene di:
- recepire l'osservazione riguardo la precisazione che in zona di tutela ambientale del Parco è consentita l'attività agricola con i limiti e nel rispetto delle norme tecniche di attuazione dello stesso parco comunale;
  - non recepire l'osservazione sulle viabilità campestri e interpoderali in quanto le frasi indicate ribadiscono solo uno stato di diritto che, anche in mancanza di una norma di piano specifica, non può essere modificato essendo preponderanti in ogni caso le norme vigenti in materia con particolare riferimento al codice civile;
  - non recepire l'osservazione sul decespugliamento e l'abbattimento degli alberi confermando il testo adottato;
  - non recepire l'osservazione relativa all'avviamento di alto fusto di siepi-arboreo-arbustive-agrarie in quanto non esistono obblighi di avviamento ad alto fusto ma quest'ultimo è un obiettivo incentivato da parte dell'Amministrazione Comunale; si precisa che qualsiasi intervento specifico deve comunque far salvi i diritti di terzi con particolare riferimento alle norme di Codice Civile;
  - non recepire l'osservazione relativa al divieto di molestare, catturare od uccidere qualsiasi specie animale con riferimento al *Myocastor coypus* (Nutria) in quanto la normativa già prevede "il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili" e non si pone in contrasto con quanto indicato nel piano di controllo di cui all'allegato 1 della D.G.R. 2148/2017;
  - non recepire l'osservazione relativa alle comunicazioni per il taglio del bosco facendo presente che anche il regolamento forestale regionale prevede una dichiarazione di taglio, in assenza di pianificazione forestale, da inoltrare all'ispettorato forestale prima dell'inizio dell'intervento sulla quale lo stesso ente può formulare prescrizioni; la normativa di Parco è più restrittiva in quanto obbliga alla redazione di un Piano di Coltura oltre i 10.000 mq, contro il regolamento forestale che prevede la redazione di un progetto di taglio (PRFA) sopra i 25.000 mq, in quanto si ritiene che in un'area di Parco parzialmente soggetta a Zona Speciale di Conservazione debbano essere attuate maggiori tutele nei confronti degli habitat ivi compresi;
  - non recepire l'osservazione relativa sul fatto di dare maggiore potere decisionale all'ente gestore; nel caso specifico di come è stato strutturato il Parco dello Stella sin dalle origini lo stesso ente gestore non ha né potere decisionale autonomo né potere di spesa che restano in capo all'Amministrazione Comunale ma figura quale consulente principale e privilegiato per tutte le attività da svolgere nell'area perimetrata dal Parco;
  - non accogliere la richiesta di escludere aree ad utilizzo agricolo (seminativi) poste a Nord dal perimetro soggetto al progetto di Parco in quanto non pertinente rispetto a quanto contenuto nel progetto di ampliamento; infatti il Parco vigente già le ricomprende al suo interno ed il Progetto di ampliamento non riguarda modifiche al perimetro in tale ambito;
  - non recepire le osservazioni riguardo l'edificabilità in zona di tutela ambientale F4 in quanto la stessa ridurrebbe il grado tutela sull'area permettendo l'edificazione di fabbricati in modo indiscriminato in tutto l'ambito di Parco;
  - si dispone di specificare meglio la normativa urbanistica al fine di chiarire che sono ammessi impianti tecnologici strettamente a servizio e connessi delle attività agricole quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e di reti antigrandine e/o antiparassitarie;
  - si precisa che gli incentivi previsti dal Parco dello Stella sono confermati per le casistiche previste dallo stesso piano a cui i privati possono accedere qualora ne abbiano diritto e qualora siano disponibili somme in tal senso nel bilancio del Comune; gli stessi potranno essere ulteriormente integrati e definiti in seguito all'approvazione del progetto di ampliamento del parco dello Stella (azione A23);
  - per quanto riguarda l'osservazione relativa alle divergenze tra elaborati e stato di fatto si rileva che la stessa è generica e non riporta casi specifici sui quali rispondere; si precisa comunque che tutte le osservazioni specifiche presentate singolarmente dai cittadini relative ai loro terreni di proprietà sono state esaminate e valutate;
6. prot. n. 14185 del 29/10/2018 presentata dal sig. P.F. di Rivignano Teor – accolta: si dispone di correggere l'errore cartografico relativo ad un filare alberato non presente sui terreni di sua proprietà;
7. prot. n. 14225 del 29/10/2018 presentata dalla ditta S.A.S. di Bertolo – parzialmente accolta: si evidenzia che gran parte del percorso ciclo pedonale è funzionale alla fruizione di alcune aree poste lungo il fiume Stella ed acquisite dal Comune con il progetto LIFE ST.A.R. LIFE07 NAT/IT/0498 e che per l'accesso alle stesse; si ritiene di confermare la previsione di pista ciclabile prevista dal Progetto di Parco dando atto che in sede di progettazione del percorso verranno concordati con la ditta le modalità migliori per l'attraversamento delle aree di proprietà al fine di non interferire con le attività ivi svolte;

Dato atto che è stata presentata entro i termini previsti solo una opposizione riguardante la parte urbanistica, ovvero quella trasmessa con prot. n. 13157 del 11/10/2018 dal sig. T.P. di Rivignano Teor, con la quale si

esprime contrarietà ad un nuovo tracciato di pista ciclabile alla quale è stato dato riscontro negativo come sopra indicato; tutte le altre richieste da parte di cittadini ed imprese o per contenuto o in quanto presentate fuori termine sono valutate solo in termini di osservazione e/o proposta per quanto riguarda la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che con il presente provvedimento la presente Amministrazione Comunale intende evidenziare che su alcune tavole delle varianti urbanistiche (tavole AL03 nord e AL03 sud) si rilevano delle minime traslazioni dei retini di acque e strade rispetto ai mappali catastali;

Ritenuto quindi di disporre che vengano corretti gli elaborati grafici delle varianti urbanistiche (tavole AL03 nord e AL03 sud) nei punti dove si rilevano delle minime traslazioni dei retini di acque e strade rispetto ai mappali catastali;

Visto il parere consultivo favorevole espresso dall'Ente di Parco Comunale in data 17/01/2019;

Ritenuto necessario ed obbligatorio il recepimento integrale di quanto contenuto nel Decreto n. 4971/AMB del 20/12/2018 di Valutazione di Incidenza del Progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella (Decreto n. VAS 822 Servizio Valutazioni Ambientali) ai sensi della lettera e) punto 4.1 della D.G.R. 1323/2014;

Ritenuto di recepire parzialmente le osservazioni, indicazioni e suggerimenti contenuti nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 36096/P/GEN/PRA\_VAL del 11/10/2018 nei seguenti termini:

- a) Obiettivi ed azioni: non si recepisce l'osservazione/proposta in quanto gli elaborati sono già adeguati a quanto indicato; la correlazione tra obiettivi generali di tutela e sviluppo del Parco e gli obiettivi specifici è già contenuta nella figura n. 6 (pagina 13) della relazione di progetto (P01) strutturata ad albero; la correlazione tra obiettivi specifici e le azioni di piano ordinarie e straordinarie è contenuta in forma di tabelle nel capitolo 3.4 della Relazione di Progetto (P01); una strutturazione a cascata, vista la complessità degli elementi considerati, risulterebbe di difficile rappresentazione e lettura;
- b) coerenza interna e coerenza esterna:
  - per quanto riguarda l'adeguamento del Progetto di Parco alla Rete ecologica locale dal PPR non si recepisce l'osservazione/proposta: si evidenzia, come già indicato nella delibera di Consiglio Comunale di adozione n. 24 del 31/07/2018 ed ai sensi del comma 4 dell'art. 59 delle Norme Tecniche del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che lo strumento di pianificazione in oggetto può proseguire la sua procedura di approvazione in base alla normativa vigente prima dell'adozione del PPR in quanto le procedure di formazione sono iniziate prima dell'adozione del PPR stesso; l'adeguamento al PPR ha procedure complesse che coinvolgono oltre agli uffici regionali della pianificazione territoriale anche la soprintendenza ai beni culturali e sarà oggetto di successiva variante contestualmente alla variante al P.R.G.C. di adeguamento al PPR; si sottolinea inoltre che l'adeguamento alla rete ecologica diventa rilevante su un ambito più vasto rispetto all'area soggetta al progetto di Parco Comunale e deve essere necessariamente eseguita almeno su tutto il territorio comunale a livello di Piano Regolatore Generale Comunale; si evidenzia comunque che il progetto di Parco ha comunque individuato le zone di completamento dei corridoi ecologici lungo i corsi d'acqua e le aree preferenziali di rinaturazione quali "buffer zone" attorno alle zone di maggior interesse naturalistico, coerentemente alle previsioni del PPR;
  - per quanto riguarda la valutazione della coerenza interna tra le diverse azioni e procedure proposte non si recepisce l'osservazione presentata in quanto gli elaborati sono già adeguati infatti nella relazione di progetto è già presente tale verifica di coerenza anzi si rileva che il progetto di Parco è stato volutamente costruito e strutturato basandosi sulla coerenza tra le azioni e gli obiettivi specifici e generali a tal proposito si fa riferimento al capitolo 3 della relazione di progetto (P01);
  - in merito alla valutazione della coerenza esterna orizzontale con il Regolamento di Polizia Rurale, si recepisce l'osservazione dando disposizione affinché sia verificato che i richiami al Regolamento di Polizia Rurale contenuti all'interno della normativa di Parco non "vadano realmente a diminuire il grado di tutela degli habitat naturali (boschi, prati e corsi d'acqua)" nell'ambito dello stesso parco;
  - si recepisce la raccomandazione relativa alle modalità di sviluppo dell'analisi di coerenza in analogia con quanto già fatto con le misure del Piano di Gestione della ZSC, limitatamente agli articoli normativi del parco in cui viene espressamente richiamato il Regolamento di Polizia Rurale e ai temi sollevati nell'osservazione (fruizione del parco, gestione fossi di scolo, pioppeti, distanza delle colture agrarie dagli argini, tagli della vegetazione arboreo-arbustiva e delle siepi);
- c) analisi degli impatti significativi sull'ambiente:
  - di recepire l'osservazione relativa agli impatti sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee sui punti indicati nel parere A.R.P.A.-F.V.G. analizzando, per quanto possibile, quali siano le incidenze di tali aspetti sulla normativa di Parco;
  - per quanto riguarda l'osservazione relativa alle previsioni di sviluppo dell'ex Fornace Anzil (art. 4.3 Normativa di attuazione PRGC) la stessa non viene recepita in quanto si ritiene che:

- le funzioni ammesse e il carico insediativo presunto sono facilmente desumibili da quanto indicato nell'art. 3 della normativa urbanistica la quale è parte integrante della normativa di Parco; come si evince è ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni e l'agriturismo, la trasformazione e vendita diretta di prodotti locali, le fattorie didattiche e altre funzioni di agricoltura sociale. Sono inoltre consentite le attività funzionali alla gestione del parco e alla fruizione culturale, didattica, sportiva e ricreativa, le attività di ricerca, la realizzazione di percorsi a carattere agricolo, didattico-naturalistico, di interventi e di opere di difesa, attiva e passiva, per la sistemazione di situazioni di dissesto o pericolo in atto e potenziali; rispetto alle funzioni svolte e/o previste in passato (fornace, conceria, officina lavorazione metallo) si ritiene che sia da preferire ed incentivare la conversione del fabbricato verso nuove attività agricole meno impattanti nei confronti dell'ambito in cui si inseriscono;
  - attualmente non sono presenti in loco opere di urbanizzazione primaria funzionali a tale insediamento e non se ne prevede necessaria una loro realizzazione;
  - la gestione dei reflui, essendo l'ambito posto ad oltre un chilometro dalla rete fognaria comunale, verrà gestita tramite scarico in corso d'acqua superficiale in accordo con le linee guida dell'A.R.P.A. – F.V.G.;
  - il consumo di suolo risulta limitato sia da indici volumetrici e di superficie coperta molto bassi sia dal fatto che l'area dove potenzialmente l'edificio originario potrebbe ampliarsi (zona E4P) è limitata all'immediato intorno dello stesso;
  - come già indicato nella delibera di adozione il rispetto dell'invarianza idraulica è stato certificato con parere favorevole del Servizio difesa del suolo, area tutela geologico-idrico-ambientale della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. amb/2018/0038643 del 27/07/2018 (nostro prot. n. 9889 del 27/07/2018);
  - si recepisce la proposta relativa alla necessità di "realizzare eventuali parcheggi con pavimentazioni permeabili (es. grigliati, sterrati, masselli porosi ecc.) in relazione alla natura dei suoli sottostanti" disponendo di integrare in tal senso la normativa urbanistica.
- d) alternative: si recepisce l'osservazione dando disposizioni di integrare le valutazioni effettuate anche con l'analisi della cosiddetta "alternativa zero" ovvero la possibile evoluzione degli aspetti pertinenti nel caso in cui, in assenza del piano in oggetto, permanesse vigente l'impalco normativo esistente;
- e) misure di mitigazione e compensazione: si concorda con la necessità di individuare opportuni indicatori, qualitativi e quantitativi, da descrivere nel piano di monitoraggio di VAS, al fine di contenere gli impatti derivanti dall'attuazione del piano e di valutare la corretta realizzazione ed efficacia delle misure di mitigazione e di compensazione proposte dal progetto di Parco;
- f) monitoraggio: si concorda con la proposta di implementare, sulla base delle indicazioni fornite dall'ARPA, il programma di monitoraggio secondo criteri di semplicità, economicità e utilità, con particolare riferimento ai dati da reperire a livello comunale;

Ritenuto di esprimere parere favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica relativa al progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella recependo parzialmente le osservazioni, indicazioni e suggerimenti formulate da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sia in termini di Valutazione Ambientale Strategica che in termini di Valutazione di Incidenza con le modalità sopra riportate, nonché di recepire parzialmente le osservazioni/opposizioni di cittadini ed imprese come sopra descritto;

Dato atto che il presente provvedimento non costituisce concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati che possano avere una rilevanza rispetto agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale dell'ente, sezione amministrazione trasparente, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e dall'art. 12 della legge n. 241/90;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

### **PROPONE**

- 1) di esprimere parere favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella;
- 2) di prendere atto delle osservazioni, indicazioni e suggerimenti formulate da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e da cittadini ed imprese riguardo alla Valutazione Ambientale

Strategica, alla Valutazione di Incidenza ed alle varianti urbanistiche correlate all'adozione del progetto suddetto;

- 3) di non condividere la richiesta di sospensione e/o revoca della delibera n. 24 del 31/07/2018 di adozione dell'ampliamento del Parco Comunale dello Stella, presentata in data 11/10/2018 con prot. 13158 da parte di alcuni imprenditori agricoli, per le motivazioni espresse in premessa, fermo restando che la decisione finale in merito è di competenza del Consiglio Comunale che ha adottato lo stesso progetto;
- 4) di rispondere alle osservazioni/opposizioni di ditte e privati, eventualmente provvedendo alla modifica/integrazione degli elaborati di piano, nei seguenti termini:
  1. prot. n. 13041 del 09/10/2018 presentata dal sig. G.M. di Rivignano Teor – parzialmente accolta: premesso che la risposta può essere formulata solo in riferimento alle osservazioni puntuali e non a quelle generiche si ritiene di:
    - accogliere la correzione di un errore cartografico relativo al posizionamento di un filare a nord dei terreni di sua proprietà;
    - non accogliere l'osservazione relativa ai pioppeti ed altre colture agrarie in quanto gli stessi sono elementi colturali variabili la cui presenza o meno in tale area non produce effetti a fini normativi; la cartografia di analisi del territorio dell'ex Comune di Rivignano non era oggetto di revisione in occasione del progetto di ampliamento del Parco ed è rimasta quella rilevata nel 2005;
    - non accogliere la richiesta di escludere le sue proprietà dall'area soggetta al progetto di Parco in quanto non pertinente rispetto a quanto contenuto nel progetto di ampliamento; infatti il Parco vigente già le ricomprende al suo interno ed il Progetto di ampliamento non riguarda modifiche al perimetro in tale ambito;
    - si precisa che gli incentivi previsti dal Parco dello Stella sono confermati per le casistiche previste dallo stesso piano a cui i privati possono accedere qualora ne abbiano diritto e qualora siano disponibili somme in tal senso nel bilancio del Comune; gli stessi potranno essere ulteriormente integrati e definiti in seguito all'approvazione del progetto di ampliamento del parco dello Stella (azione A23);
  2. prot. n. 13156 del 11/10/2018 presentata dal sig. T.A. di Bertiole – parzialmente accolta; premesso che la risposta può essere formulata solo in riferimento alle osservazioni puntuali e non a quelle generiche si ritiene di:
    - accogliere la correzione degli errori cartografici relativi al posizionamento di filari ed altre aree individuate sui terreni di sua proprietà;
    - non accogliere l'osservazione relativa ai pioppeti ed altre colture agrarie in quanto gli stessi sono elementi colturali variabili la cui presenza o meno in tale area non produce effetti a fini normativi; la cartografia di analisi del territorio dell'ex Comune di Rivignano non era oggetto di revisione in occasione del progetto di ampliamento del Parco ed è rimasta quella rilevata nel 2005;
    - non accogliere la richiesta di escludere le sue proprietà dall'area soggetta al progetto di Parco in quanto non pertinente rispetto a quanto contenuto nel progetto di ampliamento; infatti il Parco vigente già le ricomprende al suo interno ed il Progetto di ampliamento non riguarda modifiche al perimetro in tale ambito;
    - non recepire l'osservazione relativa agli interventi di decespugliamento facendo presente che gli stessi sono ammessi previo nulla-osta del Comune e che la nuova normativa è meno restrittiva di quella vigente;
    - non recepire l'osservazione relativa all'avviamento di alto fusto di siepi-arboreo-arbustive-agrarie in quanto non esistono obblighi di avviamento ad alto fusto ma quest'ultimo è un obiettivo incentivato da parte dell'Amministrazione Comunale; si precisa che qualsiasi intervento specifico deve comunque far salvi i diritti di terzi con particolare riferimento alle norme di Codice Civile;
    - non recepire l'osservazione relativa al divieto di molestare, catturare od uccidere qualsiasi specie animale con riferimento al *Myocastor coypus* (Nutria) in quanto la normativa già prevede "il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili" e non si pone in contrasto con quanto indicato nel piano di controllo di cui all'allegato 1 della D.G.R. 2148/2017;
    - non necessario istituire un gruppo di lavoro per migliorare la normativa di parco;.
  3. prot. n. 13157 del 11/10/2018 presentata dal sig. T.P. di Rivignano Teor – parzialmente accolta: si dispone di correggere l'errore cartografico relativo ad un filare a confine della sua proprietà; non si accoglie la richiesta di escludere un percorso ciclo pedonale in progetto ritenendolo necessario e funzionale allo sviluppo dello stesso Parco Comunale; in particolare lo stesso è funzionale alla fruizione di alcune aree poste lungo il fiume Stella ed acquisite dal Comune con il progetto LIFE ST.A.R. LIFE07 NAT/IT/0498; si ritiene di confermare la previsione di pista ciclabile prevista dal Progetto di Parco dando atto che in sede di progettazione del percorso verranno concordati con i

- proprietari le modalità migliori per l'attraversamento delle aree al fine di non interferire con le attività ivi svolte;
4. prot. n. 13213 del 11/10/2018 presentata dal sig. C.G. di Rivignano Teor – accolta: si dispone di correggere gli errori cartografici relativi ai suoi terreni di proprietà;
  5. prot. n. 14166 del 29/10/2018 presentata da 11 imprenditori agricoli: premesso che le osservazioni presentate hanno travisato il significato delle norme in quanto quest'ultime risultano migliorative e meno vincolanti di quelle previste dal progetto di Parco Comunale vigente, si ritiene di:
    - recepire l'osservazione riguardo la precisazione che in zona di tutela ambientale del Parco è consentita l'attività agricola con i limiti e nel rispetto delle norme tecniche di attuazione dello stesso parco comunale;
    - non recepire l'osservazione sulle viabilità campestri e interpoderali in quanto le frasi indicate ribadiscono solo uno stato di diritto che, anche in mancanza di una norma di piano specifica, non può essere modificato essendo preponderanti in ogni caso le norme vigenti in materia con particolare riferimento al codice civile;
    - non recepire l'osservazione sul decespugliamento e l'abbattimento degli alberi confermando il testo adottato;
    - non recepire l'osservazione relativa all'avviamento di alto fusto di siepi-arboreo-arbustive-agrarie in quanto non esistono obblighi di avviamento ad alto fusto ma quest'ultimo è un obiettivo incentivato da parte dell'Amministrazione Comunale; si precisa che qualsiasi intervento specifico deve comunque far salvi i diritti di terzi con particolare riferimento alle norme di Codice Civile;
    - non recepire l'osservazione relativa al divieto di molestare, catturare od uccidere qualsiasi specie animale con riferimento al *Myocastor coypus* (*Nutria*) in quanto la normativa già prevede "il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili" e non si pone in contrasto con quanto indicato nel piano di controllo di cui all'allegato 1 della D.G.R. 2148/2017;
    - non recepire l'osservazione relativa alle comunicazioni per il taglio del bosco facendo presente che anche il regolamento forestale regionale prevede una dichiarazione di taglio, in assenza di pianificazione forestale, da inoltrare all'ispettorato forestale prima dell'inizio dell'intervento sulla quale lo stesso ente può formulare prescrizioni; la normativa di Parco è più restrittiva in quanto obbliga alla redazione di un Piano di Coltura oltre i 10.000 mq, contro il regolamento forestale che prevede la redazione di un progetto di taglio (PRFA) sopra i 25.000 mq, in quanto si ritiene che in un'area di Parco parzialmente soggetta a Zona Speciale di Conservazione debbano essere attuate maggiori tutele nei confronti degli habitat ivi compresi;
    - non recepire l'osservazione relativa sul fatto di dare maggiore potere decisionale all'ente gestore; nel caso specifico di come è stato strutturato il Parco dello Stella sin dalle origini lo stesso ente gestore non ha né potere decisionale autonomo né potere di spesa che restano in capo all'Amministrazione Comunale ma figura quale consulente principale e privilegiato per tutte le attività da svolgere nell'area perimetrata dal Parco;
    - non accogliere la richiesta di escludere aree ad utilizzo agricolo (seminativi) poste a Nord dal perimetro soggetto al progetto di Parco in quanto non pertinente rispetto a quanto contenuto nel progetto di ampliamento; infatti il Parco vigente già le ricomprende al suo interno ed il Progetto di ampliamento non riguarda modifiche al perimetro in tale ambito;
    - non recepire le osservazioni riguardo l'edificabilità in zona di tutela ambientale F4 in quanto la stessa ridurrebbe il grado tutela sull'area permettendo l'edificazione di fabbricati in modo indiscriminato in tutto l'ambito di Parco;
    - si dispone di specificare meglio la normativa urbanistica al fine di chiarire che sono ammessi impianti tecnologici strettamente a servizio e connessi delle attività agricole quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e di reti antigrandine e/o antiparassitarie;
    - si precisa che gli incentivi previsti dal Parco dello Stella sono confermati per le casistiche previste dallo stesso piano a cui i privati possono accedere qualora ne abbiano diritto e qualora siano disponibili somme in tal senso nel bilancio del Comune; gli stessi potranno essere ulteriormente integrati e definiti in seguito all'approvazione del progetto di ampliamento del parco dello Stella (azione A23);
    - per quanto riguarda l'osservazione relativa alle divergenze tra elaborati e stato di fatto si rileva che la stessa è generica e non riporta casi specifici sui quali rispondere; si precisa comunque che tutte le osservazioni specifiche presentate singolarmente dai cittadini relative ai loro terreni di proprietà sono state esaminate e valutate;
  6. prot. n. 14185 del 29/10/2018 presentata dal sig. P.F. di Rivignano Teor – accolta: si dispone di correggere l'errore cartografico relativo ad un filare alberato non presente sui terreni di sua proprietà;
  7. prot. n. 14225 del 29/10/2018 presentata dalla ditta S.A.S. di Bertiole – parzialmente accolta: si evidenzia che gran parte del percorso ciclo pedonale è funzionale alla fruizione di alcune aree poste lungo il fiume Stella ed acquisite dal Comune con il progetto LIFE ST.A.R. LIFE07

NAT/IT/0498 e che per l'accesso alle stesse; si ritiene di confermare la previsione di pista ciclabile prevista dal Progetto di Parco dando atto che in sede di progettazione del percorso verranno concordati con la ditta le modalità migliori per l'attraversamento delle aree di proprietà al fine di non interferire con le attività ivi svolte;

- 5) di dare atto che è stata presentata entro i termini previsti solo una opposizione riguardante la parte urbanistica, ovvero quella trasmessa con prot. n. 13157 del 11/10/2018 dal sig. T.P. di Rivignano Teor, con la quale si esprime contrarietà ad un nuovo tracciato di pista ciclabile alla quale è stato dato riscontro negativo come sopra indicato; tutte le altre richieste da parte di cittadini ed imprese o per contenuto o in quanto presentate fuori termine sono valutate solo in termini di osservazione e/o proposta per quanto riguarda la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- 6) di disporre che vengano corretti gli elaborati grafici delle varianti urbanistiche (tavole AL03 nord e AL03 sud) nei punti dove si rilevano delle minime traslazioni dei retini di acque e strade rispetto ai mappali catastali;
- 7) di recepire integralmente quanto contenuto nel Decreto n. 4971/AMB del 20/12/2018 di Valutazione di Incidenza del Progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella (Decreto n. VAS 822 Servizio Valutazioni Ambientali) ai sensi della lettera e) punto 4.1 della D.G.R. 1323/2014;
- 8) di recepire parzialmente le osservazioni, indicazioni e suggerimenti contenuti nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 36096/P/GEN/PRA\_VAL del 11/10/2018 nei seguenti termini:
  - a) Obiettivi ed azioni: non si recepisce l'osservazione/proposta in quanto gli elaborati sono già adeguati a quanto indicato; la correlazione tra obiettivi generali di tutela e sviluppo del Parco e gli obiettivi specifici è già contenuta nella figura n. 6 (pagina 13) della relazione di progetto (P01) strutturata ad albero; la correlazione tra obiettivi specifici e le azioni di piano ordinarie e straordinarie è contenuta in forma di tabelle nel capitolo 3.4 della Relazione di Progetto (P01); una strutturazione a cascata, vista la complessità degli elementi considerati, risulterebbe di difficile rappresentazione e lettura;
  - b) coerenza interna e coerenza esterna:
    - per quanto riguarda l'adeguamento del Progetto di Parco alla Rete ecologica locale dal PPR non si recepisce l'osservazione/proposta: si evidenzia, come già indicato nella delibera di Consiglio Comunale di adozione n. 24 del 31/07/2018 ed ai sensi del comma 4 dell'art. 59 delle Norme Tecniche del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che lo strumento di pianificazione in oggetto può proseguire la sua procedura di approvazione in base alla normativa vigente prima dell'adozione del PPR in quanto le procedure di formazione sono iniziate prima dell'adozione del PPR stesso; l'adeguamento al PPR ha procedure complesse che coinvolgono oltre agli uffici regionali della pianificazione territoriale anche la soprintendenza ai beni culturali e sarà oggetto di successiva variante contestualmente alla variante al P.R.G.C. di adeguamento al PPR; si sottolinea inoltre che l'adeguamento alla rete ecologica diventa rilevante su un ambito più vasto rispetto all'area soggetta al progetto di Parco Comunale e deve essere necessariamente eseguita almeno su tutto il territorio comunale a livello di Piano Regolatore Generale Comunale; si evidenzia comunque che il progetto di Parco ha comunque individuato le zone di completamento dei corridoi ecologici lungo i corsi d'acqua e le aree preferenziali di rinaturazione quali "buffer zone" attorno alle zone di maggior interesse naturalistico, coerentemente alle previsioni del PPR;
    - per quanto riguarda la valutazione della coerenza interna tra le diverse azioni e procedure proposte non si recepisce l'osservazione presentata in quanto gli elaborati sono già adeguati infatti nella relazione di progetto è già presente tale verifica di coerenza anzi si rileva che il progetto di Parco è stato volutamente costruito e strutturato basandosi sulla coerenza tra le azioni e gli obiettivi specifici e generali a tal proposito si fa riferimento al capitolo 3 della relazione di progetto (P01);
    - in merito alla valutazione della coerenza esterna orizzontale con il Regolamento di Polizia Rurale, si recepisce l'osservazione dando disposizione affinché sia verificato che i richiami al Regolamento di Polizia Rurale contenuti all'interno della normativa di Parco non "vadano realmente a diminuire il grado di tutela degli habitat naturali (boschi, prati e corsi d'acqua)" nell'ambito dello stesso parco;
    - si recepisce la raccomandazione relativa alle modalità di sviluppo dell'analisi di coerenza in analogia con quanto già fatto con le misure del Piano di Gestione della ZSC, limitatamente agli articoli normativi del parco in cui viene espressamente richiamato il Regolamento di Polizia Rurale e ai temi sollevati nell'osservazione (fruizione del parco, gestione fossi di scolo, pioppeti, distanza delle colture agrarie dagli argini, tagli della vegetazione arboreo-arbustiva e delle siepi);
  - c) analisi degli impatti significativi sull'ambiente:
    - di recepire l'osservazione relativa agli impatti sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee

sui punti indicati nel parere A.R.P.A.-F.V.G. analizzando, per quanto possibile, quali siano le incidenze di tali aspetti sulla normativa di Parco;

- per quanto riguarda l'osservazione relativa alle previsioni di sviluppo dell'ex Fornace Anzil (art. 4.3 Normativa di attuazione PRGC) la stessa non viene recepita in quanto si ritiene che:
    - le funzioni ammesse e il carico insediativo presunto sono facilmente desumibili da quanto indicato nell'art. 3 della normativa urbanistica la quale è parte integrante della normativa di Parco; come si evince è ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni e l'agriturismo, la trasformazione e vendita diretta di prodotti locali, le fattorie didattiche e altre funzioni di agricoltura sociale. Sono inoltre consentite le attività funzionali alla gestione del parco e alla fruizione culturale, didattica, sportiva e ricreativa, le attività di ricerca, la realizzazione di percorsi a carattere agricolo, didattico-naturalistico, di interventi e di opere di difesa, attiva e passiva, per la sistemazione di situazioni di dissesto o pericolo in atto e potenziali; rispetto alle funzioni svolte e/o previste in passato (fornace, conceria, officina lavorazione metallo) si ritiene che sia da preferire ed incentivare la conversione del fabbricato verso nuove attività agricole meno impattanti nei confronti dell'ambito in cui si inseriscono;
    - attualmente non sono presenti in loco opere di urbanizzazione primaria funzionali a tale insediamento e non se ne prevede necessaria una loro realizzazione;
    - la gestione dei reflui, essendo l'ambito posto ad oltre un chilometro dalla rete fognaria comunale, verrà gestita tramite scarico in corso d'acqua superficiale in accordo con le linee guida dell'A.R.P.A. – F.V.G.;
    - il consumo di suolo risulta limitato sia da indici volumetrici e di superficie coperta molto bassi sia dal fatto che l'area dove potenzialmente l'edificio originario potrebbe ampliarsi (zona E4P) è limitata all'immediato intorno dello stesso;
    - come già indicato nella delibera di adozione il rispetto dell'invarianza idraulica è stato certificato con parere favorevole del Servizio difesa del suolo, area tutela geologico-idrico-ambientale della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. amb/2018/0038643 del 27/07/2018 (nostro prot. n. 9889 del 27/07/2018);
    - si recepisce la proposta relativa alla necessità di "realizzare eventuali parcheggi con pavimentazioni permeabili (es. grigliati, sterrati, masselli porosi ecc.) in relazione alla natura dei suoli sottostanti" disponendo di integrare in tal senso la normativa urbanistica.
  - d) alternative: si recepisce l'osservazione dando disposizioni di integrare le valutazioni effettuate anche con l'analisi della cosiddetta "alternativa zero" ovvero la possibile evoluzione degli aspetti pertinenti nel caso in cui, in assenza del piano in oggetto, permanesse vigente l'impalco normativo esistente;
  - e) misure di mitigazione e compensazione: si concorda con la necessità di individuare opportuni indicatori, qualitativi e quantitativi, da descrivere nel piano di monitoraggio di VAS, al fine di contenere gli impatti derivanti dall'attuazione del piano e di valutare la corretta realizzazione ed efficacia delle misure di mitigazione e di compensazione proposte dal progetto di Parco;
  - f) monitoraggio: si concorda con la proposta di implementare, sulla base delle indicazioni fornite dall'ARPA, il programma di monitoraggio secondo criteri di semplicità, economicità e utilità, con particolare riferimento ai dati da reperire a livello comunale;
- 9) di trasmettere il seguente provvedimento all'autorità procedente (Consiglio Comunale) affinché possa disporre le opportune revisioni ed adeguamenti del progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella, recependo le indicazioni sopra riportate, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006;
- 10) di trasmettere il seguente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e contestualmente di provvedere alla pubblicazione degli avvisi previsti dalle normative vigenti come previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 152/2006;
- 11) di incaricare l'ufficio tecnico comunale a provvedere all'attuazione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti al presente atto;
- 12) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

\*\*\*\*\*

**Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica**

**OGGETTO:** progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella - procedura di Valutazione Ambientale Strategica – valutazione della documentazione e delle osservazioni presentate nonché espressione del parere motivato di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Rivignano Teor, 28 gennaio 2019

Il Responsabile del servizio  
F.to Paolo Tion

\*\*\*\*\*

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata:

Visti i pareri sulla suddetta proposta espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli e palesi,

**DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.

Con separata votazione e all’unanimità di voti favorevoli,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco  
F.to Avv. Mario Anzil

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Giuseppe Calderaro

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/02/2019 viene pubblicata all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 23/02/2019.

Rivignano Teor, 08/02/2019

Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Barbara Migliore

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 08/02/2019 prot. n. ..., ai sensi dell'art. 1, comma 16 della L.R. 21/2003.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ**

Provvedimento esecutivo dal 04/02/2019.

Art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21.  
 Art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Barbara Migliore

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Rivignano Teor, 08/02/2019

Il Responsabile del procedimento  
Barbara Migliore



**Decreto VINCA**  
(Decreto n° 4971/AMB del 20/12/2018)

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA</b>	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

riferimento SVA/VAS 822  
(da citare cortesemente nell'oggetto di vostre future eventuali comunicazioni)

Al Comune di Rivignano-Teor  
[comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it](mailto:comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it)

allegato 1

e p.c.

**TRASMESSO UNICAMENTE  
VIA PEC**

Alla Direzione centrale risorse agroalimentari,  
forestali e ittiche  
Servizio biodiversità  
[biodiversità@certregione.fvg.it](mailto:biodiversità@certregione.fvg.it)

Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio  
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale  
e strategica  
[territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it)

oggetto: D.lgs. 152/2006 - DPR 357/1997 - DGR n. 1323/2014. Valutazione ambientale strategica e valutazione d'incidenza del Progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella, della Variante n. 40 al PRGC del Comune di Rivignano e della Variante n.12 al PRGC del Comune di Teor. Trasmissione del decreto di valutazione d'incidenza.

Con riferimento alla vs. nota prot. 10614 del 14/08/2018 relativa alla richiesta del parere dei Soggetti competenti e del procedimento di valutazione di incidenza, si trasmette il decreto n. 4971 del 20 dicembre 2018, con il quale il piano in oggetto è stato valutato favorevolmente, con alcune prescrizioni, in quanto lo stesso non comporta incidenze negative significative su habitat e specie di interesse comunitario tutelati nella ZSC IT 3320026 Risorgive dello Stella.

Si riporta inoltre quanto segnalato nel parere del Servizio biodiversità riguardo i percorsi posti all'interno del biotopo regionale "Risorgive di Zarnicco", individuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0236/Pres. del 23/06/1998 e successivo Decreto del Presidente della Regione 0251/Pres. del 11/07/2001:

*"si ricorda che l'art. 2 delle norme di tutela del biotopo recita che "non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti e calcestruzzo"; l'art. 17 - deroghe prevede che "è altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 30.09.1996 n. 42".*

Si ricorda che, ai sensi della DGR 1323/2014, il parere motivato della VAS dovrà dare atto degli esiti della valutazione dell'incidenza, facendo proprie le prescrizioni e mitigazioni indicate nel suddetto provvedimento.

Si chiede, ai fini del monitoraggio dell'applicazione della valutazione ambientale strategica prevista dall'art. 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006 in capo alle regioni e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'invio allo scrivente Servizio del provvedimento di parere motivato di VAS.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
- dott.ssa. Raffaella Pengue-  
*documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

Amministrazione competente:	Direzione centrale ambiente ed energia–Servizio valutazioni ambientali
Responsabile del procedimento:	dott. ssa Raffaella Pengue
Responsabili dell'istruttoria:	dott.ssa Rossana Giorgi – e-mail <a href="mailto:rossana.giorgi@regione.fvg.it">rossana.giorgi@regione.fvg.it</a> ; tel. 0403774965

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA</b>	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

## Decreto n°

VAS 822

Servizio valutazioni ambientali

VAS/822 - DPR 357/1997 - DGR 1323/2014 –  
 Valutazione di incidenza del progetto di ampliamento del  
 Parco comunale dello Stella del Comune di Rivignano  
 Teor e Variante n. 40 al PRGC del Comune di Rivignano e  
 Variante n. 12 al PRGC del Comune di Teor.  
 Proponente: Comune di Rivignano Teor (UD).

### Il Direttore di Servizio

**Visto** il DPR 8 settembre 1997, n. 357 concernente il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia ambientale e concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1323 del 11 luglio 2014 con la quale vengono dati gli indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza di cui al precitato DPR 357/1997;

**Vista** la nota del Comune di Rivignano Teor, acquisita al ns. prot. 41673 del 16 agosto 2018, con la quale lo stesso comunica che è stato adottato il progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella e richiede ai soggetti competenti il parere per la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); a tal fine trasmette gli elaborati di piano e le relative Tavole, l'elaborato Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di incidenza, e la Sintesi non tecnica;

**Vista** la pubblicazione sul BUR n. 35 del 29 agosto 2018 dell'avviso ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 152/2006 relativo al deposito della documentazione per l'espletamento della procedura di VAS del piano in argomento;

**Rilevato** dalla documentazione trasmessa che la valutazione ambientale in oggetto è relativa al progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella del Comune di Rivignano Teor, alla Variante n. 40 al PRGC del Comune di Rivignano e alla Variante n.12 al PRGC del Comune di Teor, a seguito della fusione tra i due comuni, per estenderne la superficie anche nel tratto fluviale presente nel Comune di Teor; l'ampliamento del parco riguarda unicamente delle aree poste esternamente alla ZSC IT 3320026 Risorgive dello Stella mentre gli aggiornamenti normativi e delle zone omogenee riguardano l'intero parco anche dentro la ZSC;

**Atteso** che il piano è oggetto di VAS ai sensi degli artt. 13-18 del d.lgs.152/2006 e di valutazione di incidenza secondo quanto previsto ai punti 4 e 5.1 della DGR. 1323/2014 poiché in sede di verifica di significatività sono state individuate con il Decreto n. 4086 del 21 dicembre 2017 possibili incidenze significative sul sito della Rete Natura 2000.

**Vista** la propria nota prot. 44160 del 3 settembre 2018 con la quale viene avviato il procedimento di valutazione dell'incidenza nell'ambito della valutazione ambientale strategica del piano in argomento;

**Vista** la propria nota prot. 52264 del 24 ottobre 2018, nella quale, valutato i contenuti dello Studio di incidenza, si richiedono integrazioni allo stesso, da rendersi entro 30 giorni dal ricevimento;

**Vista** la nota acquisita al ns. prot 54757 del 8 novembre 2018, con la quale il Comune di Rivignano Teor trasmette entro i termini le integrazioni richieste;

**Preso atto** che tale documentazione è stata trasmessa al Servizio biodiversità in data 8 novembre e acquisita al prot. 71584 2018, ai fini dell'espressione del parere di competenza;

**Visto** il parere del Servizio biodiversità ai sensi della DGR 1323/2014, nota prot. 80211 del 12 dicembre 2018, nel quale si rilevano in sintesi alcune criticità in merito alle modifiche delle previsioni riguardanti gli ormeggi, le aree destinate a Parchi strutturali/aree di sosta, i percorsi ciclopeditoni, in quanto comportanti un possibile consumo di habitat e disturbo alle specie. Vista la documentazione integrativa presentata dal proponente, nel parere si ritiene che l'art. 11 delle Norme urbanistiche, che regola le modalità di realizzazione degli ormeggi, dovrà essere modificato prevedendo misure finalizzate a garantire la reversibilità degli impatti e a non danneggiare l'habitat di interesse comunitario. In relazione ai Parchi strutturali/aree di sosta, viste le considerazioni integrative, nel parere si valuta favorevolmente il fatto che la superficie degli habitat N2000, in particolare di quelli prioritari 7210\* e 91E0\*, inclusi in questa zona omogenea, è stata ridotta con la variante in argomento. Per quanto riguarda i Percorsi, *risulta che la variante si appoggia molto su viabilità esistente che interseca la ZSC; viene ridotto del 65 % il numero e la lunghezza dei percorsi da realizzarsi nella ZSC ex novo. Come già messo in evidenza nella richiesta di integrazioni il sentiero dal vivaio comunale al Casale Sacile e il tratto 31-17 posto nella parte nord attraversano habitat di interesse prioritario 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*); dalla tabella dello studio di incidenza si stima che i nuovi percorsi comporteranno una riduzione di 1269 mq di habitat 91E0\*, anche se rispetto al piano vigente si ha una riduzione di circa 62% della superficie degli habitat fisicamente interessati dalla realizzazione dei percorsi. Le integrazioni hanno chiarito che, per contenere al massimo gli impatti, le tratte che entrano all'interno degli habitat sono state limitate alla sola sentieristica e per la loro realizzazione non sarà solitamente necessario abbattere alberi e pertanto l'impatto sarà inferiore a quello degli interventi selvicolturali ordinari; i sentieri di progetto succitati ricalcano per lo più sentieri utilizzati da cacciatori e pescatori. Il proponente inoltre, consultando i Piani di coltura, evidenzia che i soprassuoli attraversati sono spesso caratterizzati da una vegetazione solo potenzialmente ascrivibile all'habitat 91E0\*. Per quanto riguarda gli aspetti faunistici sono stati consultati i dati dei monitoraggi effettuati nell'ambito del "Progetto per la*

conservazione delle specie appartenenti al genere *Circus* in Friuli Venezia Giulia" (Parodi, 2015). Non risulta che, nelle aree in cui saranno realizzate gli interventi previsti dal Piano in oggetto (in particolare i sentieri sopracitati attraversanti l'habitat 91E0\*), siano segnalati siti di nidificazione o roost di Albanella minore, Albanella reale, Albanella pallida e Falco di palude. Nel caso comunque di interventi effettuati in ambiti forestali, in fase di progettazione bisognerà tener conto e adottare idonee misure di mitigazione per limitare il disturbo che può essere arrecato all'avifauna e in particolare a picchi e rapaci. Alcuni sentieri, in particolare quello posto nella parte sud dal vivaio comunale al Casale Sacile e il tratto 31-17 posto nella parte nord, passano in aree in cui sono presenti habitat comunitari, per consentire una fruizione del parco con carattere didattico e naturalistico. Si ritiene che i percorsi previsti, in particolare quelli succitati, non interrompano la continuità ecologica e considerati i dati faunistici analizzati che non siano localizzati in aree particolarmente pregiate per l'avifauna, specialmente del genere *Circus*." Per quanto riguarda le norme regolamentari e urbanistiche delle varie infrastrutture, laddove rimandano alla verifica di significatività/valutazione di incidenza solo qualora riguardi habitat di interesse comunitario o ad esso adiacente, nel parere si ritiene che non rispettino del tutto i principi della direttiva Habitat e del DPR 357/1997, e che debbano essere modificate attenendosi a quanto previsto dalle DGR. 1323/2014 in riferimento all'ambito di applicazione in materia di valutazione di incidenza;

**Vista** la Relazione istruttoria del 17 dicembre 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia che conclude in sintesi quanto segue:

*In sede di istruttoria è stato verificato che:*

- lo Studio di incidenza redatto da tecnici forestali è conforme a quanto richiesto dall'Allegato G del DPR 357/1997 e dalla DGR 1323/2014;
- i contenuti e le azioni previste della Variante non contrastano con gli obiettivi del Piano di gestione;
- nello Studio di incidenza e nel documento integrativo allo Studio di incidenza le analisi e le valutazioni sono state presentate in modo corretto e molto dettagliato.

*In sede di istruttoria è stato ripercorso il processo di valutazione, è stato possibile verificare in dettaglio le interferenze, valutare gli effetti e argomentare quanto illustrato nello Studio.*

*Si sono riscontrate alcune criticità che riguardano sostanzialmente le previsioni e la normativa relativi a:*

- Rete dei percorsi ciclopedonali e sentieristica
- Previsione di spostamento di alcuni ormeggi
- Zone dei Parchi strutturati /aree di sosta.

*Esse sono state oggetto di ulteriori verifiche in sede di integrazioni allo Studio e superate dalle considerazioni presentate dal proponente o con alcune modifiche alle norme di piano, come illustrato nel parere del Servizio biodiversità. Viste pertanto le valutazioni presentate nello Studio di incidenza e nelle integrazioni, le valutazioni emerse in sede istruttoria sopra illustrate, preso atto e concordato con quanto espresso dal Servizio biodiversità, è possibile concludere che il progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella in Comune di Rivignano Teor, non comporta incidenze negative significative su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie tutelati ed è compatibile con gli obiettivi di conservazione e il mantenimento in un buono stato di conservazione della ZSC IT 3320026 Risorgive dello Stella, a condizione che siano recepite le seguenti prescrizioni:*

1. Il documento Normative del parco (allegato Po2 alla delibera di C.C. n. 24 del 31/07/2018) dovrà essere rivisto secondo le seguenti indicazioni:
  - a. Gli articoli delle Norme regolamentari (art.5) e delle Norme urbanistiche (artt. 4 e 11) dovranno essere rivisti togliendo il riferimento alla valutazione di incidenza o riformulati alla luce delle seguenti indicazioni: dovrà essere

*espletata, su istanza dei rispettivi proponenti, la procedura di verifica di significatività/valutazione d'incidenza per tutti i piani/progetti/interventi interni al Sito Natura 2000, confinanti, o, se esterni, che comportano interferenze funzionali con l'area tutelata, - da verificarsi caso per caso - secondo le modalità indicate dalla DGR 1323/2014.*

- b. L'art. 11 delle Norme urbanistiche che disciplina gli ormeggi dovrà essere integrato prevedendo che entro la ZSC gli ormeggi interessanti sponde con habitat di interesse comunitario debbano essere realizzati con strutture removibili e reversibili in legno; non dovranno essere realizzate pavimentazioni del suolo in calcestruzzo, neppure per le discese, e i percorsi di accesso agli ormeggi non dovranno danneggiare habitat di interesse comunitario.*
- 2. Nell'art. 21 delle Norme regolamentari Ambito di applicazione, il quale prevede che le norme del Piano di gestione della ZSC si applicano all'interno della ZSC e ove attinente anche alle zone limitrofe, si invita a definire meglio l'eventuale area di applicazione esternamente al Sito Natura 2000, come descritto nelle integrazioni allo Studio di incidenza.*
- 3. In fase di progettazione degli interventi e delle modalità di fruizione previsti dal piano – in particolare se effettuati in ambiti forestali e umidi - si dovrà verificare lo stato di conservazione degli habitat interessati, tener conto e adottare idonee misure di mitigazione per limitare il disturbo e le interferenze con i periodi riproduttivi della fauna (in particolare uccelli e anfibi).*

**Ritenuto** pertanto di concordare con le conclusioni della Relazione istruttoria;

**Ritenuto**, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, che il piano con il recepimento delle proposte prescrizioni e mitigazioni, non comportando incidenze negative significative sugli elementi faunistici e vegetazionali/ecosistemici che caratterizzano il sito nella sua peculiarità, può essere considerato compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito in argomento, con il rispetto delle prescrizioni indicate nella Relazione istruttoria sopra citata;

**Ritenuto** pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole il piano in argomento ai sensi del sesto comma, dell'art. 5 del DPR 357/1997;

**Rilevato** che, ai sensi della DGR 1323/2014, il parere motivato della VAS dovrà dare atto degli esiti della valutazione dell'incidenza, facendo proprie le eventuali prescrizioni e mitigazioni;

**Ritenuto** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente ma anche al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio;

**Atteso** che l'articolo 54 della deliberazione della Giunta regionale del 13 settembre 2013 n. 1612, così come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2013 n. 1720 prevede, tra l'altro, che il Servizio valutazioni ambientali provveda alla valutazione d'incidenza su piani e progetti che possono avere incidenze significative sui Siti di importanza comunitaria della Rete Natura 2000 (Direttive comunitarie Habitat e Uccelli)

## **Decreta**

di valutare favorevolmente, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del DPR 357/1997 il progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella del Comune di Rivignano Teor, Variante n. 40 al PRGC del Comune di Rivignano e Variante n. 12 al PRGC del Comune di Teor, riguardante la ZSC IT 3320026 Risorgive dello Stella con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il documento Normative del parco (allegato Po2 alla delibera di C.C. n. 24 del 31/07/2018) dovrà essere rivisto secondo le seguenti indicazioni:
  - a. Gli articoli delle Norme regolamentari (art.5) e delle Norme urbanistiche (artt. 4 e 11) dovranno essere rivisti togliendo il riferimento alla valutazione di incidenza o riformulati alla luce delle seguenti indicazioni:  
dovrà essere espletata, su istanza dei rispettivi proponenti, la procedura di verifica di significatività/valutazione d'incidenza per tutti i piani/progetti/interventi interni al Sito Natura 2000, confinanti, o, se esterni, che comportano interferenze funzionali con l'area tutelata, - da verificarsi caso per caso - secondo le modalità indicate dalla DGR 1323/2014.
  - b. L'art. 11 delle Norme urbanistiche che disciplina gli ormeggi dovrà essere integrato prevedendo che entro la ZSC gli ormeggi interessanti sponde con habitat di interesse comunitario debbano essere realizzati con strutture removibili e reversibili in legno; non dovranno essere realizzate pavimentazioni del suolo in calcestruzzo, neppure per le discese, e i percorsi di accesso agli ormeggi non dovranno danneggiare habitat di interesse comunitario.
2. Nell'art. 21 delle Norme regolamentari Ambito di applicazione, il quale prevede che le norme del Piano di gestione della ZSC si applicano all'interno della ZSC e ove attinente anche alle zone limitrofe, si invita a definire meglio l'eventuale area di applicazione esternamente al Sito Natura 2000, come descritto nelle integrazioni allo Studio di incidenza.
3. In fase di progettazione degli interventi e delle modalità di fruizione previsti dal piano – in particolare se effettuati in ambiti forestali e umidi - si dovrà verificare lo stato di conservazione degli habitat interessati, tener conto e adottare idonee misure di mitigazione per limitare il disturbo e le interferenze con i periodi riproduttivi della fauna (in particolare uccelli e anfibi).

Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, nonché alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio biodiversità e alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
- dott.ssa Raffaella Pengue-

documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Impronta delle firme apposte al documento **VAS 822 decreto incidenza .pdf**

Firmato da **RAFFAELA PENGUE** in data **20/12/2018**

Impronta:

C0 4A A6 51 06 CD D0 6C 2D 30 25 48 F1 09 5E 82  
8D 59 4E AE 35 4B 48 8F 69 75 B2 A5 94 7C 25 C2  
B7 BC 44 0C 42 50 09 35 10 AC 46 54 DF 1F 32 6F  
CC 86 CD 77 E1 78 9D D0 DF BB BE AD DC 60 49 D1  
91 A5 80 C0 AD 1C 88 7D A0 2D 94 F6 28 0D 85 AE  
B5 FD DA F2 3D 22 9A E3 47 64 FA F9 09 9E 2A F7  
4F 29 52 3F D6 84 0C B1 B7 10 01 2D 8C 9E A8 67  
7C 8B 89 ED 60 73 4F 6A B7 6E E0 F0 D0 BC 50 B4

## Parere VAS dell'A.R.P.A.

S.O.S. Pareri e supporto per valutazioni ed autorizzazioni ambientali  
Responsabile del procedimento:  
ing. Massimo Telesca  
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova  
Tel. 0432/1918087  
Email [massimo.telesca@arpa.fvg.it](mailto:massimo.telesca@arpa.fvg.it)  
Responsabile dell'istruttoria:  
dott.ssa Laura Gallizia Vuerich  
tel. 0432/1918046  
E-mail [laura.vuerich@arpa.fvg.it](mailto:laura.vuerich@arpa.fvg.it)

Spett.  
Comune di Rivignano Teor  
Servizio Edilizia privata ed Urbanistica  
P.zza IV Novembre, 34  
33061 **RIVIGNANO TEOR (PN)**  
PEC: [comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it](mailto:comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it)

**Oggetto: "Ampliamento del Parco Comunale dello Stella" – Parere ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Valutazione Ambientale Strategica**

Vs. prot. n. 10607 del 14/08/2018 al prot. ARPA FVG n. 29904 del 17/08/2018

### PREMESSA

Con riferimento alla richiesta in oggetto, inviata alla scrivente ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si precisa che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente risponde, in qualità di soggetto competente in materia ambientale ex articolo 5, comma 1, lettera s) del medesimo decreto, fornendo osservazioni tecnico-scientifiche e suggerimenti a supporto dell'Autorità Competente e/o Procedente.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., *"L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*.

### ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

La documentazione inviata è costituita da:

- Relazione di progetto (Elaborato P01);
- Normativa del Parco (Elaborato P02);
- Programma finanziario (Elaborato P03);
- Carta di progetto (Elaborati P04 nord e P04 sud);
- Carta identificativa delle particelle (Elaborato P04a);
- Carta catastale di progetto (Elaborati P05 nord e P05 sud);
- Carta di attuazione del Parco (Elaborato P06);
- Mappa strategica del Parco (Elaborato P09);
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;

- Studio di incidenza;
- Allegati dello studio di incidenza e del rapporto ambientale;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione di asseverazione di non significatività ai fini dell'invarianza idraulica e relativi allegati:
  - All. 1 – Carta della zonizzazione secondo gli strumenti urbanistici vigenti;
  - All. 2 – Carta della zonizzazione secondo il progetto del Parco Comunale dello Stella;
  - All. 3 – Carta dei sottobacini;
- Relazione geologica (Elaborato AL5) e relativi allegati:
  - Carta geologica del sottosuolo (Elaborato A5.1);
  - Carta della zonizzazione geologico – tecnica (Elaborato A5.2);
  - Carta delle pericolosità idraulica P.A.I.R. (Elaborato A5.3);
- Variante urbanistica relazione (Elaborato AL3) e relativi allegati:
  - Variante agli strumenti urbanistici nord (Elaborati AL03 nord e AL03 sud);
- Relazione di analisi (Elaborato AL01) e relativo allegato A (Domande del questionario e riepilogo delle risposte date dalla popolazione);
- Ulteriore cartografia:
  - Carta sinottica (Elaborato A02);
  - Carta degli habitat (Elaborati A03 nord e A03 sud);
  - Carta agro-forestale (Elaborati A04 nord e A04 sud);
  - Carta geologica (Elaborato A05 sud);
  - Carta geomorfologica e idrologica (Elaborato A06 sud);
  - Carta degli aspetti paesaggistico-ambientali (Elaborato A07);
  - Aree sottoposte a vincolo paesaggistico - parte statutaria PPR (Elaborato A07a);
  - Carta degli aspetti urbanistici (Elaborato A08);
- Dati per SIT/WEB.

## SINTESI DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano in oggetto è volto ad ampliare il Parco comunale dello Stella di Rivignano, approvato ai sensi della L.R. 42/96 con D.P.Reg. 15/12/2004 n. 0413Pres.. Contestualmente è prevista una verifica della normativa e della zonizzazione del parco preesistente, provvedendo anche, considerati i 12 anni trascorsi dalla sua approvazione, alla loro eventuale modifica.

A seguito della fusione tra il Comune di Rivignano e quello di Teor è stato deciso di estendere il Parco anche al Comune di Teor. La superficie del parco passa da 640ha a 792ha, andando ad includere per lo più il territorio lungo lo Stella posto nell'ex Comune di Teor. Vi sono poi alcune modifiche locali del perimetro del parco già esistente nell'ex Comune di Rivignano; tra queste l'estensione del parco ad una serie di vasche dell'allevamento ittico dell'Azienda Agricola Sterpo a Flambruzzo.

Il nuovo parco si sviluppa nell'area delle risorgive e lungo lo Stella in Comune di Rivignano Teor e contiene al suo interno parte della ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella", parte dell'ARIA n.14 "Fiume Stella" e il Biotopo "Risorgive di Zarnicco". Confina inoltre con il Parco comunale dello Stella e del Torsa di Pocenia, ponendosi di fatto al centro di un sistema di aree protette planiziali costituite da zone umide ed aree boscate.

Obiettivo generale del parco è quello di "innescare dei circoli virtuosi tra la qualità dell'ambiente naturale e il benessere sociale, economico e psico-fisico di chi vive o frequenta il parco". Per perseguire la tutela e lo sviluppo del parco sono state individuate, a seguito di consultazioni pubbliche con i portatori di interesse,

delle macro-esigenze (cfr. Figura 3 del Rapporto Ambientale) alle quali sono stati fatti corrispondere 13 obiettivi specifici:

- Ob1** – avere norme e controlli efficaci,
- Ob2** – promuovere interventi di rinaturazione,
- Ob3** – avere una buona gestione ordinaria dei beni naturali,
- Ob4** – lasciar praticare liberamente l'agricoltura di "mercato",
- Ob5** – sviluppare l'agricoltura "ambientale" e di servizio,
- Ob6** – sviluppare i servizi connessi al parco,
- Ob7** – aiutare le iniziative compatibili,
- Ob8** – ridurre gli attriti tra i vari attori,
- Ob9** – incrementare le attività collettive,
- Ob10** – coordinare le iniziative,
- Ob11** – migliorare la fruibilità del parco,
- Ob12** – stimolare le attività salutari,
- Ob13** – aumentare la bellezza del parco.

Per il perseguimento degli obiettivi specifici sono previste 10 Procedure e 24 Azioni, necessarie per impostare correttamente le successive attività ordinarie o per realizzare interventi specifici, che vengono di seguito elencate.

**Procedure** (P - attività ricorrenti, ordinarie per la gestione ordinaria del parco):

- P01 piani di coltura (PdC);
- P02 comunicazione;
- P03 coordinamento;
- P04 controlli;
- P05 verifiche normative;
- P06 attività di facilitazione;
- P07 vivaio comunale;
- P08 interventi concreti di gestione;
- P09 attività dell'Ente gestore;
- P10 assistenza ai visitatori.

**Azioni** (A – azioni non ricorrenti, non ordinarie di organizzazione e sviluppo del parco):

- A01 verifica dei criteri di gestione forestale e di gestione dei prati stabili;
- A02 accordi per il controllo del territorio;
- A03 criteri di redazione dei Piani di coltura;
- A04 miglioramento del paesaggio locale;
- A05 divulgazione mirata della normativa per la gestione del territorio;
- A06 marchio: Agricoltura ambientale dello Stella;
- A07 accordi per la gestione ordinaria;
- A08 divulgazione tecnica;
- A09 educazione dei visitatori;
- A10 mercato locale di prodotti agricoli biologici;
- A11 regolamento interno di gestione del parco;
- A12 proposte ai proprietari;
- A13 miglioramento della qualità delle acque;
- A14 cartellonistica;

- A15 realizzazione percorsi e aree di sosta;
- A16 divulgazione e accordi per attrarre visitatori;
- A17 sviluppo delle iniziative sociali;
- A18 iniziative per la salute umana;
- A19 vie d'acqua;
- A20 servizi ai ciclisti;
- A21 centro documentazione;
- A22 interventi di rinaturazione;
- A23 contributi/indennizzi comunali;
- A24 sanzioni.

Viene innanzitutto attuata una **consistente revisione dell'assetto normativo del parco esistente** che viene modificata ed integrata in un'ottica di semplificazione e per evitare sovrapposizioni e duplicazioni con le normative sovraordinate. La normativa urbanistica del parco ha inoltre recepito le norme geologico-idrauliche contenute nel PAIR, approvato con D.P.Reg. N. 28 in data 1 febbraio 2017 e pubblicato sul S.O. n. 7 allegato al B.U.R n. 6 del 8 febbraio 2017.

Per quanto riguarda la previsione di progetti specifici da attuare in loco, il parco individua:

- **3 nuovi approdi** (uno interno alla ZSC e 2 esterni posti al suo confine) in linea con le previsioni precedenti che andranno a sommarsi ai 3 già esistenti (uno interno alla ZSC e 2 esterni);
- **10 parchi strutturati/aree di sosta** di cui 3 all'interno della ZSC, 3 in prossimità e 4 lontano dalla ZSC per complessivi circa 32ha di superficie dei quali 20ha posti all'interno della ZSC;
- **percorsi ciclo-pedonali** per una lunghezza complessiva 20.836m (di cui 4.964 interni alla ZSC) e **sentieri** per una lunghezza complessiva 8.468m (di cui 6.222 interni alla ZSC) che sono stati razionalizzati e riorganizzati rispetto alle previsioni vigenti. Fatta salva la manutenzione ordinaria delle strade asfaltate e bianche esistenti e l'adeguamento funzionale delle capezze esistenti, vengono previsti **all'interno della ZSC circa 3km di nuovi percorsi che salgono a 9.407m se si considera l'intero parco comunale**. Viene in aggiunta prevista la realizzazione di alcuni attraversamenti ciclopedonali.

Le previsioni del nuovo progetto di parco, tenendo conto degli interventi di rinaturazione già effettuati con il progetto LIFE STAR e dell'acquisto di altri terreni già boscati da parte del Comune, ripropongono le **aree di rinaturazione** non ancora attuate (zone RA alla confluenza Taglio-Stella, RF presso la ex fornace Anzil, RS a Casale Sacile, RZ nella zona delle risorgive di Zarnicco) quali ambiti idonei alla costituzione alla Rete Ecologica Locale; complessivamente si prevede una rinaturazione su circa 51ha. Sono inoltre state individuate 36 **aree di completamento dei corridoi ecologici ripariali** (zone C01-C07), per una superficie totale di circa 17ha, dove effettuare interventi volti a reintegrare la comunità vegetazionale lungo le sponde fluviali.

Per lo sviluppo e gestione del parco è prevista l'attuazione di un programma decennale accompagnato da un programma finanziario relativo al primo triennio. Viene data la precedenza a tutte quelle attività propedeutiche al buon funzionamento del parco, agli interventi di gestione ordinaria della vegetazione (ad esempio le aree LIFE STAR) e delle infrastrutture esistenti (ad esempio cartellonistica e percorsi), limitando, nel primo triennio, la realizzazione di nuove strutture/infrastrutture e di nuovi interventi di rinaturazione.

L'adozione del progetto di Parco Comunale è competenza del Consiglio Comunale, mentre l'approvazione verrà predisposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico. L'Ente parco (organismo consultivo del Comune per la gestione del parco comunale), che ha un ruolo consultivo e non decisionale, riunisce al suo interno i portatori di interesse più direttamente coinvolti nelle attività del parco stesso (Pro Loco, ETP, cacciatori, pescatori, ecc.).

Il progetto di parco costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali e precisamente costituisce la variante n. 40 al PRGC di Rivignano e n. 12 al PRGC di Teor (in attesa dell'approvazione del nuovo PRGC a seguito della fusione vigono attualmente i due PRGC distinti). Il progetto del nuovo parco ha nella sostanza confermato sotto il profilo azionativo le previsioni dei PRGC precedenti di Rivignano e Teor, limitandosi ad uniformare la zonizzazione tra i due strumenti urbanistici ed effettuare alcuni aggiustamenti dei confini di zona. Sono stati inseriti nella tavola urbanistica gli elementi puntuali e lineari (ormeggi, percorsi, ponti ciclo-pedonali, aree archeologiche) che nel parco vigente erano presenti solo nella carta di progetto, aggiornandoli nel numero e posizione.

## OSSERVAZIONI

Lo scopo principale della VAS consiste nell'orientare i piani alla sostenibilità, intesa nelle sue tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica. Perciò una VAS, un Rapporto Ambientale (d'ora in poi R.A.) sono efficaci quando, modificando i contenuti dei piani, li rendono più sostenibili. Al fine di un processo di VAS efficace e di un'effettiva sostenibilità della variante in esame, si osserva quanto di seguito riportato.

Si da atto della considerevole fase di partecipazione pubblica portata avanti durante la redazione del piano e di quella di consultazione con i soggetti competenti in materia di VAS avvenuta nelle fasi precedenti e si prende atto delle risposte date alle osservazioni pervenute in fase di scoping. Si rileva comunque come la documentazione presentata, che si ritiene adeguata in generale, risulti molto corposa e complessa nella sua analisi andando a rivisitare sia gli aspetti regolamentari del parco vigenti (zonizzazione, normativa, azioni, procedure, ruolo dell'ente gestore) che quelli urbanistico-edilizi (zonizzazione, normativa), così come esplicitato nella Figura 1 (struttura della variante al parco) riportata nello *Studio di Incidenza*. A tal proposito la documentazione stessa afferma che *"Dal punto di vista regolamentare, la revisione della normativa ha cercato di evitare duplicazioni con altre norme sovraordinate (esempio: normativa forestale) o di pari valore (esempio: Regolamento di polizia rurale) ed ha recepito per quanto attinente le azioni normative del PdG della ZSC. Ne è emersa una normativa piuttosto diversa da quella del parco vigente, impossibile da comparare nelle singole frasi che costituiscono gli articoli"*.

Nella nuova proposta di Piano, si osserva, in generale, una modifica dell'approccio complessivo rispetto a quanto previsto dal Piano vigente (*"tutelare e valorizzare gli ambienti naturali e paesaggistici di pregio del territorio rivignanese"*) che traspare anche nella modifica dell'obiettivo generale del Parco che diviene *"innescare dei circoli virtuosi tra la qualità dell'ambiente naturale e il benessere sociale, economico e psico-fisico di chi vive o frequenta il parco"*.

Si assiste ad un generale ridimensionamento delle previsioni di tutela per boschi prati corsi d'acqua e di monitoraggio delle componenti ambientali, demandati ad altri strumenti di pianificazione e legislativi, privilegiando una gestione improntata sulla semplificazione normativa, sull'aspetto comunicativo, informativo e divulgativo, su Accordi per la gestione ordinaria e sul coordinamento tra i diversi attori per evitare i contrasti ed innescare possibili sinergie. In proposito si rileva come nello stesso R.A. a pag. 56 si riporti *"Dal punto di vista normativo regolamentare, le aree esterne alla ZSC godono di una minor tutela degli habitat di interesse comunitario, che in questa zona coincidono essenzialmente con i boschi ascrivibili al 91E0\* e 91F0, mentre le superfici prative naturali o seminaturali sono sostanzialmente assenti se si eccettua qualche prato stabile a valle della confluenza Taglio-Stella"*.

## OBIETTIVI ED AZIONI

Il R.A. riporta chiaramente come l'obiettivo generale verrà perseguito tramite i 13 obiettivi specifici individuati. Si riscontra però che ad un obiettivo specifico corrispondono più azioni e procedure, e nel contempo un'azione o procedura concorre a più obiettivi (vedasi pag. 12 e seguenti del R.A.), una tale

“struttura” rende assai difficoltoso comprendere come, se e in che misura le diverse azioni e procedure messe in atto contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo specifico proposto. Una tale configurazione rende arduo stabilire gli effetti del piano oltre che attuare un efficace ed efficiente monitoraggio dello stesso.

Al fine di meglio comprendere l’attuazione del Piano, valutare efficacemente gli effetti dello stesso e per agevolare l’impostazione del sistema di monitoraggio sarebbe opportuno sviluppare una struttura a cascata che partendo dagli obiettivi di sostenibilità e passando attraverso gli obiettivi generali di piano, suddivisi a loro volta in obiettivi specifici, arrivasse ad azioni che siano facilmente monitorabili in maniera univoca.

### COERENZA INTERNA E COERENZA ESTERNA

Il R.A. tratta unicamente dell’analisi di coerenza esterna tra la gli obiettivi specifici del Piano in oggetto e alcuni piani di livello sovraordinato. In particolare effettua un raffronto con le misure di regolamentazione del Piano di Gestione della ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella e valuta, in linea generale, la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale per quanto concerne la rete viaria e di mobilità lenta e la rete ecologica. A tal proposito si suggerisce di prendere in considerazione quanto proposto in merito alla Rete ecologica locale dal PPR (approvato con D.Preg n. 0111/Pres dd. 24.04.2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018) dove nell’allegato E1 viene proposto il metodo per la costruzione della carta della rete ecologica locale; tra le aree studio analizzate è presente anche la “bassa Pianura udinese” che comprende il Comune di Rivignano Teor. Si raccomanda pertanto di confrontare le previsioni riguardo alle aree di rinaturazione e di completamento dei corridoi ecologici ripariali con quanto proposto dal PPR.

Nella valutazione della coerenza esterna si esplicita poi che il Piano recepisce le indicazioni riportate nel PAIR, le norme del biotopo Risorgive di Zarnicco e le indicazioni normative relative all’ARIA n.14 Fiume Stella.

Manca una valutazione della coerenza interna tra le diverse azioni e procedure proposte, tale analisi è volta ad individuare e descrivere le sinergie tra gli obiettivi e le azioni di piano, al fine di evidenziare eventuali contrasti interni ed affrontarli per orientare i contenuti del piano alla sostenibilità.

Analogamente si osserva che non è stata valutata la coerenza esterna orizzontale con il Regolamento di polizia rurale, strumento ritenuto dal Piano come “di pari valore” (cfr. pag. 32 R.A), che viene più volte citato e al quale molto spesso si rimanda nel Regolamento del Parco senza però riportare adeguati dettagli in merito. Al fine di verificare che la nuova normativa non vada realmente a diminuire il grado di tutela degli habitat naturali (boschi, prati e corsi d’acqua) previsto dal Piano vigente andrebbe esplicitato nel dettaglio come le norme del Regolamento di polizia rurale, alle quali si fa riferimento, vadano a sostituire/compensare quelle vigenti riguardo alla fruizione del parco, gestione dei fossi di scolo e attività agricola (pioppeti, distanza delle coltura agrarie dagli argini, tagli della vegetazione arboreo-arbustiva e delle siepi). Tale confronto di dettaglio sull’articolato si rende ancor più opportuno in considerazione del fatto che “vi è una notevole differenza tra la zona nord del parco (dove l’uso agrituristico del territorio è avviato e costituisce l’obiettivo dello sviluppo imprenditoriale) e la zona a sud (dominata da un’agricoltura di mercato)”(cfr. pag. 12 R.A.).

Si raccomanda di sviluppare l’analisi di coerenza così come già fatto con le misure del PDG della ZSC. Qualora dall’analisi di coerenza si evidenziassero potenziali incoerenze o parziali incoerenze (es: tra tutela e fruizione) è opportuno illustrare le modalità di gestione delle stesse.

### ANALISI DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

L’analisi degli impatti effettuata nel R.A. conclude che “Si ritiene che il progetto di ampliamento del parco possieda, a fronte di potenziali impatti negativi modesti, numerosi impatti positivi, sempre potenziali, di un

*certo peso*". A supporto di tale analisi non viene però previsto alcun tipo di verifica a posteriori dei reali impatti derivanti dall'attuazione del piano se non la valutazione della "Superficie di suolo vegetale eliminata con la realizzazione di strutture e infrastrutture".

Il consumo potenziale totale di suolo è stato stimato pari a in 17.527 mq (16.177 mq per percorsi ciclopedonali e sentieri e 1.350 m2 per parchi strutturati/aree di sosta). Vi potrà essere inoltre un consumo di suolo, non stimabile, legato alle possibilità edificatorie ammesse nelle zone E4P degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella, nella Zona VAF - Zona di Valorizzazione Ambientale di Flambruzzo, nelle aree edificabili riferite ai parchi strutturati e nella zona A (area di Villa Ottelio). Nel R.A. si afferma comunque che tale consumo sarà contenuto e "inoltre quanto previsto dall'ampliamento del parco non modifica le previsioni urbanistiche preesistenti" (cfr. pag. 55 R.A.). A riguardo si rileva in ogni modo che rispetto alle previsioni precedenti è previsto un aumento dei parchi strutturati (passano da 5 a 10 con incremento di superficie di circa 2 ettari) ed un incremento dei percorsi ciclopedonali.

In merito agli impatti sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee sarebbe necessario comprendere come andranno ad incidere:

- l'ipotetico aumento degli scarichi derivanti dalle nuove edificazioni (ex fornace Anzil, comprensorio Villa Otello, ammissione nuove attività agrituristiche ecc.), a meno che per questi non venga previsto il collettamento in rete fognaria collegata ad un impianti di depurazione finale,
- la possibilità di effettuare lavorazioni a margine dei fossi e di procedere al dissodamento di habitat prativi e vegetazione erbacea palustre (attualmente vietato) subordinatamente a nulla osta comunale,
- la minor tutela prevista per le fasce boscate con possibilità di taglio ed estirpazione delle stesse.

A riguardo di quest'ultimo aspetto preme sottolineare come le fasce di vegetazione riparia vadano considerate parte integrante ed essenziale degli ecosistemi acquatici e pertanto fortemente collegate allo stato ecologico degli stessi. Considerata la loro importanza funzionale di:

- ombreggiamento del corso d'acqua (quali regolatrici dei fattori luce e temperatura dell'acqua e in grado di creare peculiari condizioni microclimatiche);
- consolidamento delle sponde e contenimento del deflusso superficiale (aumentando la coesione del suolo e limitando i processi erosivi derivanti anche dal dilavamento superficiale);
- filtro e barriera (esercitando una protezione dell'ambiente acquatico dall'eutrofizzazione, dai pesticidi e da altri inquinanti);
- controllo delle piene (riducendo la velocità dell'acqua e consentendo, quindi, da un lato la diminuzione dell'effetto erosivo sul fondo e sulle sponde con aumento della stabilità della sezione, dall'altro incrementando la possibilità di deposizione di materiale, aumentando il tempo di corruzione, favorisce la riduzione dei picchi di piena);
- effetto frangivento (risultando utile all'agricoltura, sia nel limitare gli eccessi di traspirazione delle colture e di evaporazione dal suolo, sia nell'ospitare zoocenosi efficaci nella difesa biologica delle colture agrarie);
- aumento della biodiversità e corridoi ecologici (rappresentando una nicchia ecologica insostituibile per molte popolazioni faunistiche il cui regime alimentare è imperniato sulla microfauna collegata alle zone umide);
- incremento della produzione primaria (contribuendo in modo determinante al trofismo dell'ecosistema acquatico con l'apporto di sostanza vegetale all'interno dell'alveo);

indispensabile appare pertanto la corretta gestione delle attività poste a margine delle aree umide, dei corsi d'acqua naturali, dei canali e degli elementi principali della rete di drenaggio come peraltro già

suggerito nella precedente nota ns. prot. n. 43182 dd. 21/12/2017. Si ricordano in proposito anche gli obiettivi di qualità ambientale enunciati nella Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque), recepita con il D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., di mantenimento/raggiungimento dello stato di qualità buono per tutti corpi idrici e il principio di non deterioramento degli stessi.

Riguardo alle previsioni relative dell'ex Fornace Anzil (art. 4.3 Normativa di attuazione PRGC) l'Amministrazione comunale ne subordina il recupero per usi non agricoli alla stipula di una convenzione per stabilire *"la percentuale delle funzioni ammesse, le aree da assoggettare a passaggio o ad uso pubblico, le modalità di fruizione ed eventuali orari di accesso al pubblico, eventuali tariffe agevolate per i residenti del Comune, oltre a definire le opere infrastrutturali e la gestione degli scarichi"*. Pur valutando positivamente il recupero di un ambito industriale dismesso, considerato che non vengono chiaramente definiti:

- le funzioni ammesse e il carico insediativo presunto;
- le opere di urbanizzazione primaria presenti e la gestione dei reflui;
- il consumo di suolo previsto e il rispetto dell'invarianza idraulica;

non risulta possibile effettuare una valutazione sui possibili effetti indotti dalla nuova edificazione (consumi di suolo, idrici, energetici ecc.). Considerato che l'ambito non sarà oggetto di un piano particolareggiato, escludendo automaticamente la possibilità di una valutazione ambientale strategica (o di assoggettabilità a VAS) delle previsioni di progetto, si segnala in questa sede che:

- la scrivente Agenzia suole indicare in generale che i nuovi insediamenti vadano pianificati in aree già urbanizzate nelle quali vengano garantiti tutti i servizi primari, ossia siano dotate anche di rete fognaria provvista di impianto di trattamento finale adeguatamente dimensionato;
- l'art. 12 c. 1 dell'approvato Piano di Tutela delle Acque stabilisce che *"Le reti fognarie di nuova realizzazione sono di tipo separato salvo dimostrate ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie"*;
- il D.P.Reg. 27 marzo 2018 n. 83 (*Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)*), si applica sia agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti che ai PAC che ai progetti di interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo nonché a quelli subordinati alla SCIA;
- per quanto concerne eventuali parcheggi, sin valuti l'opportunità, conformemente alla natura dei suoli sottostanti, di realizzare pavimentazioni permeabili (es. grigliati, sterrati, masselli porosi ecc.).

## ALTERNATIVE

Relativamente a tale tematica il R.A. nel capitolo 8 *"Valutazione delle alternative"* si riporta unicamente che: *"L'alternativa presa in considerazione non ha riguardato gli aspetti geografici (delimitazione del parco) bensì l'approccio strategico. Si poteva mantenere integralmente l'approccio del parco vigente, compresa la normativa, o rivederlo integralmente. E' stata scelta quest'ultima opzione in base all'esperienza gestionale maturata nel frattempo e ad altre considerazioni generali sul ruolo e sull'efficacia del parco comunale nel perseguire gli obiettivi prefissati"*.

Nel ribadire che uno degli aspetti strategici della VAS è proprio la predisposizione di più scenari dai quali trarre la scelta alternativa ottimale, sotto i profili ambientale e socio-economico, si ricorda che:

- l'individuazione e la valutazione delle *"ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma"* è richiesta dalla normativa VAS (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 13, comma 4);

- le alternative possono essere strategiche, attuative, di localizzazione, tecnologiche ecc. e per ognuna devono essere stimati con un egual grado di dettaglio gli effetti ambientali, in modo da poterle comparare ed individuare quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del piano prefissati;
- le motivazioni della scelta delle alternative individuate devono essere descritte, indicando come è stata effettuata la valutazione.

Si evidenzia la necessità, anche al fine di una miglior comprensione della valenza del piano proposto, di integrare le valutazioni effettuate anche con l'analisi della possibile evoluzione degli aspetti pertinenti nel caso in cui, in assenza del piano in oggetto, permanesse vigente l'impalco normativo esistente. Tale ipotesi può essere vista come la cosiddetta alternativa zero.

### MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Si ricorda che a fronte delle misure di mitigazione e di compensazione proposte dal Piano, al fine di contenere gli impatti derivanti dalla sua attuazione, la valutazione della loro corretta realizzazione ed efficacia dovrà essere monitorata nel tempo tramite opportuni indicatori, qualitativi e quantitativi, da descrivere nel piano di monitoraggio di VAS.

### MONITORAGGIO

Il capitolo 10 del R.A. relativamente alle "misure per il monitoraggio e il controllo degli impatti" riporta: "Il monitoraggio dell'attuazione del piano e dei relativi impatti si basa sulla effettiva possibilità di reperire dati utili da parte del Comune, considerando che l'ente locale non ha al suo interno le competenze tecnico-scientifiche per il monitoraggio degli impatti di tipo chimico-fisico o naturalistico"; viene inoltre elencato a pag. 62 del R.A. un set di indicatori. Preme evidenziare come tali indicatori risultino essere quasi esclusivamente indicatori di contesto.

In accordo con l'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il monitoraggio oltre ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati, serve anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. Di conseguenza le misure per il monitoraggio devono comprendere:

- gli indicatori (di contesto, di processo, di contributo del piano alla variazione del contesto) associati con gli obiettivi e le azioni previste del piano. Nella scelta degli indicatori si raccomanda di valutare la capacità di restituire l'efficacia delle azioni (es: ettari di territorio con piani di coltura approvati, estensione dei corridoi ecologici realizzati/programmati ecc.). Per ciascun indicatore, sarebbe opportuno specificare valori baseline o di partenza e valori target o obiettivo da raggiungere (anche qualitativi); un tanto per avere un maggior controllo delle dinamiche evolutive del piano stesso, agevolando la valutazione degli impatti e l'adozione di eventuali misure correttive;
- il controllo periodico di efficacia degli interventi di mitigazione/compensazione intrapresi;
- le modalità e le cadenze temporali del monitoraggio;
- i criteri su cui basarsi per l'adozione di eventuali misure correttive nel caso di verificarsi di impatti negativi imprevisti. Tali misure possono riguardare obiettivi, azioni, condizioni per l'attuazione, tempi di attuazione, ecc.;
- l'individuazione delle responsabilità del monitoraggio, della circolazione dei dati attraverso la produzione di report periodici;
- la sussistenza delle risorse (umane, strumentali, finanziarie) adeguate a garantire la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

- eventuali rapporti collaborativi con gli Enti detentori dei dati.

Per l'organizzazione delle misure di monitoraggio si suggerisce l'utilizzo del seguente schema (esempio), che può fornire un contributo anche per la selezione degli indicatori più opportuni in relazione alle azioni ed agli impatti del piano e che rende inoltre evidente la concatenazione gerarchica tra obiettivi/azioni e diverse tipologie di indicatori:

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ	OBIETTIVI DEL PIANO	AZIONI DI PIANO	INDICATORI DI PROCESSO	Contributo del piano agli indicatori di contesto	INDICATORI DI CONTESTO
Obiettivo 1 di sostenibilità	Obiettivo 1	Azione 1 per il raggiungimento dell'obiettivo 1	da individuare	da individuare	da individuare
Obiettivo 2 di sostenibilità	Obiettivo 2	Azione 2 per il raggiungimento dell'obiettivo 2	da individuare	da individuare	da individuare
	Obiettivo 3	Azione 3 per il raggiungimento dell'obiettivo 2	da individuare	da individuare	da individuare
		Azione 4 per il raggiungimento dell'obiettivo 3	da individuare	da individuare	da individuare

**Indicatori di contesto:** consentono di tenere sotto controllo l'evoluzione del contesto ambientale risultante dall'insieme delle dinamiche attive sul territorio di riferimento e di monitorare l'andamento degli obiettivi di sostenibilità, derivati dalle strategie di sviluppo sostenibile.

**Indicatori di processo:** il loro ruolo è il controllo dello stato e del grado di attuazione delle azioni attivate dal piano, che hanno effetti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità specifici del piano, e delle misure di mitigazione/compensazione.

**Indicatori di contributo del p/p alla variazione del contesto:** in grado di registrare e valutare l'entità degli effetti indotti dalle azioni di piano. Svolgendo il ruolo di "ponte" fra gli indicatori di processo e gli indicatori di contesto misurano la variazione del contesto imputabile alle azioni di piano

Nella consapevolezza delle difficoltà gestionali del monitoraggio di V.A.S. a livello comunale e nel rilevare tale lamentata difficoltà da parte di diverse Amministrazioni comunali, si ricorda che scopo del monitoraggio non consiste nel farsi carico del monitoraggio dell'ambiente all'interno del territorio comunale bensì nel verificare, attraverso il popolamento periodico di adeguati indicatori, gli effetti delle azioni del proprio Piano aventi rilevanza ambientale e per la realtà comunale.

Riguardo a quanto riportato nel R. A. sugli indicatori di monitoraggio delle acque (cfr. pag. 62 del R.A.) si specifica che ARPA, nell'ambito delle proprie attività istituzionali effettua il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee in punti già stabiliti e con cadenze prefissate in accordo con quanto previsto dal D.M. 260/2010. L'Agenzia rimane a disposizione nel fornire tutti i dati di monitoraggio aggiornati, disponibili anche sul proprio sito istituzionale.

Si chiede cortesemente di voler inviare copia del parere motivato e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile della SOS  
Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni  
ambientali  
ing. Massimo Telesca  
(documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)